

# Gazzetta ufficiale

## dell'Unione europea

# L 166



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

60° anno

29 giugno 2017

### Sommario

#### II Atti non legislativi

##### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1145 della Commissione, del 8 giugno 2017, relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi <sup>(1)</sup>** ..... 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1146 della Commissione, del 28 giugno 2017, che restituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd** ..... 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1147 della Commissione, del 28 giugno 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(1)</sup>** ..... 32

##### DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2017/1148 del Consiglio, del 28 giugno 2017, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina** ..... 35
- ★ **Decisione (UE) 2017/1149 della Commissione, del 27 settembre 2016, relativa all'aiuto di stato SA.30931 (11/C) (ex N 185/10) cui la Romania ha dato esecuzione a favore degli aeroporti regionali rumeni [notificata con il numero C(2016) 6031] <sup>(1)</sup>** ..... 36

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

### III Altri atti

#### SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 469/15/COL, del 4 novembre 2015, di chiudere il procedimento d’indagine formale riguardante i presunti aiuti di Stato concessi a Innovation Norway per le sue attività nel mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi, nonché gli eventuali aiuti a favore degli enti regionali del turismo e delle organizzazioni di gestione della destinazione (Norvegia) [2017/1150] ..... 58**
- 

#### Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU L 116 del 5.5.2017) ..... 82**

## II

*(Atti non legislativi)*

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1145 DELLA COMMISSIONE

del 8 giugno 2017

**relativo al ritiro dal mercato di alcuni additivi per mangimi autorizzati a norma delle direttive del Consiglio 70/524/CEE e 82/471/CEE e che abroga le disposizioni obsolete che autorizzano tali additivi per mangimi**

*(Testo rilevante ai fini del SEE)*

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. In particolare l'articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 10, paragrafo 7, di tale regolamento, dispone procedure specifiche per la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> e della direttiva 82/471/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1831/2003 impone alla Commissione l'obbligo di adottare un regolamento per il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi che sono stati iscritti nel registro comunitario degli additivi per mangimi come prodotti esistenti e per i quali nessuna richiesta conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 7, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata entro il termine indicato in tali disposizioni, o per i quali è stata presentata una richiesta e successivamente ritirata. Tali additivi per mangimi devono quindi essere ritirati dal mercato. Poiché l'articolo 10, paragrafo 5, non distingue tra le autorizzazioni rilasciate per un periodo limitato e quelle rilasciate per un periodo illimitato, a fini di chiarezza è opportuno disporre il ritiro dal mercato degli additivi per mangimi i cui periodi di autorizzazione limitati a norma della direttiva 70/524/CEE sono già scaduti.
- (3) A seguito del ritiro dal mercato degli additivi per mangimi, è opportuno abrogare le disposizioni che li autorizzano. I regolamenti della Commissione (CE) n. 2316/98 <sup>(4)</sup>, (CE) n. 1353/2000 <sup>(5)</sup>, (CE) n. 2188/2002 <sup>(6)</sup>, (CE) n. 261/2003 <sup>(7)</sup>, (CE) n. 1334/2003 <sup>(8)</sup>, (CE) n. 1259/2004 <sup>(9)</sup>, (CE) n. 1288/2004 <sup>(10)</sup>, (CE) n. 1453/2004 <sup>(11)</sup>, (CE) n. 2148/2004 <sup>(12)</sup>, (CE) n. 255/2005 <sup>(13)</sup>, (CE) n. 358/2005 <sup>(14)</sup>, (CE) n. 521/2005 <sup>(15)</sup>, (CE) n. 600/2005 <sup>(16)</sup>, (CE) n. 833/2005 <sup>(17)</sup>, (CE) n. 943/2005 <sup>(18)</sup>, (CE) n. 1206/2005 <sup>(19)</sup>, (CE) n. 1458/2005 <sup>(20)</sup>, (CE) n. 1810/2005 <sup>(21)</sup>, (CE) n. 1811/2005 <sup>(22)</sup>, (CE) n. 2036/2005 <sup>(23)</sup>, (CE) n. 252/2006 <sup>(24)</sup>, (CE) n. 773/2006 <sup>(25)</sup>, (CE) n. 1284/2006 <sup>(26)</sup> e (UE) n. 1270/2009 <sup>(27)</sup> dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza, e i regolamenti della Commissione (CE) n. 937/2001 <sup>(28)</sup>, (CE) n. 871/2003 <sup>(29)</sup>, (CE) n. 277/2004 <sup>(30)</sup>, (CE) n. 278/2004 <sup>(31)</sup>, (CE) n. 1332/2004 <sup>(32)</sup>, (CE) n. 1463/2004 <sup>(33)</sup>, (CE) n. 1465/2004 <sup>(34)</sup>, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 492/2006 <sup>(35)</sup>, (CE) n. 1443/2006 <sup>(36)</sup>, (CE) n. 1743/2006 <sup>(37)</sup>, (CE) n. 757/2007 <sup>(38)</sup> e (CE) n. 828/2007 <sup>(39)</sup> dovrebbero essere abrogati.
- (4) Nel caso degli additivi per mangimi per i quali sono state presentate richieste solo per alcune specie animali o categorie di animali, o per i quali le richieste sono state ritirate solo per alcune specie animali o categorie di animali, il ritiro dal mercato dovrebbe riguardare solo le specie animali e le categorie di animali per le quali le richieste non sono state presentate o sono state ritirate.

- (5) Per quanto riguarda gli additivi per mangimi la cui autorizzazione scade dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio entro il quale le parti interessate possano esaurire le scorte esistenti degli additivi in questione o delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi prodotti con tali additivi, tenendo conto della data di scadenza di alcuni mangimi contenenti gli additivi in questione.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### **Ritiro**

1. Gli additivi per mangimi di cui all'allegato I sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.
2. Gli additivi per mangimi di cui all'allegato II sono ritirati dal mercato per quanto riguarda le specie di animali o le categorie di animali specificate in detto allegato.

#### *Articolo 2*

##### **Misure transitorie**

1. Le scorte esistenti degli additivi elencati nell'allegato I possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 luglio 2018.
2. Le premiscele prodotte con gli additivi di cui al paragrafo 1 possono continuare a essere immesse sul mercato e usate fino al 19 ottobre 2018.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi prodotti con gli additivi per mangimi di cui al paragrafo 1 o con le premiscele di cui al paragrafo 2 possono continuare a essere immessi sul mercato e usati fino al 19 luglio 2019.

#### *Articolo 3*

##### **Abrogazioni**

I regolamenti (CE) n. 937/2001, (CE) n. 871/2003, (CE) n. 277/2004, (CE) n. 278/2004, (CE) n. 1332/2004, (CE) n. 1463/2004, (CE) n. 1465/2004, (CE) n. 833/2005, (CE) n. 492/2006, (CE) n. 1443/2006, (CE) n. 1743/2006, (CE) n. 757/2007 e (CE) n. 828/2007 sono abrogati.

#### *Articolo 4*

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 2316/98**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 2316/98 è così modificato:

- 1) alla voce E 4 relativa al rame — Cu, i termini «Metionato di rame» e tutto il contenuto relativo solo al metionato di rame sono soppressi;
- 2) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Ossido manganico» e tutto il contenuto relativo solo all'ossido manganico sono soppressi;
- 3) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Carbonato manganoso» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato manganoso sono soppressi;
- 4) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Fosfato acido di manganese, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al fosfato acido di manganese, triidrato sono soppressi;
- 5) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Solfato manganoso, tetraidrato» e tutto il contenuto relativo solo al solfato manganoso, tetraidrato sono soppressi;

- 6) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Carbonato di zinco» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato di zinco sono soppressi;
- 7) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Lattato di zinco, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al lattato di zinco, triidrato sono soppressi;
- 8) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Cloruro di zinco, monoidrato» e tutto il contenuto relativo solo al cloruro di zinco, monoidrato sono soppressi;

#### *Articolo 5*

### **Modifica del regolamento (CE) n. 1353/2000**

Il regolamento (CE) n. 1353/2000 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso.

#### *Articolo 6*

### **Modifica del regolamento (CE) n. 2188/2002**

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2188/2002, alla voce 11 relativa a «Endo-1,4-beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» i termini «Galline ovaiole» e tutto il contenuto relativo solo alle galline ovaiole sono soppressi.

#### *Articolo 7*

### **Modifica del regolamento (CE) n. 261/2003**

Il regolamento (CE) n. 261/2003 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### *«Articolo 1*

Il preparato specificato nell'allegato I, appartenente al gruppo «Enzimi», è autorizzato a essere impiegato come additivo nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»;

- 2) l'allegato II è soppresso.

#### *Articolo 8*

### **Modifica del regolamento (CE) n. 1334/2003**

L'allegato del regolamento (CE) n. 1334/2003 è così modificato:

- 1) alla voce E 4 relativa al rame — Cu, i termini «Metionato di rame» e tutto il contenuto relativo solo al metionato di rame sono soppressi;
- 2) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Ossido manganico» e tutto il contenuto relativo solo all'ossido manganico sono soppressi;
- 3) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Ossido manganoso manganico» e tutto il contenuto relativo solo all'ossido manganoso manganico sono soppressi;
- 4) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Carbonato manganoso» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato manganoso sono soppressi;
- 5) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Fosfato acido di manganese, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al fosfato acido di manganese, triidrato sono soppressi;

- 6) alla voce E 5 relativa al manganese — Mn, i termini «Solfato manganoso, tetraidrato» e tutto il contenuto relativo solo al solfato manganoso, tetraidrato sono soppressi;
- 7) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Carbonato di zinco» e tutto il contenuto relativo solo al carbonato di zinco sono soppressi;
- 8) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Lattato di zinco, triidrato» e tutto il contenuto relativo solo al lattato di zinco, triidrato sono soppressi;
- 9) alla voce E 6 relativa allo zinco — Zn, i termini «Cloruro di zinco, monoidrato» e tutto il contenuto relativo solo al cloruro di zinco, monoidrato sono soppressi.

#### Articolo 9

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 1259/2004**

Il regolamento (CE) n. 1259/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

#### «Articolo 2

I preparati appartenenti al gruppo «enzimi» di cui agli allegati III e VI, sono autorizzati a tempo indeterminato a essere impiegati come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.»

- 2) l'allegato V è soppresso.

#### Articolo 10

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 1288/2004**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004 è così modificato:

- 1) la voce E 161 (z) relativa a «*Phaffia rhodozyma* ricca di astaxantina (ATCC 74219)» è soppressa;
- 2) la voce E 1704 relativa a «*Saccharomyces cerevisiae* (CBS 493.94)» per i vitelli è soppressa.

#### Articolo 11

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 1453/2004**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1453/2004 è così modificato:

- 1) la voce E 1609 relativa a «Endo-1,4- beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,4- beta-glucanasi EC 3.2.1.4» è soppressa;
- 2) la voce E 1610 relativa a «Endo-1,4- beta-glucanasi EC 3.2.1.4 Endo-1,4- beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa;
- 3) la voce E 1611 relativa a «Endo-1,3(4)- beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4- beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Poligalatturonasi EC 3.2.1.15» è soppressa.

#### Articolo 12

##### **Modifica del regolamento (CE) n. 2148/2004**

Il regolamento (CE) n. 2148/2004 è così modificato:

- 1) gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi;
- 2) nell'allegato I, alla voce E 567 relativa a «Clinoptilolite di origine vulcanica» il termine «Conigli» e tutto il contenuto relativo solo ai conigli sono soppressi;
- 3) nell'allegato II, la voce E 1706 relativa a «*Enterococcus faecium* DSM 7134 *Lactobacillus rhamnosus* DSM 7133» è soppressa;
- 4) gli allegati III, IV e V sono soppressi.

*Articolo 13***Modifica del regolamento (CE) n. 255/2005**

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 255/2005, la voce E 1618 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa.

*Articolo 14***Modifica del regolamento (CE) n. 358/2005**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 358/2005 è così modificato:

- 1) la voce E 1619 relativa a «ALFA-amilasi EC 3.2.1.1 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa;
- 2) la voce E 1622 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa.

*Articolo 15***Modifica del regolamento (CE) n. 521/2005**

Il regolamento (CE) n. 521/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso.

*Articolo 16***Modifica del regolamento (CE) n. 600/2005**

Il regolamento (CE) n. 600/2005 è così modificato:

- 1) gli articoli 1 e 2 sono soppressi;
- 2) gli allegati I e II sono soppressi.
- 3) nell'allegato III, la voce E 1709 relativa a «*Enterococcus faecium* ATCC 53519 *Enterococcus faecium* ATCC 55593 (Nel rapporto 1/1)» è soppressa.

*Articolo 17***Modifica del regolamento (CE) n. 943/2005**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 943/2005 è così modificato:

- 1) la voce E 1630 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62» è soppressa;
- 2) la voce E 1631 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8» è soppressa;
- 3) la voce E 1632 relativa a «3-fitasi EC 3.1.3.8» è soppressa.

*Articolo 18***Modifica del regolamento (CE) n. 1206/2005**

Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1206/2005, la voce E 1633 relativa a «Endo-1,3(4)-beta- glucanasi EC 3.2.1.6 Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Subtilisina EC 3.4.21.62» è soppressa.

*Articolo 19***Modifica del regolamento (CE) n. 1458/2005**

Il regolamento (CE) n. 1458/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso;
- 3) nell'allegato II del regolamento, la voce 60 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-betaglucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa.

*Articolo 20***Modifica del regolamento (CE) n. 1810/2005**

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1810/2005, la voce E 15 relativa a «*Enterococcus faecium* NCIMB 11181» è soppressa.

*Articolo 21***Modifica del regolamento (CE) n. 1811/2005**

- 1) Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1811/2005, la voce E 1635 relativa a «Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa;
- 2) nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1811/2005, la voce 63 relativa a «Endo-1,4-beta-xilanasi EC 3.2.1.8 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi EC 3.2.1.6» è soppressa.

*Articolo 22***Modifica del regolamento (CE) n. 2036/2005**

Il regolamento (CE) n. 2036/2005 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso.

*Articolo 23***Modifica del regolamento (CE) n. 252/2006**

Il regolamento (CE) n. 252/2006 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato II è soppresso;
- 3) nell'allegato III, la voce 28 relativa a «3-fitasi EC 3.1.3.8» è soppressa.

*Articolo 24***Modifica del regolamento (CE) n. 773/2006**

Il regolamento (CE) n. 773/2006 è così modificato:

- 1) l'articolo 3 è soppresso;
- 2) l'allegato III è soppresso.

*Articolo 25***Modifica del regolamento (CE) n. 1284/2006**

Il regolamento (CE) n. 1284/2006 è così modificato:

- 1) gli articoli 1 e 3 sono soppressi;
- 2) gli allegati I e III sono soppressi.

*Articolo 26***Modifica del regolamento (UE) n. 1270/2009**

Il regolamento (UE) n. 1270/2009 è così modificato:

- 1) l'articolo 1 è soppresso;
- 2) l'allegato I è soppresso.

*Articolo 27***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 8 giugno 2017

*Per la Commissione*

*Il presidente*

Jean-Claude JUNCKER

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

<sup>(2)</sup> Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 2316/98 della Commissione del 26 ottobre 1998 che concerne l'autorizzazione di nuovi additivi e modifica le condizioni di autorizzazione per alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 289 del 28.10.1998, pag. 4).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1353/2000 della Commissione, del 26 giugno 2000, concernente l'autorizzazione permanente di un additivo e l'autorizzazione temporanea di nuovi additivi, nuovi impieghi di additivi e nuovi preparati nell'alimentazione degli animali (GU L 155 del 28.6.2000, pag. 15).

<sup>(6)</sup> Regolamento (CE) n. 2188/2002 della Commissione, del 9 dicembre 2002, concernente l'autorizzazione provvisoria per nuovi impieghi di additivi negli alimenti per animali (GU L 333 del 10.12.2002, pag. 5).

<sup>(7)</sup> Regolamento (CE) n. 261/2003 della Commissione, del 12 febbraio 2003, concernente l'autorizzazione provvisoria per nuovi impieghi di additivi negli alimenti per animali (GU L 37 del 13.2.2003, pag. 12).

<sup>(8)</sup> Regolamento (CE) n. 1334/2003 della Commissione, del 25 luglio 2003, che modifica le condizioni per l'autorizzazione di una serie di additivi appartenenti al gruppo degli oligoelementi nell'alimentazione degli animali (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 11).

<sup>(9)</sup> Regolamento (CE) n. 1259/2004 della Commissione, dell'8 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 239 del 9.7.2004, pag. 8).

- <sup>(10)</sup> Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).
- <sup>(11)</sup> Regolamento (CE) n. 1453/2004 della Commissione, del 16 agosto 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di alcuni additivi nei mangimi (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 3).
- <sup>(12)</sup> Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).
- <sup>(13)</sup> Regolamento (CE) n. 255/2005 della Commissione, del 15 febbraio 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 45 del 16.2.2005, pag. 3).
- <sup>(14)</sup> Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).
- <sup>(15)</sup> Regolamento (CE) n. 521/2005 della Commissione, del 1° aprile 2005, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo e all'autorizzazione provvisoria di nuovi utilizzi di certi additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 3).
- <sup>(16)</sup> Regolamento (CE) n. 600/2005 della Commissione, del 18 aprile 2005, concernente l'autorizzazione decennale di un coccidiostatico nei mangimi, l'autorizzazione provvisoria di un additivo e l'autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi (GU L 99 del 19.4.2005, pag. 5).
- <sup>(17)</sup> Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 138 del 1.6.2005, pag. 5).
- <sup>(18)</sup> Regolamento (CE) n. 943/2005 della Commissione, del 21 giugno 2005, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 159 del 22.6.2005, pag. 6).
- <sup>(19)</sup> Regolamento (CE) n. 1206/2005 della Commissione, del 27 luglio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 197 del 28.7.2005, pag. 12).
- <sup>(20)</sup> Regolamento (CE) n. 1458/2005 della Commissione, dell'8 settembre 2005, relativo all'autorizzazione permanente e all'autorizzazione provvisoria di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 233 del 9.9.2005, pag. 3).
- <sup>(21)</sup> Regolamento (CE) n. 1810/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo ad una nuova autorizzazione per un periodo di dieci anni di un additivo destinato ai mangimi animali, all'autorizzazione permanente di alcuni additivi dei mangimi e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di alcuni additivi già autorizzati nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 5).
- <sup>(22)</sup> Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12).
- <sup>(23)</sup> Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione, del 14 dicembre 2005, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 328 del 15.12.2005, pag. 13).
- <sup>(24)</sup> Regolamento (CE) n. 252/2006 della Commissione, del 14 febbraio 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 44 del 15.2.2006, pag. 3).
- <sup>(25)</sup> Regolamento (CE) n. 773/2006 della Commissione, del 22 maggio 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di taluni additivi già autorizzati negli alimenti per animali (GU L 135 del 23.5.2006, pag. 3).
- <sup>(26)</sup> Regolamento (CE) n. 1284/2006 della Commissione, del 29 agosto 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali (GU L 235 del 30.8.2006, pag. 3).
- <sup>(27)</sup> Regolamento (UE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 339 del 22.12.2009, pag. 28).
- <sup>(28)</sup> Regolamento (CE) n. 937/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, concernente l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi, la nuova preparazione di additivi, la proroga delle autorizzazioni provvisorie e l'autorizzazione decennale relativa a un additivo per mangimi (GU L 130 del 12.5.2001, pag. 25).
- <sup>(29)</sup> Regolamento (CE) n. 871/2003 della Commissione, del 20 maggio 2003, relativo all'autorizzazione permanente dell'ossido manganoso manganico quale nuovo additivo per gli alimenti per animali (GU L 125 del 21.5.2003, pag. 3).
- <sup>(30)</sup> Regolamento (CE) n. 277/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 20).
- <sup>(31)</sup> Regolamento (CE) n. 278/2004 della Commissione, del 17 febbraio 2004, relativo all'autorizzazione provvisoria di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 47 del 18.2.2004, pag. 22).
- <sup>(32)</sup> Regolamento (CE) n. 1332/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, concernente l'autorizzazione a tempo indeterminato di un additivo nei mangimi (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 8).
- <sup>(33)</sup> Regolamento (CE) n. 1463/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Sacox 120 microGranulate» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 5).
- <sup>(34)</sup> Regolamento (CE) n. 1465/2004 della Commissione, del 17 agosto 2004, relativo all'autorizzazione permanente di un additivo nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 18.8.2004, pag. 11).
- <sup>(35)</sup> Regolamento (CE) n. 492/2006 della Commissione, del 27 marzo 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 89 del 28.3.2006, pag. 6).
- <sup>(36)</sup> Regolamento (CE) n. 1443/2006 della Commissione, del 29 settembre 2006, relativo alle autorizzazioni permanenti di taluni additivi negli alimenti per animali e all'autorizzazione decennale di un coccidiostatico (GU L 271 del 30.9.2006, pag. 12).
- <sup>(37)</sup> Regolamento (CE) n. 1743/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006, riguardante l'autorizzazione permanente di un additivo per l'alimentazione animale (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 16).

- 
- <sup>(38)</sup> Regolamento (CE) n. 757/2007 della Commissione, del 29 giugno 2007, relativo all'autorizzazione permanente di alcuni additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 43).
- <sup>(39)</sup> Regolamento (CE) n. 828/2007 della Commissione, del 13 luglio 2007, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi negli alimenti per animali (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 12).

## ALLEGATO I

## Additivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1

## PARTE A

*Additivi per mangimi da ritirare per tutte le specie e categorie di animali*

| Numero di identificazione                            | Additivo                                 | Specie o categoria di animali |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Conservanti</b>                                   |                                          |                               |
| E 201                                                | Sorbato di sodio                         | Tutte le specie               |
| E 203                                                | Sorbato di calcio                        | Tutte le specie               |
| E 261                                                | Acetato di potassio                      | Tutte le specie               |
| E 283                                                | Propionato di potassio                   | Tutte le specie               |
| E 333                                                | Citrati di calcio                        | Tutte le specie               |
| E 334                                                | Acido L-tartarico                        | Tutte le specie               |
| E 335                                                | L-Tartrati di sodio                      | Tutte le specie               |
| E 336                                                | L-Tartrati di potassio                   | Tutte le specie               |
| E 337                                                | L-Tartrato doppio di sodio e di potassio | Tutte le specie               |
| E 507                                                | Acido cloridrico                         | Tutte le specie               |
| E 513                                                | Acido solforico                          | Tutte le specie               |
| <b>Antiossidanti</b>                                 |                                          |                               |
| E 308                                                | Gamma-tocoferolo di sintesi              | Tutte le specie               |
| E 309                                                | Delta-tocoferolo di sintesi              | Tutte le specie               |
| E 311                                                | Gallato d'ottile                         | Tutte le specie               |
| E 312                                                | Gallato di dodecile                      | Tutte le specie               |
| <b>Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti</b> |                                          |                               |
| E 330                                                | Acido citrico                            | Tutte le specie               |

| Numero di identificazione                                    | Additivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Specie o categoria di animali |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Coloranti compresi i pigmenti</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| <b>Altri coloranti</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Numero E pertinente                                          | Sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari, ad eccezione del Rosso allura E 129; Nero brillante PN E 151; Blu brillante FCF E 133; Colori caramello E150b, E150c e E150d; Complesso rame-clorofilla E 141; Eritrosina E 127; Indigotina E 132; Ossido di ferro rosso, nero e giallo E 172; Ponceau 4 R E 124; Biossido di titanio (strutture anatasio e rutilo) E 171; Carbone vegetale E 153; Tartrazina E 102; Giallo tramonto FCF E 110; | Tutte le specie               |
| E 142                                                        | Verde acido brillante BS/(verde lissamina)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutte le specie               |
| <b>Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |
| E322                                                         | Lecitine (solo come stabilizzanti, addensanti e gelificanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tutte le specie               |
| E 400                                                        | Acido alginico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutte le specie               |
| E 402                                                        | Alginato di potassio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutte le specie               |
| E 404                                                        | Alginato di calcio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tutte le specie               |
| E 405                                                        | Alginato di propan-1,2-diolo (alginato di propilenglicole)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutte le specie               |
| E 432                                                        | Monolaurato di poliossietilene (20) sorbitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutte le specie               |
| E 434                                                        | Monopalmitato di poliossietilene (20) sorbitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutte le specie               |
| E 435                                                        | Monostearato di poliossietilene (20) sorbitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutte le specie               |
| E 436                                                        | Tristearato di poliossietilene (20) sorbitano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutte le specie               |
| E 465                                                        | Metil-etil-cellulosa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutte le specie               |
| E 473                                                        | Sucresteri degli acidi grassi (esteri del saccarosio e degli acidi grassi alimentari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tutte le specie               |
| E 474                                                        | Sucrogliceridi (miscela di esteri del saccarosio e di mono e digliceridi degli acidi grassi alimentari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tutte le specie               |
| E 475                                                        | Esteri poligliceridi degli acidi grassi alimentari non polimerizzati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutte le specie               |
| E 477                                                        | Monoesteri del propilenglicol (1,2-propandiolo) e degli acidi grassi alimentari, soli o in miscela con diesteri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Tutte le specie               |
| E 480                                                        | Acido stearoil-2-lattilico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tutte le specie               |
| E 481                                                        | Stearoil-2-lattilato di sodio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tutte le specie               |
| E 482                                                        | Stearoil-2-lattilato di calcio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tutte le specie               |
| E 483                                                        | Tartrato di stearile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tutte le specie               |
| E 486                                                        | Destrani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tutte le specie               |

| Numero di identificazione | Additivo                                                           | Specie o categoria di animali |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| E 491                     | Monostearato di sorbitano                                          | Tutte le specie               |
| E 492                     | Tristearato di sorbitano                                           | Tutte le specie               |
| E 494                     | Monooleato di sorbitano                                            | Tutte le specie               |
| E 495                     | Monopalmitato di sorbitano                                         | Tutte le specie               |
| E 496                     | Polietilenglicol 6000                                              | Tutte le specie               |
| E 497                     | Polimeri del polioossipropilen-polioossietilene (M.W. 6 800-9 000) | Tutte le specie               |

#### Oligoelementi

|     |                                                                      |                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------------|
| E 1 | <b>Ferro</b> — <b>Fe</b> , Cloruro ferroso, tetraidrato              | Tutte le specie |
| E 1 | <b>Ferro</b> — <b>Fe</b> , Citrato ferroso, esaidrato                | Tutte le specie |
| E 1 | <b>Ferro</b> — <b>Fe</b> , Lattato ferroso, triidrato                | Tutte le specie |
| E 2 | <b>Iodio</b> — <b>I</b> , Iodato di calcio, esaidrato                | Tutte le specie |
| E 2 | <b>Iodio</b> — <b>I</b> , Ioduro di sodio                            | Tutte le specie |
| E 4 | <b>Rame</b> — <b>Cu</b> , Metionato di rame                          | Tutte le specie |
| E 5 | <b>Manganese</b> — <b>Mn</b> , Ossido manganico                      | Tutte le specie |
| E 5 | <b>Manganese</b> — <b>Mn</b> , Ossido manganoso manganico            | Tutte le specie |
| E 5 | <b>Manganese</b> — <b>Mn</b> , Carbonato manganoso                   | Tutte le specie |
| E 5 | <b>Manganese</b> — <b>Mn</b> , Fosfato acido di manganese, triidrato | Tutte le specie |
| E 5 | <b>Manganese</b> — <b>Mn</b> , Solfato manganoso, tetraidrato        | Tutte le specie |
| E 6 | <b>Zinco</b> — <b>Zn</b> , Carbonato di zinco                        | Tutte le specie |
| E 6 | <b>Zinco</b> — <b>Zn</b> , Cloruro di zinco, monoidrato              | Tutte le specie |
| E 6 | <b>Zinco</b> — <b>Zn</b> , Lattato di zinco, triidrato               | Tutte le specie |
| E 7 | <b>Molibdeno</b> — <b>Mo</b> , Molibdato di ammonio                  | Tutte le specie |
| E 8 | <b>Selenio</b> — <b>Se</b> , Seleniato di sodio                      | Tutte le specie |

#### Vitamine, provitamine e sostanze con effetto analogo chimicamente ben definite

|  |                                                                                       |                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Betaina. Tutte le forme ad eccezione della betaina anidra e del cloridrato di betaina | Tutte le specie |
|  | Biotina. Tutte le forme ad eccezione della D-(+)-biotina                              | Tutte le specie |

| Numero di identificazione | Additivo                                                                                                                                                           | Specie o categoria di animali |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|                           | Carnitina. Tutte le forme ad eccezione della L carnitina e della L carnitina L-tartrato                                                                            | Tutte le specie               |
|                           | Colina. Tutte le forme ad eccezione del cloruro di colina                                                                                                          | Tutte le specie               |
|                           | Folato. Tutte le forme di folato ad eccezione dell'acido folico                                                                                                    | Tutte le specie               |
|                           | Niacina. Tutte le forme di niacina ad eccezione della niacina 99 % e del niacinamide                                                                               | Tutte le specie               |
|                           | Acidi grassi omega-3 insaturi essenziali                                                                                                                           | Tutte le specie               |
|                           | Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (tutti ad eccezione dell'acido ottadecadienoico)                                                                          | Tutte le specie               |
|                           | Acido pantotenico. Tutte le forme ad eccezione del calcio D-pantotenato e del D-pantenolo                                                                          | Tutte le specie               |
|                           | Acido para-amino benzoico (PABA)                                                                                                                                   | Tutte le specie               |
|                           | Tiamina. Tutte le forme ad eccezione del cloridrato di tiamina e del mononitrato di tiamina                                                                        | Tutte le specie               |
|                           | Vitamina A. Tutte le forme ad eccezione dell'acetato di retinile, del palmitato di retinile e del propionato di retinile                                           | Tutte le specie               |
|                           | Vitamina B <sub>6</sub> . Tutte le forme ad eccezione del cloridrato di piridossina                                                                                | Tutte le specie               |
|                           | Vitamina C. Tutte le forme ad eccezione dell'acido ascorbico, del sodio ascorbil fosfato e del sodio calcio ascorbil fosfato                                       | Tutte le specie               |
|                           | Vitamina E. Tutte le forme ad eccezione del <i>tutto-rac-alfa-tocoferile acetato</i> , dell' <i>RRR-alfa-tocoferile acetato</i> e dell' <i>RRR-alfa-tocoferolo</i> | Tutte le specie               |
|                           | Vitamina K. Tutte le forme di vitamina K ad eccezione della vitamina K <sub>3</sub> come menadione nicotinamide bisolfito e come L-menadione bisolfito di sodio    | Tutte le specie animali       |

#### Aminoacidi, loro sali e analoghi

|        |                                              |                 |
|--------|----------------------------------------------|-----------------|
| 3.1.3. | Metionina/zinco-metionina, tecnicamente pura | Tutte le specie |
| 3.2.1. | Lisina/L-lisina, tecnicamente pura           | Tutte le specie |
| 3.4.2. | DL-triptofano, tecnicamente puro             | Tutte le specie |

#### Additivi per l'insilaggio

#### Enzimi

|  |                                                                           |                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Xilanasi EC 3.2.1.8 da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> rifar IMI SD185 | Tutte le specie |
|--|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|

| Numero di identificazione                                    | Additivo                                                                                      | Specie o categoria di animali |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Microorganismi</b>                                        |                                                                                               |                               |
|                                                              | <i>Enterococcus faecium</i> BIO 34                                                            | Tutte le specie               |
|                                                              | <i>Lactobacillus salivarius</i> CNCM I-3238/ATCC 11741                                        | Tutte le specie               |
|                                                              | <i>Pediococcus pentosaceus</i> NCIMB 30089                                                    | Tutte le specie               |
| <b>Sostanze</b>                                              |                                                                                               |                               |
|                                                              | Formaldeide                                                                                   | Tutte le specie               |
|                                                              | Bisolfato di sodio                                                                            | Tutte le specie               |
|                                                              |                                                                                               |                               |
| <b>Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito</b>     |                                                                                               |                               |
| <b>Prodotti naturali — definiti su base botanica</b>         |                                                                                               |                               |
|                                                              | Tintura di betulla bianca CoE 88                                                              | Tutte le specie               |
| <b>Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti</b> |                                                                                               |                               |
|                                                              | n. CAS 16630-52-7/3-(metiltio)butanale/n. Flavis: 12.056                                      | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 2179-60-4/disolfuro di metile propile/n. Flavis: 12.019                                | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 36431-72-8/teaspirano/n. Flavis: 13.098                                                | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 3738-00-9/1,5,5,9-tetrametil-13-ossatriciclo[8.3.0.0.(4.9)]tridecano/n. Flavis: 13.072 | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 40789-98-8/3-mercaptobutan-2-one/n. Flavis: 12.047                                     | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 43040-01-3/3-metil-1,2,4-tritiano/n. Flavis: 15.036                                    | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 495-62-5/1,4(8),12-bisabolatriene/n. Flavis: 01.016                                    | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 516-06-3/D,L-valina/n. Flavis: 17.023                                                  | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 5756-24-1/tetrasolfuro di dimetile/n. Flavis: 12.116                                   | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 6028-61-1/trisolfuro di dipropile/n. Flavis: 12.023                                    | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 689-67-8/6,10-dimetil-5,9-undecadien-2-one/n. Flavis: 07.216                           | Tutte le specie               |
|                                                              | n. CAS 78-98-8/2-ossopropanale/n. Flavis: 7.001                                               | Tutte le specie               |

## PARTE B

**Additivi per mangimi da ritirare per alcune specie o categorie di animali**

| Numero di identificazione                            | Additivo                                                          | Specie o categoria di animali                                                            |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Conservanti</b>                                   |                                                                   |                                                                                          |
| E 214                                                | 4-idrossibenzoato di etile                                        | Animali da compagnia                                                                     |
| E 215                                                | Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di etile                    | Animali da compagnia                                                                     |
| E 216                                                | 4-idrossibenzoato di propile                                      | Animali da compagnia                                                                     |
| E 217                                                | Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di propile                  | Animali da compagnia                                                                     |
| E 218                                                | 4-idrossibenzoato di metile                                       | Animali da compagnia                                                                     |
| E 219                                                | Derivato sodico del 4-idrossibenzoato di metile                   | Animali da compagnia                                                                     |
| E 222                                                | Bisolfito di sodio                                                | Cani; Gatti                                                                              |
| E 223                                                | Metabisolfito di sodio                                            | Cani; Gatti                                                                              |
| E 285                                                | Acido metilpropionico                                             | Ruminanti dall'inizio della ruminazione                                                  |
| <b>Regolatori dell'acidità</b>                       |                                                                   |                                                                                          |
| E 210                                                | Acido benzoico                                                    | Suini da ingrasso                                                                        |
| E 340 iii)                                           | Ortofosfato tripotassico                                          | Gatti; Cani                                                                              |
| E 350 i)                                             | Malato di sodio (sale dell'acido DL-malico o dell'acido L-malico) | Gatti; Cani                                                                              |
| E 507                                                | Acido cloridrico                                                  | Gatti; Cani                                                                              |
| E 513                                                | Acido solforico                                                   | Gatti; Cani                                                                              |
| <b>Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti</b> |                                                                   |                                                                                          |
| E 567                                                | Clinoptilolite di origine vulcanica                               | Conigli                                                                                  |
| E 598                                                | Aluminati di calcio sintetico                                     | Vacche da latte; Bovini da ingrasso; Vitelli; Agnelli; Capretti; Pollame; Conigli; Suini |
| <b>Coloranti compresi i pigmenti</b>                 |                                                                   |                                                                                          |
| <b>Carotenoidi e xantofille</b>                      |                                                                   |                                                                                          |
| E 161b                                               | Luteina                                                           | Cani e gatti                                                                             |
| E 160c                                               | Capsantina                                                        | Tacchini                                                                                 |

| Numero di identificazione | Additivo                                                            | Specie o categoria di animali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 161c                    | Criptoxantina                                                       | Pollame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E 160e                    | Beta-apo-8'-carotenale                                              | Pollame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E 161 g                   | Cantaxantina                                                        | Tutte le specie e gli impieghi ad eccezione di:<br>— Polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) ii)<br>— Pollame da uova e pollame allevato per la produzione di uova per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) ii)<br>— Uccelli ornamentali e pesci ornamentali per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) iii) |
| E 161 j                   | Astaxantina                                                         | Tutte le specie ad eccezione di:<br>— Salmoni e trote per impieghi appartenenti ai gruppi funzionali 2 a) i) e 2 a) iii)<br>— Pesci ornamentali per impieghi appartenenti al gruppo funzionale 2 a) i)                                                                                                                                                                                             |
| E 161z                    | <i>Phaffia rhodozyma</i> a forte tenore di astaxantina (ATCC 74219) | Salmoni; Trote                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### Altri coloranti

|        |                       |                                               |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| E 155  | Bruno HT              | Gatti; Cani                                   |
| E 104  | Giallo di chinolina   | Animali destinati alla produzione di alimenti |
| E 122  | Azorubina, carmoisina | Tutte le specie ad eccezione di gatti e cani  |
| E 160b | Bissina               | Tutte le specie ad eccezione di cani e gatti  |

#### Emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti

|       |                     |                                                                                                                                                                                         |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 401 | Alginato di sodio   | Tutte le specie ad eccezione dei pesci; Animali da compagnia e altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali da pelliccia non destinati alla produzione di alimenti) |
| E 403 | Alginato di ammonio | Tutte le specie o categorie di animali ad eccezione dei pesci da acquario                                                                                                               |
| E 406 | Agar-agar           | Tutte le specie ad eccezione degli animali da compagnia e di altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali da pelliccia non destinati alla produzione di alimenti)   |

| Numero di identificazione | Additivo                                                                                 | Specie o categoria di animali                                                                                                                                                         |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 407                     | Carragenina                                                                              | Tutte le specie ad eccezione degli animali da compagnia e di altri animali non destinati alla produzione di alimenti (animali da pelliccia non destinati alla produzione di alimenti) |
| E 418                     | Gomma di gellano                                                                         | Cani; Gatti                                                                                                                                                                           |
| E 488                     | Esteri gliceropolietilenglicolici di acidi grassi del sego                               | Vitelli                                                                                                                                                                               |
| E 489                     | Eteri del poliglicerolo con alcoli ottenuti per riduzione degli acidi oleico e palmitico | Vitelli                                                                                                                                                                               |
| E 498                     | Esteri parziali di poliglicerolo di acidi grassi di ricino policondensati                | Cani                                                                                                                                                                                  |
|                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |

#### Enzimi

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| E 1600 | 3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)                                                                                                                                                                                                           | Suinetti; Suini da ingrasso; Scrofe; Polli da ingrasso; Galline ovaiole |
| E 1600 | 3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 114.94)                                                                                                                                                                                                           | Tacchini da ingrasso                                                    |
| E 1605 | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 520.94)                                                                                                                                                                                             | Polli da ingrasso                                                       |
| E 1608 | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4 prodotte da <i>Humicola insolens</i> (DSM 10442)                                                                                                                                                              | Polli da ingrasso                                                       |
| E 1609 | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4 prodotte dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) (confettato, solido e liquido)                                                                                                                           | Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso; Suinetti (svezzati)            |
| E 1609 | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8/Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4 prodotte dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94) (in granuli)                                                                                                                                             | Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso; Suinetti (svezzati)            |
| E 1610 | Endo-1,4-beta-glucanasi/EC 3.2.1.4/Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotte dall' <i>Aspergillus niger</i> (CBS 600.94)                                                                                                                                                          | Polli da ingrasso                                                       |
| E 1611 | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)/Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135)/Poligalatturonasi/EC 3.2.1.15 prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) | Suini da ingrasso                                                       |

| Numero di identificazione | Additivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Specie o categoria di animali                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 1614                    | 6-Fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dall' <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 11857)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Polli da ingrasso; Galline ovaiole; Tacchini da ingrasso; Suinetti; Suini da ingrasso; Scrofe |
| E 1615                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CNCM MA 6-10 W)                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polli da ingrasso                                                                             |
| E 1618                    | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 270.95)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso                                                       |
| E 1619                    | ALFA-amilasi/EC 3.2.1.1/Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotte da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)                                                                                                                                                                                                                                                  | Polli da ingrasso                                                                             |
| E 1622                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6/Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotte da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (CBS 357.94)                                                                                                                                                                                                                                     | Polli da ingrasso                                                                             |
| E 1623                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)                                                                                              | Polli da ingrasso                                                                             |
| E 1624                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135) e alfa-amilasi/EC 3.2.1.1 prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)                                                                                      | Suinetti (svezzati)                                                                           |
| E 1625                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135), alfa-amilasi/EC 3.2.1.1 prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) e poligalatturonasi/EC 3.2.1.15 prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) | Suinetti (svezzati)                                                                           |
| E 1626                    | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)                                                                                                                                                                                                | Suinetti (svezzati)                                                                           |
| E 1627                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105)                                                                                                                                                                         | Suini da ingrasso                                                                             |

| Numero di identificazione | Additivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Specie o categoria di animali                             |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| E 1628                    | Endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Suinetti (svezzati); Suini da ingrasso; Polli da ingrasso |
| E 1629                    | Endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)                                                                                                                                                                                          | Polli da ingrasso                                         |
| E 1630                    | Endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)                                                                                                                                                                                                                 | Polli da ingrasso                                         |
| E 1631                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (IMI SD 135)                                                                                                                                                                                         | Polli da ingrasso                                         |
| E 1632                    | 3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polli da ingrasso; Suinetti (svezzati); Suini da ingrasso |
| E 1633                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasì/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)                                                                                                               | Polli da ingrasso                                         |
| E 1634                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Aspergillus niger</i> (CBS 39199)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Polli da ingrasso                                         |
| E 1635                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Polli da ingrasso                                         |
| E 1636                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94/EC 3.2.1.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Suinetti (svezzati); Polli da ingrasso                    |
| E 1637                    | Endo-1,4-beta-xilanasì prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105)/EC 3.2.1.8 e endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 e alfa-amilasi prodotte da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553)/EC 3.2.1.1; subtilisina prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)/EC 3.4.21.62 e poligalatturonasi prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94)/EC 3.2.1.15 | Polli da ingrasso                                         |

| Numero di identificazione | Additivo                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specie o categoria di animali                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| E 1638                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e alfa-amilasi/EC 3.2.1.1 prodotta da <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> (DSM 9553) | Suinetti (svezzati)                                                                           |
| E 1639                    | 3-Fitasi prodotta da <i>Hansenula polymorpha</i> (DSM 15087)                                                                                                                                                                                                                      | Polli da ingrasso; Tacchini da ingrasso; Galline ovaiole; Suinetti; Suini da ingrasso; Scrofe |
| E 1640                    | 6-Fitasi prodotta da <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233)/EC 3.1.3.26                                                                                                                                                                                                     | Polli da ingrasso                                                                             |
| E 1641                    | Endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (MUCL 39203)/EC 3.2.1.8                                                                                                                                                                                     | Polli da ingrasso                                                                             |

#### Microrganismi

|        |                                                                                                   |                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| E 1704 | <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CBS 493.94                                                        | Vitelli             |
| E 1706 | <i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134, <i>Lactobacillus rhamnosus</i> DSM 7133                     | Suinetti (svezzati) |
| E 1709 | <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 53519, <i>Enterococcus faecium</i> ATCC 55593 (nel rapporto 1/1) | Polli da ingrasso   |
| E 1714 | <i>Lactobacillus farciminis</i> CNCM MA 67/AR                                                     | Suinetti (svezzati) |

#### Sostanze chimicamente ben definite con effetto biologico analogo alle vitamine

|       |                                                                        |                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3a900 | Inositolo                                                              | Tutte le specie ad eccezione dei pesci e dei crostacei                                                                                                                          |
| —     | Acidi grassi omega-6 insaturi essenziali (come acido ottadecadienoico) | Tutte le specie ad eccezione di suini da ingrasso; Scrofe da riproduzione; Scrofe, a beneficio dei suinetti; Vacche da riproduzione; Vacche da latte per la produzione di latte |
| 3a370 | Taurina                                                                | Tutte le specie ad eccezione dei canidae, felidae, mustelidae e pesci carnivori                                                                                                 |
| E 670 | Vitamina D <sub>2</sub>                                                | Suini; Suinetti; Bovini; Ovini; Vitelli; Equini; Altre specie o categorie di animali ad eccezione del pollame e dei pesci                                                       |

#### Urea e suoi derivati

|        |                            |                                         |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1.2. | Biureto, tecnicamente puro | Ruminanti dall'inizio della ruminazione |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------|

| Numero di identificazione | Additivo                             | Specie o categoria di animali           |
|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 2.1.3.                    | Fosfato di urea, tecnicamente puro   | Ruminanti dall'inizio della ruminazione |
| 2.1.4.                    | Diureidoisobutano, tecnicamente puro | Ruminanti dall'inizio della ruminazione |

**Sostanze aromatizzanti e stimolanti dell'appetito****Prodotti naturali e prodotti sintetici corrispondenti**

|  |                                                                |                 |
|--|----------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | n. CAS 134-20-3/antranilato di metile/n. Flavis: 09.715        | Specie avicole  |
|  | n. CAS 85-91-6/N-metilantranilato di metile/n. Flavis: 09.781  | Specie avicole  |
|  | n. CAS 93-28-7/acetato di eugenile/n. Flavis: 09.020           | Pollame e pesci |
|  | n. CAS 97-53-0/eugenolo/n. Flavis: 04.003                      | Pesci           |
|  | n. CAS 107-85-7/3-metilbutilammina/n. Flavis: 11.001           | Galline ovaiole |
|  | n. CAS 75-50-3/trimetilammina/n. Flavis: 11.009                | Galline ovaiole |
|  | n. CAS 6627-88-9/4-allil-2,6-dimetossifenolo/n. Flavis: 04.051 | Pesce e pollame |
|  | n. CAS 593-81-7/cloridrato di trimetilammina/n. Flavis: 11.024 | Galline ovaiole |

## ALLEGATO II

## Additivi per mangimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2

| Numero di identificazione                             | Additivo                                                                                                                                                                                        | Specie o categoria di animali                |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Enzimi</b>                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| 11                                                    | Endo-1,4-betaglucanasi/EC 3.2.1.4 Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 e endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotte da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 74 252)                        | Galline ovaiole                              |
| 28                                                    | 3-Fitasi/EC 3.1.3.8 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 528.94)                                                                                                                          | Galline ovaiole                              |
| 30                                                    | Endo-1,3(4)-betaglucanasi/EC 3.2.1.6/Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotte da <i>Penicillium funiculosum</i> (IMI SD 101)                                                                  | Suinetti (svezati); Anatre da ingrasso       |
| 37                                                    | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e subtilisina/EC 3.4.21.62 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (ATCC 2107)                        | Galline ovaiole                              |
| 51                                                    | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Bacillus subtilis</i> (LMG S-15136)                                                                                                            | Suini da ingrasso                            |
| 60                                                    | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2105) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma longibrachiatum</i> (ATCC 2106) | Tacchini da ingrasso                         |
| 63                                                    | Endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 529.94) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Trichoderma reesei</i> (CBS 526.94)                 | Tacchini da ingrasso; Polli da ingrasso      |
| 64                                                    | Endo-1,3(4)-beta-glucanasi/EC 3.2.1.6 prodotta da <i>Aspergillus aculeatus</i> (CBS 589.94) e endo-1,4-beta-xilanasi/EC 3.2.1.8 prodotta da <i>Aspergillus oryzae</i> (DSM 10287)               | Polli da ingrasso; Suinetti (svezati)        |
| <b>Microrganismi</b>                                  |                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| 15                                                    | <i>Enterococcus faecium</i> NCIMB 11181                                                                                                                                                         | Polli da ingrasso                            |
| 24                                                    | <i>Kluyveromyces marxianus</i> var. <i>lactis</i> K1 BCCM/MUCL 39434                                                                                                                            | Vacche da latte                              |
| 25                                                    | <i>Lactobacillus acidophilus</i> DSM 13241                                                                                                                                                      | Cani, gatti                                  |
| <b>Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose</b> |                                                                                                                                                                                                 |                                              |
| E 764                                                 | Bromidrato di alofuginone 6 g/kg (Stenorol)                                                                                                                                                     | Pollastre allevate per la produzione di uova |
| E 766                                                 | Salinomicina sodica 120 g/kg (Sacox 120) (titolare dell'autorizzazione Huvepharma NV)                                                                                                           | Conigli da ingrasso                          |
| E 766                                                 | Salinomicina sodica 120 g/kg (Salinomax 120G) (titolare dell'autorizzazione Zoetis Belgium SA)                                                                                                  | Polli da ingrasso                            |

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1146 DELLA COMMISSIONE****del 28 giugno 2017****che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Casting Co., Ltd**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup> (nel seguito «regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA**

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 <sup>(2)</sup> (nel seguito «il regolamento controverso»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo a tassi compresi tra il 14,9 % e il 57,8 % sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10) e originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia. I componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e le cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio non rientrano nell'ambito di applicazione del dazio.

**Sentenza del Tribunale dell'Unione europea**

- (2) Il 12 giugno 2013 un produttore esportatore cinese che ha collaborato, Jinan Meide Casting Co., Ltd. (nel seguito «Jinan Meide» o «la ricorrente»), ha presentato un ricorso al Tribunale dell'Unione europea (nel seguito «il Tribunale») chiedendo l'annullamento del regolamento controverso nella parte in cui si applica alla ricorrente <sup>(3)</sup>.
- (3) Nella sentenza del 30 giugno 2016 il Tribunale ha statuito che i diritti della difesa della Jinan Meide erano stati violati in quanto la domanda di quest'ultima, intesa ad ottenere la comunicazione dei calcoli del valore normale effettuati utilizzando dati riservati del produttore del paese di riferimento, era stata respinta. Il produttore del paese di riferimento aveva autorizzato in via esclusiva la comunicazione dei suddetti dati, revocandone in tal modo la riservatezza. In particolare, il Tribunale ha concluso che la Commissione si è fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della ricorrente e ha sostenuto che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda non fosse stata respinta. Il Tribunale ha pertanto annullato il regolamento controverso nella parte in cui imponeva un dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, fabbricati dalla Jinan Meide.

**2. ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE**

- (4) A norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le istituzioni dell'Unione sono tenute a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 30 giugno 2016.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia e chiude altresì il procedimento nei confronti dell'Indonesia (GUL 129 del 13.5.2013, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Causa T-424/13 Jinan Meide Casting Co., Ltd/Consiglio.

- (5) Nella sentenza nella causa T-2/95 <sup>(1)</sup> («causa IPS») il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, l'annullamento di una delle fasi non comporta necessariamente l'annullamento di tutto il procedimento. La procedura antidumping è un esempio di procedura in più fasi. Di conseguenza, l'annullamento del regolamento controverso per quanto riguarda una parte non implica l'annullamento dell'intero procedimento precedente l'adozione di tale regolamento. Le istituzioni dell'UE hanno la possibilità di rimediare agli aspetti del regolamento controverso che hanno portato al suo annullamento senza modificare le parti non contestate che non sono interessate dalla sentenza della Corte di giustizia, come disposto nella causa C-458/98 P <sup>(2)</sup>.
- (6) Occorre osservare che, a parte la constatazione secondo la quale la Commissione si era fondata erroneamente sul motivo attinente alla necessità di rispettare la parità di trattamento per respingere la domanda della Jinan Meide, tutte le altre constatazioni esposte nel regolamento controverso, non contestate entro i termini stabiliti o contestate ma respinte o non esaminate nella sentenza del Tribunale e che dunque non hanno condotto all'annullamento del regolamento stesso, restano valide.
- (7) In seguito alla sentenza della Corte del 30 giugno 2016, la Commissione ha pubblicato un avviso <sup>(3)</sup> di riapertura parziale dell'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese. La riapertura era limitata all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide.
- (8) La Commissione ha informato ufficialmente la Jinan Meide, i rappresentanti del paese esportatore e l'industria dell'Unione in merito alla parziale riapertura dell'inchiesta. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso.
- (9) Dopo aver ricevuto le prime osservazioni, sono state contattate tutte le parti notoriamente interessate all'inchiesta iniziale dando loro la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.
- (10) Tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dai servizi della Commissione e/o dal consigliere-auditore.

## 2.1. Osservazioni delle parti interessate

- (11) La Commissione ha ricevuto osservazioni su vari aspetti dell'inchiesta dalla Jinan Meide, da altri produttori esportatori cinesi, da un produttore esportatore thailandese, da cinque produttori dell'Unione e da otto importatori indipendenti.

### 2.1.1. Osservazioni sulla riapertura

- (12) Secondo la Jinan Meide l'illecito commesso dalle istituzioni dell'Unione che ha condotto all'annullamento del regolamento controverso non può essere sanato e il procedimento dovrebbe essere chiuso senza reistituire alcun dazio antidumping a suo carico.
- (13) Come precedentemente affermato al considerando 4, nella causa IPS il Tribunale ha riconosciuto che, nei casi in cui un procedimento si compone di varie fasi amministrative, come i procedimenti antidumping, l'annullamento di una delle fasi non comporta l'annullamento di tutto il procedimento. Dal momento che le istituzioni dell'Unione sono tenute a conformarsi alla sentenza della Corte, ciò implica la possibilità di porre rimedio agli aspetti del regolamento controverso che ne hanno determinato l'annullamento lasciando immutate le parti non contestate. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (14) Un importatore non collegato ha sostenuto che dal punto di vista procedurale non fosse possibile riaprire un'indagine già conclusa in quanto si sarebbero prodotti errori sostanziali, per esempio l'accettazione di nuove informazioni dopo la chiusura di un caso, che costituirebbe una discriminazione nei confronti di tutte le altre parti interessate all'inchiesta i cui margini di dumping sarebbero diversi se quello della Jinan Meide venisse modificato. L'importatore ha sostenuto altresì che in tal modo si violerebbero il diritto dell'UE e le norme dell'OMC in quanto una misura antidumping non può essere applicata con effetto retroattivo;

<sup>(1)</sup> Causa T-2/95, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 1998, II-3939.

<sup>(2)</sup> Causa C-458/98 P, *Industrie des poudres sphériques (IPS)*/Consiglio, Racc. 2000, I-08147.

<sup>(3)</sup> GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.

- (15) inoltre ha preteso che una riapertura non sarebbe ammissibile in virtù del regolamento di base.
- (16) La stessa parte ha inoltre affermato che la Commissione non può intervenire per dare esecuzione a una sentenza della Corte riguardante un regolamento del Consiglio in quanto la Commissione non era parte nella causa T-424/13. A suo dire la Commissione dovrebbe ricevere istruzioni formali dal Consiglio per riavviare il procedimento.
- (17) Emerge chiaramente dalla sentenza nelle cause riunite C-283/14 e C-284/14 <sup>(1)</sup> che le istituzioni dell'UE possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità riscontrate dai tribunali europei, anche se ciò non è esplicitamente previsto nel regolamento di base. Le istituzioni dell'UE infatti sono tenute ad adottare le misure necessarie per porre rimedio alle irregolarità. Nel caso di specie la Commissione, in qualità di autorità incaricata dell'inchiesta, ha provveduto alla riapertura per dare esecuzione alla sentenza della Corte. La riapertura della presente inchiesta si attiene alle procedure giuridiche imposte dal regolamento di base, secondo il quale è la Commissione che provvede all'adozione dell'atto, previa consultazione degli Stati membri nel quadro della procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base. Le argomentazioni sono state quindi respinte.
- (18) Un importatore ha affermato che non era chiaro in quale misura una riapertura potesse essere svolta a norma dell'attuale regolamento di base poiché sembrava che la Commissione volesse proseguire l'inchiesta come se si riprendesse dal momento in cui il regolamento (CE) n. 1225/2009 <sup>(2)</sup> del Consiglio era ancora in vigore.
- (19) Il diritto applicabile alla presente nuova inchiesta è il regolamento (CE) n. 1225/2009, che era il diritto sostanziale vigente al momento dell'adozione del regolamento annullato dalla Corte. In ogni caso, il regolamento (UE) 2016/1036 costituisce una codificazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 e successive modifiche. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (20) Un produttore esportatore della Thailandia ha sostenuto che la Commissione deve istituire nuovamente il dazio del 40,8 % a carico della Jinan Meide senza modifiche, in quanto il Tribunale non ha censurato le constatazioni sostanziali, ma ha rilevato un'irregolarità procedurale. Tale produttore esportatore ha inoltre sostenuto che il riesame sostanziale può riguardare soltanto il calcolo del valore normale per la Jinan Meide e che tutte le altre constatazioni esposte nel regolamento controverso dovrebbero sussistere in quanto, nella sentenza del Tribunale, nulla indica che il rimedio del vizio procedurale debba comportare modifiche sostanziali al calcolo del valore normale per la Jinan Meide.
- (21) Nella sentenza che ha portato alla presente riapertura, il Tribunale ha statuito che non si poteva escludere che l'esito dell'inchiesta sarebbe stato diverso se la domanda di divulgazione dei dati riservati del produttore del paese di riferimento non fosse stata respinta. La riapertura deve pertanto esaminare le possibili ripercussioni sulla sostanza dell'inchiesta. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (22) Un importatore indipendente ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha presentato osservazioni in merito alla riapertura e che il fatto induce a supporre che non vi sia interesse dell'Unione alla riapertura dell'inchiesta.
- (23) L'assenza di osservazioni da parte di una data categoria di operatori non può di per sé condurre a conclusioni sul merito di un'inchiesta. Ad ogni modo, cinque produttori dell'Unione hanno chiesto alla Commissione di reistituire senza indugio il dazio antidumping a carico della Jinan Meide e addirittura di registrare le importazioni per un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi, onde limitare il danno che la situazione attuale comporta per i produttori dell'Unione. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

#### 2.1.2. Osservazioni sul calcolo del valore normale

- (24) La Jinan Meide ha sostenuto che avrebbe dovuto ottenere un totale accesso a tutte le informazioni trasmesse dal produttore del paese di riferimento e tutto il tempo necessario per presentare le proprie osservazioni. Tutte le informazioni in questione sono state messe a disposizione della Jinan Meide, alla quale è stato concesso un periodo di tempo per presentare osservazioni oltre i termini previsti nel regolamento di base, oltre a numerose audizioni con il gruppo incaricato del caso e con il consigliere-auditore. Una volta a conoscenza delle informazioni riservate e dei calcoli del dumping, la Jinan Meide ha inviato osservazioni oltre i termini fissati a tal fine e tuttavia tali osservazioni sono state prese in considerazione.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 28 gennaio 2016, cause riunite C-283/14 e C-284/14, *Grünwald Logistik Service GmbH*, punto 52.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

- (25) La Jinan Meide ha sostenuto che si sarebbe dovuto procedere ad una verifica delle normali operazioni commerciali, poiché il produttore del paese di riferimento non era stato in grado di fornire un costo di produzione attendibile per ogni tipo di prodotto simile. Un importatore ha sostenuto tale punto di vista, poiché una ripartizione dei costi sulla base del volume d'affari presuppone che lo stesso margine di profitto sia generato per tutti i tipi di prodotto, cosa che, ad opinione dell'importatore, condurrebbe a un risultato inattendibile.
- (26) La Commissione però verifica sempre le normali operazioni commerciali nelle sue indagini e proprio il caso esposto dalla Jinan Meide è previsto all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base nel quale si precisa che di preferenza, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata in funzione del volume d'affari. A tale proposito si osserva che i costi sono stati ripartiti sulla base del volume d'affari e nessuna delle parti interessate ha proposto un altro metodo più adatto. La decisione di ripartire i costi sulla base del volume d'affari e di procedere ad una verifica delle normali operazioni commerciali è stata pertanto mantenuta.
- (27) La Jinan Meide aveva chiesto che i tipi di prodotto venduti dal produttore del paese di riferimento in quantità inferiori a 200 kg fossero esclusi dal calcolo del valore normale a motivo dell'inattendibilità dei loro prezzi. Si osserva che la Jinan Meide durante l'inchiesta iniziale aveva sostenuto che il test di rappresentatività del 5 % non va effettuato quando il valore normale è stabilito in un paese di riferimento. La Commissione, all'epoca, aveva accolto tale obiezione. La richiesta di non prendere in considerazione le vendite dei tipi di prodotto venduti in quantità inferiori a 200 kg è respinta. Il prezzo di vendita per tipo di prodotto simile venduto in quantità inferiori a 200 kg infatti non può essere ritenuto inattendibile essendo stato verificato e giudicato attendibile quanto qualunque altro prezzo di vendita.
- (28) Un importatore ha appoggiato il punto di vista della Jinan Meide sostenendo che la volatilità dei prezzi dei tipi di prodotto a vendita difficile sarebbe elevata. Ciò significherebbe che determinati tipi di prodotto avrebbero una qualità molto simile e una struttura di costo analoga, ma sarebbero venduti a prezzi molto diversi. La Commissione ha stabilito tuttavia che, rispetto al produttore del paese di riferimento, la volatilità dei prezzi è elevata per tutti i tipi di prodotto, anche per quelli a vendita facile. L'elevata volatilità dei prezzi addotta, pertanto, non può essere utilizzata come ragione per escludere i tipi di prodotto a vendita difficile dal calcolo del dumping. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (29) La Jinan Meide ha inoltre asserito che, avendo la Commissione ripartito i costi del produttore del paese di riferimento sulla base del volume d'affari, nel caso in cui i tipi comparabili del prodotto simile nel paese di riferimento erano venduti in quantitativi inferiori a 200 kg, il valore normale non si sarebbe dovuto calcolare, bensì, in quel caso, il valore normale avrebbe dovuto essere stabilito sulla base dei prezzi di altri tipi simili venduti in quantità maggiori. Tale asserzione è stata parimenti respinta, dato che la ripartizione dei costi totali sulla base del volume d'affari è conforme all'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base e le argomentazioni della Jinan Meide non erano sufficienti per giustificare una diversa metodologia nel caso di specie.

#### *2.1.3. Osservazioni relative al confronto tra valore normale e prezzo all'esportazione*

- (30) La Jinan Meide ha richiesto adeguamenti riguardanti i dati del produttore del paese di riferimento relativi a crediti, spese d'imballaggio, stadio commerciale, spese bancarie, trasporti interni, note di credito, imposte indirette, assistenza tecnica, uso di materie prime diverse e diversa produttività della manodopera.
- (31) La Commissione ha accettato l'obiezione per quanto riguarda il trasporto interno e i costi del credito relativi a un unico cliente del produttore del paese di riferimento e ha applicato i debiti adeguamenti nel calcolo del dumping praticato dalla Jinan Meide.
- (32) Per quanto riguarda le affermazioni circa la differenza nella produttività della manodopera e l'impiego di materie prime diverse, la Jinan Meide sosteneva che la minore produttività per lavoratore e l'utilizzo di materie prime diverse risultassero in un moderato aumento dei costi del produttore del paese di riferimento rispetto ai suoi. Va notato a tal riguardo innanzitutto che, nonostante le differenze di efficienza o di produttività che possono esistere tra imprese, il principio guida nei calcoli dei dazi antidumping è garantire la comparabilità tra i prezzi all'esportazione e il valore normale e ciò non richiede una perfetta simmetria tra la situazione di un produttore di un paese di riferimento e quella di un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato. In effetti, è necessario un adeguamento solo per le differenze riguardanti fattori che incidono sui prezzi e sulla comparabilità dei prezzi esistenti tra un produttore di un paese di riferimento e un produttore esportatore di un paese non retto da un'economia di mercato.
- (33) Le altre asserzioni non erano avvalorate da elementi di prova raccolti in loco e presenti nel fascicolo e sono state pertanto respinte.

## 2.2. Altri fatti rilevanti

- (34) Durante la preparazione delle conclusioni definitive riguardanti la Jinan Meide, la Commissione ha individuato un errore materiale nel calcolo del dumping relativo alla Jinan Meide. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel testo del regolamento provvisorio <sup>(1)</sup> e di quello definitivo <sup>(2)</sup>, a causa di un errore materiale l'adeguamento per imposte indirette non è stato applicato al momento delle conclusioni definitive per quanto riguarda la Jinan Meide, ma solo in fase provvisoria. Per ragioni di buona amministrazione, questo errore è stato corretto.

## 2.3. Comunicazioni ai soggetti interessati

- (35) Il 12 aprile 2017 la Commissione ha informato tutte le parti interessate delle conclusioni di cui sopra, sulla base delle quali si intendeva proporre di reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio provenienti dalla Jinan Meide, sulla base dei dati raccolti e trasmessi in relazione all'inchiesta iniziale.
- (36) La Jinan Meide e tre importatori indipendenti hanno asserito che la Commissione non poteva procedere alla rettifica dell'errore materiale (per quanto concerne l'adeguamento per le imposte indirette nel calcolo del margine di dumping) nell'ambito dell'attuale riapertura, poiché l'errore non era connesso all'esecuzione della sentenza del Tribunale. La Jinan Meide ha chiesto e ottenuto una audizione presso il consigliere-auditore. Due importatori indipendenti hanno sostenuto che alla Commissione è impedito mettere il produttore esportatore in una posizione peggiore di quella inizialmente constatata.
- (37) La Jinan Meide ha ribadito che la Commissione avrebbe dovuto trattare i tipi di prodotto venduti dal paese di riferimento in un volume di vendite inferiore a 200 kg come tipi di prodotto quasi corrispondenti o non corrispondenti e che essa non può basarsi su costi inattendibili per escludere le vendite dalla determinazione del valore normale.
- (38) La Jinan Meide ha contestato la decisione della Commissione di respingere le sue richieste di adeguamento per quanto riguarda lo stesso stadio commerciale, le spese d'imballaggio, i costi del credito, le spese di assicurazione nazionali e le differenze di materie prime e produttività.
- (39) La Jinan Meide ha sostenuto che non deve esserle imposto alcun dazio a causa delle presunte violazioni procedurali e di altre irregolarità in tali procedimenti. In tale contesto la società ha sostenuto che un errore nella comunicazione del 23 dicembre 2016 poneva il dubbio se la Commissione avesse comunicato la versione riservata del calcolo effettuato nella fase definitiva dell'inchiesta iniziale e ha sostenuto che la comunicazione non spiegava le asserite differenze rispetto al calcolo effettuato nel corso dell'inchiesta iniziale. La società ha inoltre sostenuto che la Commissione si è rifiutata di rivelare certi elementi nonostante le sue ripetute richieste. Essa inoltre ha affermato che le obiezioni sollevate nella causa T-424/13, ma non trattate dal Tribunale, restavano valide e che continuavano ad inficiare le misure nel caso in cui fossero nuovamente applicate.
- (40) La Commissione ribadisce che durante la preparazione delle conclusioni definitive per quanto riguarda la Jinan Meide, essa ha individuato un errore materiale relativo all'adeguamento per le imposte indirette nel calcolo del dumping riguardante la Jinan Meide e che, per ragioni di buona amministrazione, ha proposto di correggere questo errore in quella fase e ha dato comunicazione della proposta a tutte le parti interessate nelle debite modalità.
- (41) Dopo aver esaminato tutte le argomentazioni avanzate, la Commissione ha deciso di accogliere l'obiezione della Jinan Meide e di non correggere l'errore materiale. La Commissione, a seguito del parere del consigliere-auditore, ha ritenuto che non sussiste un divieto di *reformatio in peius* nell'ambito della riapertura di una procedura di difesa commerciale, vale a dire che un soggetto interessato parte in causa nella riapertura di una procedura di difesa commerciale può trovarsi in una posizione meno favorevole di quella in cui si trovava precedentemente alla riapertura. La Commissione ha tuttavia concluso che, nel caso di specie, l'ambito della riapertura doveva essere limitato alla comunicazione dei dati del paese di riferimento, al ricevimento delle osservazioni di tutte le parti interessate e, se necessario, alla conseguente revisione dei dazi. Poiché l'errore di calcolo relativo al rimborso IVA per le vendite all'esportazione, e in particolare all'aliquota per il rimborso IVA, non è connesso ai dati del produttore del paese di riferimento, si ritiene che la suddetta correzione esuli dell'ambito della nuova inchiesta.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) n. 1071/2012 della Commissione, del 14 novembre 2012, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia (GUL 318 del 15.11.2012, pag. 10, considerando 67).

<sup>(2)</sup> Cfr. il considerando 19 che conferma il considerando 67 del regolamento provvisorio.

- (42) Il 29 maggio 2017 la Commissione ha inviato il documento di informazione aggiuntivo che informa le parti interessate della sua decisione di non correggere l'errore materiale di cui al considerando 34. La Commissione ha ricevuto osservazioni da un solo importatore, il quale ha ribadito di non essere in grado di esprimersi sugli adeguamenti data la limitata comunicazione dei dati agli importatori. Di conseguenza, in assenza di argomenti in senso contrario, le conclusioni relative agli adeguamenti sono confermate.
- (43) Per quanto riguarda i tipi di prodotto venduti in quantitativi inferiori a 200 kg, la Jinan Meide menziona le conclusioni dell'Avvocato generale nella causa Goldstar <sup>(1)</sup> le quali recitano quanto segue: «l'argomento [...] secondo cui prezzi praticati sul mercato interno consentono un valido confronto solo se le vendite effettuate in questo mercato hanno raggiunto un volume adeguato in termini assoluti, è dettato dalla circostanza che i prezzi interni possono variare da un punto all'altro di vendita. Per di più, questi prezzi possono fluttuare nel corso di un solo e stesso periodo di riferimento.» e «[...] per essere rappresentativa, tale media ponderata deve riposare su un quantitativo minimo di vendite.».
- (44) A tale proposito si osserva che l'Avvocato generale nella frase successiva prosegue le sue conclusioni affermando che «[q]uesto però non significa che, oltre al limite d'irrilevanza (5 %) relativo, soprammenzionato — calcolato, nel caso in esame, modello per modello — le istituzioni comunitarie debbano utilizzare anche un limite d'irrilevanza assoluto. La fissazione di un limite assoluto a carattere generale non avrebbe molto senso, dato che un valore assoluto è strettamente legato alla natura del prodotto di cui trattasi [...]» Le conclusioni dell'Avvocato generale quindi confermano di fatto che non è necessario fissare un limite assoluto, analogo a quello preteso dalla Jinan Meide di 200 kg.
- (45) Per quanto riguarda la questione delle fluttuazioni dei prezzi, di cui al considerando 28, tale fenomeno colpisce tutti i tipi di prodotto e non solo i tipi di prodotto venduti in quantitativi inferiori a 200 kg.
- (46) Un importatore indipendente ha appoggiato l'argomentazione della Jinan Meide in merito alla rappresentatività dei prodotti a basso volume d'affari ribadendo le proprie osservazioni al riguardo e affermando genericamente che la posizione della Commissione contraddice la comune esperienza di mercato. L'affermazione della Commissione si basa su dati ottenuti dal produttore del paese di riferimento. Dal momento che questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata e alla luce dei precedenti considerando 28 e 42 e ss., la richiesta è respinta.
- (47) Per quanto riguarda l'affermazione relativa all'inattendibilità dei costi, la Jinan Meide ha sostenuto che la Commissione abbia infine fatto ricorso alla prima serie di dati presentati sui costi benché inizialmente considerasse che tale serie non fosse conforme alle norme. Tale affermazione non è confermata dai dati dell'inchiesta. La Commissione in realtà non ha mai ritenuto che la prima serie di dati sui costi non fosse conforme alle norme. Viste le circostanze quindi non è opportuno ignorare completamente i costi dichiarati dal produttore del paese di riferimento, come preteso dalla Jinan Meide.
- (48) Un importatore indipendente ha ribadito il punto di vista secondo il quale una ripartizione dei costi sulla base del volume d'affari presuppone che lo stesso margine di profitto sia generato per tutti i tipi di prodotto, cosa che contraddirebbe la logica di mercato osservata. Questa argomentazione non è stata ulteriormente suffragata. Come affermato nel precedente considerando 26, in conformità del regolamento di base, in mancanza di un metodo più appropriato, la ripartizione dei costi è effettuata in funzione del volume d'affari. I costi sono stati ripartiti sulla base del volume d'affari e nessuna delle parti interessate ha proposto un altro metodo più adatto. L'obiezione è pertanto respinta.
- (49) Per quanto riguarda l'adeguamento per transazione allo stesso stadio commerciale, la Jinan Meide ha ribadito che, per determinare se un adeguamento dello stadio commerciale sia giustificato, è sufficiente stabilire che esiste una differenza tra i prezzi medi per le diverse categorie di clienti. L'articolo 2, paragrafo 10, lettera d, punto i, del regolamento di base impone che vi siano «costanti ed evidenti differenze tra le funzioni e i prezzi del venditore per i diversi stadi commerciali» Un semplice confronto tra prezzi medi non è pertanto ritenuto sufficiente per stabilire una costante ed evidente differenza di prezzi. Al contrario, l'analisi del fascicolo mostra che tutti i tipi di clienti si trovano in tutti i segmenti della fascia di prezzo.
- (50) Un importatore indipendente ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un adeguamento per lo stadio commerciale, ma di non essere in grado di formulare ulteriori osservazioni per mancanza di accesso ai dati. Ha inoltre affermato di non poter formulare ulteriori osservazioni per mancanza di accesso al calcolo del margine di dumping. A tale riguardo si rammenta che incombe alla Commissione l'obbligo di proteggere le informazioni riservate trasmesse dalle parti interessate. Tutte le comunicazioni non riservate sono tuttavia

<sup>(1)</sup> Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-105/90, Goldstar Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, Racc. I-704, punto 11.

a disposizione delle parti interessate, che sono invitate a presentare le loro osservazioni. La Commissione osserva comunque che, come affermato al considerando 49, le informazioni disponibili hanno dimostrato nel caso di specie l'assenza di una costante ed evidente differenza dei prezzi applicati ai diversi tipi di clienti. Pertanto, un adeguamento dello stadio commerciale non sarebbe appropriato.

- (51) Per quanto riguarda la deduzione per il costo dei crediti, essa è stata concessa sulla base delle informazioni ricavabili dai documenti di vendita, sia nella sezione del prezzo all'esportazione sia in quella del valore normale. La Jinan Meide ha sostenuto che la deduzione a titolo del costo del credito nella sezione valore normale avrebbe dovuto essere effettuata in base al numero effettivo di giorni che intercorrono tra l'emissione della fattura e il saldo, in quanto la Commissione avrebbe effettuato una deduzione a titolo del costo del credito nella sezione delle vendite all'esportazione, anche quando sui documenti di vendita non era indicato alcun termine di pagamento. Visto il fascicolo dell'inchiesta, tale argomentazione non è stata avvalorata da alcun elemento di prova e nemmeno la Jinan Meide, dal canto suo, è stata in grado di fornire elementi di prova a sostegno della sua tesi. Si è stabilito inoltre che sia nella sezione valore normale che in quella prezzo all'esportazione, il saldo effettivo è spesso avvenuto dopo la scadenza del termine di pagamento indicato sui documenti di vendita. Calcolare la deduzione a titolo del costo del credito in base alla data del saldo effettivo nella sezione valore normale e in base alle informazioni contenute nei documenti di vendita nella sezione prezzo all'esportazione non sarebbe quindi un confronto equo. La Commissione ha pertanto ritenuto valido il metodo da lei adottato per stabilire la deduzione a titolo del costo del credito in base alle informazioni ricavabili dai documenti di vendita, sia per il valore normale sia per il prezzo all'esportazione.
- (52) Per quanto riguarda la deduzione per i costi d'imballaggio, la Jinan Meide ha ribadito che la ripartizione dei costi d'imballaggio non era corretta e quindi la deduzione era irrisoria e irragionevole. La società non ha tuttavia ulteriormente suffragato la propria argomentazione, in particolare non ha specificato perché la detrazione sarebbe irragionevolmente irrisoria. La Commissione ha pertanto ritenuto valido il proprio metodo riguardo la deduzione per i costi d'imballaggio.
- (53) La Commissione infine respinge le affermazioni della Jinan Meide in merito a presunte violazioni procedurali e altre irregolarità dei procedimenti in parola. La Commissione ha osservato tutti i principi e ha rispettato tutte le fasi procedurali. Ha riaperto l'inchiesta, ha comunicato i dati del paese di riferimento in esecuzione della sentenza della Corte e ha rivisto di conseguenza l'aliquota del dazio a carico della Jinan Meide. In tutte le fasi dell'inchiesta, le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni e di essere sentite nel corso di un'audizione. Di fatto, nel corso dell'intera procedura, la Commissione ha dato prova di trasparenza e buona volontà, organizzando riunioni a richiesta della Jinan Meide per chiarimenti e audizioni. La Commissione ha chiarito il problema tecnico relativo a un file Excel errato con calcoli che hanno comportato le incoerenze riportate dalla Jinan Meide. Tale errore, in ogni caso, non ha inciso in alcun modo sul margine di dumping ed è stato immediatamente corretto. La Commissione ha comunicato alla Jinan Meide tutte le informazioni riservate, compreso il fascicolo riservato con le cifre utilizzate nel 2013 per il calcolo del margine di dumping. Per quanto riguarda le domande formulate dinanzi al Tribunale, ma non trattate nella sentenza, la Commissione contesta tutte le presunte illegittimità indicate da Jinan Meide. La Commissione ha adempiuto il suo obbligo di esecuzione della sentenza risolvendo le illegittimità rilevate dal Tribunale e su tale base nega la sussistenza delle violazioni procedurali asserite da Jinan Meide e ribadisce di aver rispettato tutti i principi e gli obblighi procedurali, consentendo alla Jinan Meide (e alle altre parti interessate) di esercitare i suoi diritti procedurali nel corso dell'inchiesta.
- (54) La Jinan Meide ha inoltre risollevato la questione della differenza di produttività della manodopera e dell'impiego di materie prime diverse, senza tuttavia fornire ulteriori argomentazioni o nuovi elementi di prova a tale riguardo. Questa posizione è stata condivisa da un importatore indipendente. Tali argomenti sono oggetto del considerando 32.
- (55) Un importatore indipendente ha ribadito che la riapertura non era compatibile con le disposizioni del regolamento di base. Come affermato nel considerando 17, emerge chiaramente dalla sentenza nelle cause riunite C-283/14 e C-284/14 <sup>(1)</sup> che le istituzioni dell'UE possono riaprire un'inchiesta antidumping per porre rimedio alle irregolarità riscontrate dai giudici europei, anche se ciò non è esplicitamente previsto nel regolamento di base. Le istituzioni dell'UE infatti sono tenute ad adottare le misure necessarie per porre rimedio alle illegittimità. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (56) Un altro importatore indipendente ha sottolineato gli effetti negativi dei dazi antidumping (ripercussioni sulla redditività e sul volume d'affari nonché nuove condizioni di mercato, vale a dire nuovi prezzi, nuove fonti di approvvigionamento). Come indicato al considerando 41, l'ambito della presente riapertura era limitato all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide, nella fattispecie la comunicazione alla Jinan Meide dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.

<sup>(1)</sup> Sentenza del 28 gennaio 2016, cause riunite C-283/14 e C-284/14, *Grünwald Logistik Service GmbH* ECLI:EU:C:2016:57, punto 52.

- (57) Un importatore indipendente ha asserito che la modifica (un presunto aumento) dell'aliquota del dazio rendeva necessaria una rivalutazione delle ripercussioni del dazio antidumping su importatori e utilizzatori. Come indicato nel considerando 41, la Commissione non ha corretto l'errore materiale relativo al rimborso IVA perché si è ritenuto che esulasse dell'ambito della riapertura dell'inchiesta. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (58) La stessa parte ha inoltre affermato che la Commissione avrebbe dovuto effettuare un riesame intermedio poiché il periodo dell'inchiesta iniziale risaliva a più di cinque anni addietro. L'ambito della riapertura è stato chiaramente definito nell'avviso di riapertura <sup>(1)</sup>. Una riapertura e un riesame intermedio sono strumenti con scopi diversi e nello specifico l'obiettivo della suddetta riapertura era l'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide. Un riesame intermedio invece è uno strumento con condizioni giuridiche chiaramente definite, in particolare è volto al riesame delle misure in vigore a causa di un mutamento di circostanze di carattere duraturo. L'asserzione è stata pertanto respinta.
- (59) Infine, una parte ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto analizzare le domande formulate nel procedimento giurisdizionale anche se non erano state trattate dal Tribunale, per evitare ulteriori controversie. La Commissione osserva che l'ambito della presente riapertura era limitato all'esecuzione della sentenza del Tribunale per quanto riguarda la Jinan Meide, nella fattispecie la comunicazione alla Jinan Meide dei dati riservati del produttore del paese di riferimento. L'asserzione è stata pertanto respinta.

#### 2.4. Conclusione

- (60) Il confronto tra il prezzo all'esportazione medio ponderato e il valore normale medio ponderato ricalcolato per tipo di prodotto franco fabbrica ha dimostrato l'esistenza di dumping. Il margine di dumping stabilito, espresso come percentuale del prezzo all'importazione cif frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 39,2 %.
- (61) La Commissione ha tenuto conto delle osservazioni presentate dalle parti e ha concluso che l'esecuzione della sentenza del Tribunale doveva assumere la forma di una nuova comunicazione alla Jinan Meide delle conclusioni definitive del 15 marzo 2013, corredata di ulteriori informazioni sui calcoli relativi al valore normale effettuati utilizzando i dati riservati del produttore del paese di riferimento. A seguito della nuova comunicazione, la Commissione ha ricevuto ed esaminato le osservazioni della Jinan Meide e di altre parti interessate. Sulla base di tale valutazione e delle considerazioni richiamate ai precedenti considerando da 40 a 58, la Commissione ritiene opportuno reistituire il dazio antidumping sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, esclusi i componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile non dotate di coperchio, fabbricati dalla Jinan Meide.

### 3. RICHIESTA DI REGISTRAZIONE

- (62) L'industria dell'Unione, rappresentata dai cinque produttori dell'Unione ancora attivi, ha dichiarato che la situazione verificatasi dopo l'annullamento del dazio antidumping a carico della Jinan Meide giustifica una registrazione delle importazioni. La richiesta è stata reiterata in seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive.
- (63) A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, l'unico scopo di tale registrazione è comunque l'eventuale riscossione retroattiva dei dazi. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi non sono tuttavia soddisfatte nel caso di specie. Una registrazione delle importazioni non è pertanto giustificata.

### 4. CONCLUSIONE

- (64) In base a quanto precede, la Commissione ha ritenuto opportuno istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese e fabbricati dalla Jinan Meide ad un'aliquota del 39,2 %

<sup>(1)</sup> GU C 398 del 28.10.2016, pag. 57.

**Durata delle misure**

- (65) La presente procedura non modifica la data di scadenza delle misure istituite dal regolamento controverso, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (66) Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati, di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati al codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307 19 10 10), originari della Repubblica popolare cinese (PRC) e fabbricati dalla Jinan Meide (codice addizionale TARIC B336)
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è del 39,2 %.
3. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNKER

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1147 DELLA COMMISSIONE****del 28 giugno 2017****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli indici di riferimento svolgono un ruolo importante nella determinazione del prezzo di molti strumenti finanziari e contratti finanziari e nella misurazione della performance di molti fondi di investimento. La contribuzione agli indici di riferimento e la loro amministrazione sono in molti casi vulnerabili alla manipolazione e le persone interessate si trovano spesso esposte a conflitti di interessi.
- (2) Al fine di adempiere al loro ruolo economico, è necessario che gli indici di riferimento siano rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica che riflettono. Qualora un indice di riferimento non sia più rappresentativo del mercato sottostante, ad esempio i tassi interbancari lettera, vi è il rischio di effetti negativi, tra l'altro, sull'integrità del mercato, sul finanziamento delle famiglie (prestiti e mutui) e sulle imprese dell'Unione.
- (3) I rischi per gli utenti, i mercati e l'economia dell'Unione aumentano in generale se il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a uno specifico indice di riferimento è elevato. Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce pertanto diverse categorie di indici di riferimento e prevede ulteriori requisiti per garantire l'integrità e la solidità di alcuni indici di riferimento ritenuti critici; in particolare conferisce alle autorità competenti il potere di richiedere, a determinate condizioni, contribuzioni obbligatorie per un indice di riferimento critico o di imporre l'amministrazione.
- (4) Gli obblighi e i poteri aggiuntivi delle autorità competenti degli amministratori degli indici di riferimento critici richiedono un processo formale per la determinazione di tali indici. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011, l'indice di riferimento è considerato critico se è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze o termini dell'indice di riferimento, ove applicabile.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione <sup>(2)</sup> ha stabilito un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011. L'analisi dei dati e i contributi della Banca centrale europea hanno dimostrato che il valore degli strumenti finanziari e dei contratti finanziari collegati all'EONIA (*Euro OverNight Index Average*) nell'Unione supera la soglia di 500 miliardi di EUR di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011.
- (6) L'EONIA rappresenta la media delle operazioni di prestito *overnight* non coperte da garanzie di un gruppo di banche nel mercato interbancario dell'Unione e dei paesi dell'EFTA. È il tasso d'interesse di riferimento per gli *swap* di tasso di interesse in euro. Riveste quindi un'importanza cruciale per il funzionamento del mercato degli *swap* in euro e per la stabilità finanziaria nell'Unione.

<sup>(1)</sup> GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 della Commissione, dell'11 agosto 2016, che stabilisce un elenco di indici di riferimento critici utilizzati nei mercati finanziari a norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 1).

- (7) Secondo i calcoli effettuati dalla Banca centrale europea sulla base delle relazioni giornaliere delle 52 maggiori banche europee nell'ambito delle segnalazioni statistiche sul mercato monetario, gli importi in sospeso degli strumenti del mercato monetario che fanno riferimento all'EONIA possono essere stimati in circa 450 miliardi di EUR per il mercato non garantito e 400 miliardi di EUR per il mercato garantito considerando solo questo campione di banche. Inoltre si stima che la grande maggioranza delle operazioni sul mercato degli *swap* su indici *overnight* (OIS) in euro, con importo nozionale di circa 5 200 miliardi di EUR, siano collegate all'indice EONIA. Pertanto l'EONIA è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento aventi un valore totale di almeno 500 miliardi di EUR, sulla base di tutte le gamme di scadenze.
- (8) L'EONIA è fornito dallo stesso amministratore di indici di riferimento dell'EURIBOR e il gruppo di banche che forniscono i dati per l'EURIBOR è in effetti un sottogruppo del gruppo di banche che forniscono i dati per l'EONIA. L'EURIBOR riguarda i prestiti a lungo termine, mentre l'EONIA riguarda quelli *overnight*. È pertanto essenziale per la stabilità dei mercati finanziari che anche l'EONIA sia considerato come indice di riferimento critico.
- (9) L'elenco degli indici di riferimento critici stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1368 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo l'EONIA.
- (10) Considerata l'importanza cruciale dell'EONIA per il mercato interbancario e l'elevato numero di derivati ad esso collegati nell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1368 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO

**Elenco degli indici di riferimento critici a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE)  
2016/1011**

| N° | Indice di riferimento                          | Amministratore                          | Sede               |
|----|------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 1  | <i>Euro Interbank Offered Rate</i> (EURIBOR ®) | European Money Markets Institute (EMMI) | Bruxelles, Belgio  |
| 2  | <i>Euro OverNight Index Average</i> (EONIA®)   | European Money Markets Institute (EMMI) | Bruxelles, Belgio» |

## DECISIONI

### DECISIONE (PESC) 2017/1148 DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2017

**che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC <sup>(1)</sup>.
- (2) Il 19 marzo 2015 il Consiglio europeo ha convenuto di adottare le necessarie misure per stabilire un legame chiaro tra la durata delle misure restrittive e la piena attuazione degli accordi di Minsk, tenendo presente che l'attuazione completa è stata prevista per il 31 dicembre 2015.
- (3) Il 19 dicembre 2016 il Consiglio ha prorogato la decisione 2014/512/PESC fino al 31 luglio 2017 al fine di consentire di valutare ulteriormente l'attuazione degli accordi di Minsk.
- (4) Dopo aver valutato l'attuazione degli accordi di Minsk, la decisione 2014/512/PESC dovrebbe essere prorogata di altri sei mesi al fine di consentire al Consiglio di valutarne ulteriormente l'attuazione.
- (5) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

All'articolo 9, paragrafo 1, della decisione 2014/512/PESC, il primo comma è sostituito dal seguente:

«1. La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2018».

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2017

*Per il Consiglio*

*Il president*

H. DALLI

---

<sup>(1)</sup> Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (G.U.L. 229 del 31.7.2014, pag. 13).

**DECISIONE (UE) 2017/1149 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 2016****relativa all'aiuto di stato SA.30931 (11/C) (ex N 185/10) cui la Romania ha dato esecuzione a favore degli aeroporti regionali rumeni***[notificata con il numero C(2016) 6031]***(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a dette disposizioni <sup>(1)</sup> e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDIMENTO**

- (1) Tramite comunicazione elettronica del 17 maggio 2010, la Romania ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti di Stato a favore di alcuni piccoli <sup>(2)</sup> aeroporti regionali. La notifica è stata protocollata con il numero N 185/2010.
- (2) Il 23 giugno 2010, il 7 ottobre 2010, il 3 dicembre 2010 e il 17 marzo 2011 la Commissione ha richiesto informazioni aggiuntive in merito alla misura notificata. Il 22 luglio 2010, il 27 ottobre 2010, il 20 gennaio 2011 e il 5 aprile 2011 le autorità rumene hanno fornito le informazioni richieste.
- (3) Il 15 settembre 2010 le autorità rumene hanno informato la Commissione in merito ad alcune modifiche del regime notificato, riguardanti in particolare il numero dei beneficiari.
- (4) Con lettera del 24 maggio 2011, la Commissione ha comunicato alla Romania la decisione di avviare il procedimento di indagine formale previsto dall'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE, relativamente agli aiuti notificati e ad altre misure in favore degli aeroporti non contemplate dalla notifica ma portate all'attenzione della Commissione da parte della Romania nella fase di valutazione preliminare (di seguito «la decisione di avvio del procedimento») <sup>(3)</sup>. In particolare, nella fase di valutazione preliminare le autorità rumene hanno informato la Commissione in merito al fatto che gli aeroporti regionali avevano ricevuto finanziamenti pubblici nel periodo 2007–2009 per la copertura delle perdite di esercizio.
- (5) Il 23 giugno 2011 la Commissione ha adottato una rettifica della decisione di avvio del procedimento.
- (6) La decisione di avvio del procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* <sup>(4)</sup>. La Commissione ha invitato le parti interessate a trasmettere le loro osservazioni.
- (7) Con lettere del 27 giugno 2011, 5 luglio 2011 e 19 agosto 2011, la Romania ha presentato le sue osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.

<sup>(1)</sup> GU C 207 del 13.7.2011, pag. 3.

<sup>(2)</sup> Aeroporti di «categoria D», ossia con un traffico inferiore a 1 milione di passeggeri, come definito dagli orientamenti del 2005 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (GU C 312 del 9.12.2005, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Il procedimento di indagine formale si riferisce tanto al regime notificato relativo ai finanziamenti pubblici sotto forma di aiuti allo sviluppo delle infrastrutture aeroportuali di piccoli aeroporti regionali, quanto ai finanziamenti pubblici concessi ad alcuni aeroporti per la copertura delle perdite di esercizio.

<sup>(4)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 1.

- (8) La Commissione ha ricevuto osservazioni da tre parti interessate: la compagnia aerea Carpatair, l'aeroporto di Cluj-Napoca e l'associazione degli aeroporti rumeni (di seguito «AAR»).
- (9) Con lettera del 16 settembre 2011, la Commissione ha trasmesso alla Romania le osservazioni delle parti interessate.
- (10) Con lettera del 25 luglio 2011, la Romania ha ritirato la sua notifica del regime di finanziamento pianificato per gli investimenti nelle infrastrutture dei piccoli aeroporti regionali rumeni. La Romania si è impegnata a finanziare tali aeroporti conformemente alla decisione della Commissione 2005/842/CE, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE [ora articolo 106, paragrafo 2, del TFUE] (di seguito «la decisione SIEG 2005») <sup>(5)</sup>. Di conseguenza, il 31 ottobre 2011, la Commissione ha chiuso la propria indagine riguardo a quella misura. Il procedimento di indagine formale è rimasto aperto per quanto riguarda i finanziamenti pubblici concessi agli aeroporti regionali rumeni nel periodo 2007-2009.
- (11) Gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (di seguito gli «orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione») sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 4 aprile 2014 <sup>(6)</sup>. Essi hanno sostituito gli orientamenti del 2005 concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (di seguito «gli orientamenti del 2005 per il settore dell'aviazione»).
- (12) Il 15 aprile 2014 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* una comunicazione che invitava gli Stati membri e i soggetti interessati a trasmettere, entro un mese dalla data di pubblicazione, le loro osservazioni sull'applicazione degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione al presente caso. La Commissione non ha ricevuto risposte a quell'invito.

## 2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA/DELL'AUTO

### 2.1. LE MISURE CONTESTATE

- (13) Come esposto sopra, nel quadro della notifica degli investimenti nelle infrastrutture dei piccoli aeroporti regionali, la Romania ha comunicato alla Commissione che la maggior parte degli aeroporti regionali rumeni registrava perdite e che le loro perdite d'esercizio erano coperte da finanziamenti pubblici su base annua.
- (14) La tabella 1 elenca i finanziamenti pubblici messi a disposizione degli aeroporti di categoria D <sup>(7)</sup> nel periodo 2007-2009, trasmessi dalla Romania.

Tabella 1

#### Finanziamenti pubblici concessi a 13 aeroporti regionali (migliaia di RON)

| Aeroporto   | 2007     | 2008     | 2009   | Totale           |
|-------------|----------|----------|--------|------------------|
| Arad        | 2 900    | 3 400    | 4 041  | <b>10 341</b>    |
| Bacău       | 3 730,99 | 1 765,52 | 394,14 | <b>5 890,65</b>  |
| Baia Mare   | 2 620    | 6 977    | 6 135  | <b>15 732</b>    |
| Cluj-Napoca | 34 927   | 43 500   | 44 500 | <b>122 927</b>   |
| Craiova     | 6 505,33 | 8 377,08 | 25 099 | <b>39 981,38</b> |

<sup>(5)</sup> Decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 67).

<sup>(6)</sup> GU C 99 del 4.4.2014, pag. 3.

<sup>(7)</sup> Cfr. nota a piè di pagina 2.

| Aeroporto     | 2007              | 2008              | 2009              | Totale           |
|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Iași          | 19 843,12         | 12 314,89         | 7 812,15          | <b>39 970,16</b> |
| Oradea        | 3 160             | 6 021             | 5 450             | <b>14 631</b>    |
| Satu Mare     | 3 890             | 3 460             | 2 676             | <b>10 026</b>    |
| Sibiu         | 13 889            | 66 818            | 13 545            | <b>94 252</b>    |
| Suceava       | 5 812,43          | 5 464,52          | 4 614,07          | <b>15 918,02</b> |
| Targu Mureș   | 4 083,30          | 18 175,60         | 15 573,65         | <b>37 832,55</b> |
| Tulcea        | 11 651            | 16 921            | 2 069             | <b>30 641</b>    |
| Costanza      | 25 054,85         | 17 042,27         | 10 161,42         | <b>52 258,54</b> |
| <b>TOTALE</b> | <b>138 067,02</b> | <b>210 236,88</b> | <b>142 070,43</b> | <b>490 401,3</b> |

- (15) Nella fase di indagine preliminare la Romania ha affermato che questo finanziamento sarebbe stato in gran parte costituito da aiuti esenti dall'obbligo di notifica in base alla decisione SIEG 2005. I finanziamenti pubblici accordati all'aeroporto di Timișoara costituirebbero l'unica eccezione. Quel finanziamento è attualmente oggetto di indagine da parte della Commissione con il numero di caso SA.31662 <sup>(8)</sup>.
- (16) In particolare, la Romania ha affermato che i finanziamenti pubblici accordati su base annua agli aeroporti regionali rappresentavano una compensazione per la prestazione di un servizio di interesse economico generale (di seguito «SIEG»). In tal senso, la misura avrebbe cumulativamente rispettato le condizioni fissate dalla decisione SIEG 2005, ossia:
- a) La gestione del servizio di interesse economico generale è stata affidata ai gestori aeroportuali con decisione governativa 398/1997, che fissa tra l'altro gli obblighi di servizio pubblico (di seguito: «OSP»), i parametri per calcolare la compensazione e le modalità per evitare sovracompenazioni;
  - b) Il traffico annuo degli aeroporti non superava 1 000 000 di passeggeri.
- (17) La decisione governativa 398/1997 fa riferimento al passaggio di proprietà degli aeroporti regionali dal ministero dei Trasporti ai consigli delle contee locali e quindi alla modifica del loro statuto da «regii autonome» con caratteristiche speciali d'interesse nazionale a «regii autonome» con caratteristiche speciali d'interesse locale. La decisione include tra l'altro disposizioni inerenti al loro patrimonio, al loro bilancio e al loro personale. Gli allegati della decisione prevedono una serie di disposizioni relative alla struttura organizzativa e al finanziamento degli aeroporti. Gli allegati elencano anche le attività dei gestori aeroportuali (ad esempio la gestione delle infrastrutture aeroportuali, l'organizzazione e la fornitura di servizi di handling, la sicurezza degli aeromobili, dei passeggeri, delle attività aeroportuali, nonché lo sviluppo, la manutenzione e l'ammodernamento delle piste di volo, delle vie di rullaggio, delle aree di stazionamento degli aeromobili, delle apparecchiature ecc.), ma non presentano queste attività come OSP imposti ai gestori aeroportuali. L'elenco delle attività si applica indiscriminatamente a tutti gli aeroporti interessati, non esiste infatti un elenco distinto per i singoli aeroporti. La Romania ha affermato che queste attività, ossia la gestione generale degli aeroporti in questione, dovrebbero essere considerate un SIEG e che bisognerebbe valutare la compatibilità della misura a norma dell'articolo 106 del trattato.
- (18) Riguardo al finanziamento degli aeroporti, la decisione governativa 398/1997 stabilisce che i costi di esercizio e di capitale degli aeroporti in questione sarebbero stati coperti con risorse proprie integrate con finanziamenti pubblici. Le autorità rumene sostengono che questo meccanismo previene una sovracompenazione, nella misura in cui gli aeroporti possono soltanto ricevere l'importo utile a coprire tutti i costi evitando quindi una sovracompenazione.
- (19) Le autorità rumene hanno inoltre sottolineato che le attività non direttamente legate alle attività di base degli aeroporti non vengono attualmente sovvenzionate, conformemente ai punti 34 e 53 iv) degli orientamenti del 2005 per il settore dell'aviazione.

<sup>(8)</sup> Aiuti di Stato — Romania — Aiuto di Stato SA.31662 (11/C) (ex CP 237/10) — Aeroporto internazionale di Timișoara — Wizz Air — Invito a presentare osservazioni a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (GU C 270 del 13.9.2011, pag. 11).

- (20) Uno degli aeroporti riportati nella tabella 1, l'aeroporto di Costanza, non è disciplinato dalla decisione governativa 398/1997. Le autorità rumene hanno chiarito che i finanziamenti pubblici a questo aeroporto costituiscono una compensazione per l'assolvimento degli OSP a norma della decisione governativa 523/1998. Questa decisione sancisce che la «Societatea Națională 'Aeroportul Internațional Constanța» è una società in partecipazione di proprietà dello Stato e che il precedente soggetto giuridico (Regia Autonomă Aeroportul Internațional Constanța — Mihail Kogalniceanu) è abolito. La decisione e i suoi allegati includono disposizioni inerenti al patrimonio, alla struttura organizzativa e al finanziamento, ed elencano le attività che incombono al gestore aeroportuale (ad esempio la gestione delle infrastrutture aeroportuali, l'organizzazione e la fornitura dei servizi di handling, la sicurezza dei passeggeri, degli aeromobili ecc., la manutenzione delle piste di volo, delle vie di rullaggio, delle aree di stazionamento ecc.). Queste attività non sono presentate come OSP imposti al gestore aeroportuale. Riguardo al finanziamento, la decisione governativa 523/1998 sancisce che, a seconda del tipo di attività e dei costi da finanziare, i costi verrebbero finanziati con risorse e crediti propri o con risorse proprie integrate da finanziamenti pubblici oppure solo mediante finanziamenti pubblici <sup>(9)</sup>. Le autorità rumene hanno inoltre precisato che questo aeroporto è una base militare Romania-USA, pertanto il suo mantenimento è ritenuto un obiettivo strategico per la sicurezza nazionale.

## 2.2. AUTORITÀ CHE CONCEDONO GLI AIUTI

- (21) Per l'aeroporto di proprietà dello Stato (Costanza) il finanziamento in questione proviene dal bilancio dello Stato. Per i restanti aeroporti, la cui proprietà è stata trasferita alle autorità locali per decisione governativa 398/1997, il finanziamento pubblico viene erogato dalle autorità locali mediante risorse locali.

## 2.3. I BENEFICIARI

- (22) I beneficiari sono i gestori degli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Târgu-Mureș, Tulcea e Costanza.
- (23) La tabella 2 mostra il traffico registrato negli aeroporti interessati, nel periodo in esame 2007-2009, nonché negli ultimi anni (2013-2015).

Tabella 2

### Traffico nei 13 aeroporti

| Aeroporto   | 2007    | 2008    | 2009    | 2013      | 2014      | 2015      |
|-------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Arad        | 67 183  | 128 835 | 88 147  | 40 855    | 28 405    | 8 623     |
| Bacău       | 114 323 | 119 657 | 195 952 | 307 488   | 313 376   | 364 727   |
| Baia Mare   | 15 334  | 22 468  | 24 983  | 16 568    | 21 560    | 19 228    |
| Cluj Napoca | 390 434 | 752 181 | 834 400 | 1 035 438 | 1 179 161 | 1 485 937 |
| Craiova     | 5 113   | 13 021  | 13 977  | 40 291    | 138 886   | 116 947   |
| Iași        | 126 334 | 145 933 | 148 538 | 231 933   | 273 047   | 381 603   |
| Oradea      | 35 805  | 38 913  | 39 108  | 38 805    | 36 501    | 8 118     |

<sup>(9)</sup> La decisione governativa 523/1998 prevede che: i) le spese in conto capitale relative alle attività proprie verrebbero finanziate con risorse e crediti propri e altre fonti; ii) i costi relativi alla creazione di nuovi beni pubblici e all'estensione e all'ammodernamento di quelli esistenti verrebbero coperti dal bilancio statale; iii) il finanziamento degli investimenti aeroportuali approvati dal governo fino alla data di costituzione della nuova entità giuridica verrebbe assicurato con risorse proprie integrate da finanziamenti pubblici; iv) gli obblighi di pagamento per investimenti relativi a beni privati non scaduti fino alla costituzione della nuova entità giuridica verrebbero coperti con risorse proprie integrate da finanziamenti pubblici; v) gli obblighi di pagamento relativi alla creazione di nuovi beni pubblici o all'ammodernamento di quelli esistenti non scaduti fino alla costituzione della nuova entità giuridica verrebbero coperti dal bilancio statale.

| Aeroporto   | 2007    | 2008    | 2009    | 2013    | 2014               | 2015    |
|-------------|---------|---------|---------|---------|--------------------|---------|
| Satu Mare   | 5 883   | 7 298   | 11 101  | 16 195  | 12 644             | 17 375  |
| Sibiu       | 105 654 | 141 032 | 154 160 | 189 152 | 215 951            | 278 403 |
| Suceava     | 20 909  | 23 591  | 32 590  | 20 054  | 219 <sup>(1)</sup> | 2 359   |
| Targu Mureș | 157 531 | 70 349  | 84 120  | 356 699 | 343 521            | 335 993 |
| Tulcea      | 1 029   | 4 032   | 854     | 1 894   | 1 311              | 394     |
| Costanza    | 48 705  | 67 227  | 73 664  | 70 090  | 154 320            | 71 165  |

<sup>(1)</sup> L'aeroporto è stato aperto solo a gennaio.

- (24) Dei 13 aeroporti, solo cinque (Arad, Baia Mare, Satu Mare, Costanza e Oradea) avevano un altro aeroporto dell'UE situato nel raggio di 100 km o a sessanta minuti di percorrenza. L'aeroporto di Arad si trova a 50 km e quaranta minuti di percorrenza da quello di Timișoara. Gli aeroporti di Baia Mare e di Satu Mare si trovano a 76 km e un'ora e dieci minuti di percorrenza. L'aeroporto di Costanza si trova a 45 km e a trenta minuti di percorrenza da quello di Tuzla. L'aeroporto di Oradea si trova a 80 km e a circa un'ora e trenta minuti di percorrenza dall'aeroporto ungherese di Debrecen.

Tabella 3

**Distanze con gli aeroporti più vicini e tempi di percorrenza**

| Aeroporto   | Aeroporto limitrofo più vicino | Distanza km | Tempi di percorrenza |
|-------------|--------------------------------|-------------|----------------------|
| Arad        | Timișoara                      | 50          | 40 minuti            |
| Bacău       | Iasi                           | 138         | 2 ore                |
| Baia Mare   | Satu Mare                      | 76          | 1 ora e 10 minuti    |
| Cluj Napoca | Târgu Mureș                    | 104         | 1 ora e 27 minuti    |
| Craiova     | Sibiu                          | 223         | 3 ore e 28 minuti    |
| Iasi        | Bacău                          | 128         | 2 ore                |
| Satu Mare   | Baia Mare                      | 76          | 1 ora e 10 minuti    |
| Sibiu       | Târgu Mureș                    | 124         | 1 ora e 46 minuti    |
| Suceava     | Iasi                           | 170         | 2 ore e 45 minuti    |
| Targu Mureș | Cluj-Napoca                    | 107         | 1 ora e 45 minuti    |
| Tulcea      | Costanza                       | 111         | 1 ora e 30 minuti    |
| Costanza    | Tuzla                          | 45          | 30 minuti            |
| Oradea      | Debrecen (Ungheria)            | 80          | 1 ora e 30 minuti    |

- (25) Per quanto riguarda gli aeroporti situati a meno di 100 chilometri o sessanta minuti di percorrenza da un altro aeroporto, le autorità rumene sono state invitate a elencare le loro eventuali specificità, che potrebbero giustificare l'ipotesi secondo la quale tali aeroporti sono situati in bacini di utenza diversi, come definiti dagli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione <sup>(10)</sup>.
- (26) In risposta all'invito della Commissione, la Romania ha chiarito quanto segue <sup>(11)</sup>:

## ARAD-TIMIȘOARA

- (27) L'aeroporto di Arad è aperto al traffico passeggeri e merci, nazionale e internazionale, e disponeva di una pista di volo lunga 1 800 metri e larga 45 metri. La capacità dell'aeroporto è di 200 passeggeri l'ora. L'aeroporto è dotato di apparecchiature tecniche di buona qualità. Secondo la Romania, all'epoca della trasmissione delle informazioni, le autorità locali hanno approvato il finanziamento per l'estensione e l'ammodernamento dell'aeroporto di Arad anche in considerazione dell'obiettivo strategico di convertire l'aeroporto in un hub intermodale di trasporto passeggeri e merci che potesse contribuire allo sviluppo della regione.
- (28) Nel periodo 2007-2009 l'aeroporto veniva utilizzato principalmente da compagnie low cost. Blueair volava verso numerose destinazioni europee (Verona, Valencia, Stoccarda, Barcellona, Treviso), mentre nel periodo aprile-giugno 2008 Ryanair serviva una destinazione (Milano).
- (29) Le autorità rumene hanno presentato alla Commissione un'analisi dell'attività di quel periodo e del traffico passeggeri relativo al periodo 2009-2020, realizzata dall'aeroporto nel 2008.
- (30) Dall'analisi sono emersi:
- Una crescita dei ricavi non aeronautici, da 0,7 milioni di RON del 2007 a 1,3 milioni di RON del 2008;
  - Una crescita dei ricavi aeronautici, da 1,7 milioni di RON del 2007 a 2,3 milioni di RON del 2008;
  - Una crescita dei ricavi derivanti dalle attività di handling, da 0,2 milioni di RON del 2007 a 1 milione di RON del 2008;
  - Un aumento dei finanziamenti pubblici accordati all'aeroporto, dai 2,4 milioni di RON del 2007 ai 3,4 milioni di RON del 2008.
- (31) Secondo l'analisi, l'aeroporto puntava in gran parte sui collegamenti low cost quali principali motori di crescita: nel 2008 l'88 % del traffico passeggeri complessivo era costituito da voli di linea operati da Blue Air, l'11 % da voli Ryanair. L'analisi ipotizzava una diversificazione dei collegamenti aerei attirando una nuova compagnia low cost, la EasyJet.
- (32) L'analisi stimava, in uno scenario ottimistico, un incremento del traffico dell'aeroporto di Arad nella misura seguente: dai 128 834 passeggeri del 2008 a 1 064 116 passeggeri nel 2020.
- (33) Per quanto riguarda l'aeroporto di Timișoara, il traffico passeggeri è aumentato, passando da 859 329 persone nel 2007, a 886 083 passeggeri nel 2008 e 991 758 passeggeri nel 2009. Tra il 2007 al 2009 l'aeroporto è stato un hub regionale per Carpatair, un vettore aereo regionale full-service che serviva 32 destinazioni nazionali ed europee. Altre compagnie aeree quali Tarom, Lufthansa, Austrian Airlines, Malev, Alitalia, Moldavian Airlines, Alpi Eagles, SkyEurope Airlines e Wizzair servivano l'aeroporto.

## BAIA MARE-SATU MARE

- (34) Le caratteristiche della pista di volo dell'aeroporto di Baia Mare consentono di gestire su base regolare aeromobili dotati di una capacità massima di 75 passeggeri, per voli a breve distanza.
- (35) Le caratteristiche della pista di volo dell'aeroporto di Satu Mare consentono di gestire aeromobili con una capacità massima di 180 passeggeri, per voli a media distanza. La capacità dell'aeroporto è di 100 passeggeri l'ora.

<sup>(10)</sup> Lettera della Commissione del 19 febbraio 2015.

<sup>(11)</sup> Lettere della Romania del 19 marzo 2015 e del 24 giugno 2016.

## COSTANZA-TUZLA

- (36) L'aeroporto di Tuzla è dotato di una pista di volo erbosa utilizzata da aerei di piccole dimensioni (con un peso massimo al decollo (MTOW) inferiore a 5 700 kg <sup>(12)</sup>) e non dispone di un sistema di radionavigazione. Nel periodo 2007-2009 il numero dei movimenti di aeromobili con MTOW massimo di 5 700 kg dall'aeroporto di Costanza è stato di gran lunga inferiore rispetto all'aeroporto di Tuzla (da 5 a 16 volte inferiore nel periodo in esame). L'aeroporto di Tuzla offre principalmente voli specializzati, mentre nell'aeroporto di Costanza transitano aeromobili di medie e grandi dimensioni per il traffico commerciale.

## ORADEA-DEBRECEN

- (37) L'aeroporto ungherese di Debrecen è situato a 80 km dall'aeroporto di Oradea, ma i tempi di percorrenza sono di almeno un'ora e trenta minuti perché il viaggio include il controllo dei passaporti alla frontiera tra un paese non Schengen (la Romania) e un paese Schengen (Ungheria). L'aeroporto di Debrecen ha registrato 42 900 passeggeri nel 2007, 42 650 passeggeri nel 2008 e 25 060 passeggeri nel 2009. I due aeroporti seguivano modelli commerciali diversi nel periodo 2007-2009, infatti l'aeroporto di Debrecen offriva principalmente voli charter (il traffico low cost si è sviluppato solo negli ultimi anni), mentre quello di Oradea offriva perlopiù voli nazionali operati da vettori full-service regionali e nazionali.

## 2.4. BILANCIO

- (38) Il bilancio complessivo della misura oggetto di valutazione è di 490 401,3 migliaia di RON, come figura nella tabella 1.

## 2.5. ALTRI PROCEDIMENTI DI INDAGINE IN CORSO

- (39) Il 31 luglio 2015 la Commissione ha avviato due procedimenti di indagine formale che riguardavano, tra l'altro, finanziamenti pubblici concessi all'aeroporto di Cluj-Napoca nel periodo 2010-2014 <sup>(13)</sup> e all'aeroporto di Târgu Mureș <sup>(14)</sup> nel periodo 2011-2014, diversi da quelli contemplati dalla presente decisione.

## 3. MOTIVI CHE HANNO CONDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

- (40) Come illustrato sopra al considerando 4, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale relativamente agli aiuti notificati e ai finanziamenti pubblici nel periodo 2007-2009 per coprire le perdite d'esercizio. Successivamente, in seguito al ritiro da parte della Romania della notifica del regime di finanziamento pianificato per gli investimenti nelle infrastrutture, il procedimento di indagine formale è rimasto aperto per quanto riguarda il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti regionali rumeni nel periodo 2007-2009 (cfr. sopra il considerando 10).
- (41) Nella decisione di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto in via preliminare che, in questo caso, le condizioni affinché la compensazione dei SIEG non costituissero un vantaggio, ai sensi dell'articolo 107 del trattato, non erano cumulativamente soddisfatte.
- (42) In effetti, secondo la quarta condizione della sentenza *Altmark* <sup>(15)</sup>, la compensazione deve essere limitata al minimo necessario per un'impresa gestita in modo efficiente, affinché possa sottrarsi alla qualificazione di aiuto di Stato. Questo criterio è ritenuto soddisfatto se i beneficiari della compensazione sono stati selezionati nell'ambito di una procedura d'appalto pubblico. In caso contrario, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.

<sup>(12)</sup> A titolo comparativo, un Embraer ERJ 135 ER ha una capacità di 37 posti e un MTOW di 19 000 kg.

<sup>(13)</sup> Caso SA. 32963 (2012/NN) (ex 2011/CP) Romania — Aiuto di Stato a favore di Wizz Air e dell'aeroporto Cluj-Napoca (GU C 104 del 18.3.2016, pag. 77).

<sup>(14)</sup> Caso SA. 33769 (2015/NN) (ex-2011/CP) — Romania — Presunto aiuto a favore dell'aeroporto di Târgu-Mureș Transilvania, Wizz Air, Ryanair e altre compagnie aeree (GU C 104 del 18.3.2016, pag. 45).

<sup>(15)</sup> Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg* C-280/00EU:C:2003:415, punto 93. Cfr. anche l'analisi ai considerando 84-85 della presente decisione.

- (43) La Commissione ha ritenuto in via preliminare che questa condizione non fosse soddisfatta perché gli operatori degli aeroporti beneficiari non erano stati selezionati nell'ambito di una procedura d'appalto pubblico. Né la Romania aveva affermato che la compensazione era stata determinata sulla base di un'analisi dei costi di un operatore aeroportuale medio, gestito in modo efficiente e adeguatamente dotato di mezzi di trasporto al fine di fornire il servizio pubblico.
- (44) La Commissione ha quindi ritenuto che la misura conferisse un vantaggio economico ai beneficiari ed è giunta alla conclusione preliminare che le sovvenzioni annuali d'esercizio costituissero un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107 del trattato.
- (45) La Commissione ha anche osservato che la Romania non aveva contestato la qualificazione della misura come aiuto.
- (46) Per quanto concerne la compatibilità della misura, la Commissione dubitava che i criteri fissati dalla decisione SIEG 2005 fossero soddisfatti e che quindi le sovvenzioni d'esercizio concesse su base annua agli aeroporti fossero esentate dall'obbligo di notifica, come inizialmente sostenuto dalla Romania.
- (47) In tal senso, la Commissione ha innanzitutto osservato che per poter applicare la decisione SIEG 2005 in casi specifici i servizi in questione devono costituire dei veri e propri SIEG ed essere chiaramente definiti tali dallo Stato membro.
- (48) La Commissione ha ritenuto in via preliminare che, in questo caso, informazioni insufficienti erano state fornite dalla Romania per giustificare che la gestione dei tredici aeroporti regionali dovrebbe essere considerata un SIEG, nel senso che le aree servite da questi aeroporti sarebbero collegate al resto del paese in maniera insufficiente se lasciate alle sole forze di mercato.
- (49) La Commissione ha inoltre ritenuto che i servizi aeroportuali non fossero stati definiti chiaramente come SIEG da parte dello Stato membro. La Commissione ha ritenuto in via preliminare che l'apparente duplicazione di aeroporti regionali in Romania all'interno dello stesso bacino di utenza potrebbe spiegare le perdite di quegli aeroporti. A tal fine la Commissione ha osservato che molti di questi aeroporti registravano meno di 50 000 passeggeri l'anno e si trovavano a una distanza lineare inferiore a 100 km.
- (50) La Commissione ha pertanto ritenuto che la definizione di servizio pubblico non fosse sufficientemente chiara e che potesse contenere errori manifesti, nella misura in cui sarebbe stato possibile qualificare la gestione degli aeroporti come SIEG senza l'effettivo bisogno di garantire un adeguato collegamento del bacino di utenza di ciascun aeroporto con il resto del paese.
- (51) La Commissione dubitava inoltre che i requisiti di cui all'articolo 4 della decisione SIEG 2005 riguardo al contenuto dell'atto d'incarico fossero pienamente soddisfatti.
- (52) Infine, la Commissione ha osservato che, nonostante le autorità rumene avessero confermato che solo le attività di base degli aeroporti ricevevano sovvenzioni, non era sufficientemente chiaro se di fatto erano stati sovvenzionati solo i costi delle attività ammissibili. Nessuna disposizione specifica che limitasse i costi ammissibili alle attività di base degli aeroporti era inclusa negli atti d'incarico.

#### 4. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA ROMANIA

- (53) Le osservazioni della Romania sulla decisione di avvio del procedimento riguardavano principalmente i dubbi sollevati dalla Commissione in merito al regime di aiuti di Stato per il finanziamento delle infrastrutture degli aeroporti con un traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri, la cui notifica è stata ritirata.
- (54) Per quanto concerne i finanziamenti pubblici agli aeroporti regionali rumeni, in risposta a quanto sostenuto dalla Commissione, ovvero che l'apparente sovrabbondanza di aeroporti in alcune regioni potrebbe ostacolare lo sviluppo degli aeroporti in questione, la Romania ha affermato che la situazione degli aeroporti regionali (traffico limitato che impedisce loro di raggiungere un livello di redditività) era principalmente dovuta allo stato di sviluppo delle regioni in cui sorgevano tali aeroporti, piuttosto che alla loro distanza rispetto agli aeroporti vicini.
- (55) Per quanto riguarda il finanziamento pubblico concesso sulla base della decisione governativa 398/1997, la Romania ha chiarito che gli importi non vengono erogati all'inizio dell'anno in base a stime dei costi e che le eventuali eccedenze non vengono restituite allo Stato al termine dell'esercizio finanziario, come indicato nella decisione di avvio del procedimento, ma che tale finanziamento viene concesso al momento di avviare le attività sulla base di giustificazioni ed entro i limiti del bilancio approvato.

## 5. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE PARTI INTERESSATE

### 5.1. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLA CARPATAIR

- (56) Le osservazioni della Carpatair riguardano in parte il finanziamento pubblico concesso all'aeroporto di Timișoara e alla Wizz Air. Come illustrato al considerando 15, il finanziamento pubblico all'aeroporto di Timișoara e alla Wizz Air è oggetto di un altro procedimento di indagine formale <sup>(16)</sup>. Pertanto, di seguito, la Commissione riassume solo le osservazioni della Carpatair pertinenti al presente caso.
- (57) La Carpatair osserva che l'aiuto al funzionamento è generalmente considerato illegale e contrario agli interessi dell'UE, e dev'essere concesso solo in circostanze eccezionali. Inoltre, la Carpatair sostiene che la concessione di aiuti al funzionamento agli aeroporti avrebbe un effetto perturbante sul settore per i seguenti motivi:
- a) creerebbe una concorrenza sleale tra gli aeroporti dell'UE e consentirebbe a un aeroporto beneficiario di aiuti statali di attirare vettori aerei offrendo sconti sulle tasse aeroportuali. Gli aeroporti che non beneficiano di un aiuto non riuscirebbero a contendersi efficacemente i vettori aerei;
  - b) la misura spingerebbe gli aeroporti che beneficiano di aiuti al funzionamento a concedere forti sconti sulle tasse aeroportuali, mentre tali sconti non verrebbero concessi se gli aeroporti agissero a condizioni di mercato.
- (58) Carpatair precisa che l'aiuto al funzionamento ha un effetto negativo sul mercato dei servizi di trasporto aereo e sul mercato dei servizi aeroportuali poiché genera una concorrenza sleale tra gli aeroporti e, in ultima analisi, una concorrenza sleale tra le compagnie aeree che operano in quegli aeroporti. L'aiuto al funzionamento, in quanto tale, genera una concorrenza sleale tra gli aeroporti rumeni e influisce negativamente anche sugli aeroporti di paesi vicini quali l'Ungheria.

### 5.2. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALL'AAR

- (59) L'AAR è una persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro che rappresenta gli aeroporti civili rumeni.
- (60) Le osservazioni dell'AAR in merito alla decisione di avvio del procedimento riguardano in particolare gli aspetti inerenti al regime di aiuti di Stato per il finanziamento delle infrastrutture. L'AAR afferma sostanzialmente che l'infrastruttura della maggior parte degli aeroporti regionali in Romania necessita di un ammodernamento ed è nettamente inferiore a quella degli aeroporti di altri Stati membri dell'UE. Secondo l'AAR, i finanziamenti pubblici per rimodernare l'infrastruttura aeroportuale sarebbero giustificati dall'assenza, in Romania, di un'alternativa di trasporto realizzabile e affidabile (autostrade o treni ad alta velocità).

### 5.3. OSSERVAZIONI PERVENUTE DALL'AEROPORTO DI CLUJ-NAPOCA

- (61) L'aeroporto di Cluj-Napoca ha osservato che il finanziamento pubblico ottenuto dal consiglio comunale era servito per sovvenzionare unicamente attività non economiche e che quindi tale finanziamento non rientrava nel campo di applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.
- (62) In particolare, gli importi in questione intendevano coprire presumibilmente i costi di alcune attività non economiche svolte all'interno delle aree aeroportuali (pattuglia di confine, brigata delle Forze speciali, dogana, polizia, unità speciale dell'aviazione), come pure i costi delle infrastrutture e apparecchiature di sostegno, ivi inclusa la manutenzione, l'aggiornamento, la gestione dell'infrastruttura, i costi relativi ai servizi ausiliari forniti dall'aeroporto, la prevenzione degli incendi, l'assistenza di emergenza, le misure di sicurezza. Secondo l'aeroporto di Cluj-Napoca, quei costi competono allo Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici e non sono pertanto soggetti alle norme in materia di aiuti di Stato.
- (63) L'aeroporto ha inoltre precisato di non aver registrato perdite d'esercizio nel periodo 2007-2009.

## 6. COMMENTI DELLA ROMANIA SULLE OSSERVAZIONI PERVENUTE DALLE PARTI INTERESSATE

- (64) Con lettera del 17 ottobre 2011 la Romania ha presentato alla Commissione i propri commenti in merito alle osservazioni pervenute dalle parti interessate all'indagine.

<sup>(16)</sup> Cfr. la nota 8.

- (65) Benché questi commenti riguardassero esclusivamente il regime di aiuti di Stato notificato per gli investimenti nelle infrastrutture, alcuni di essi hanno rilevanza per la valutazione delle sovvenzioni d'esercizio esaminate nella presente decisione. Di seguito se ne riporta una sintesi.
- (66) La Romania sostiene che la maggior parte degli aeroporti regionali rumeni abbia un traffico annuo inferiore a 50 000 passeggeri e che nessuno di questi aeroporti supererà i 300 000 passeggeri entro il 2015. Su questa base, la Romania ritiene improbabile che il sostegno pubblico a questi aeroporti si ripercuota sulla concorrenza e incida sugli scambi tra Stati membri.
- (67) Secondo la Romania, inoltre, la distanza tra quegli aeroporti non influirebbe in nessun modo sul loro sviluppo. Questo perché, anche nei casi in cui la distanza lineare tra gli aeroporti sia inferiore a 100 km, i tempi di percorrenza sono generalmente superiori a due ore, il che impedisce agli aeroporti in questione di esercitare una pressione concorrenziale reciproca.

## 7. VALUTAZIONE DELL'AUTO

- (68) Come precisato al considerando 10, in seguito al ritiro da parte della Romania della notifica riguardante il regime di finanziamento pianificato degli investimenti nelle infrastrutture, il procedimento di indagine formale è rimasto aperto per quanto concerne il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti regionali rumeni nel periodo 2007-2009. La valutazione di seguito riportata riguarda pertanto quella misura.
- (69) In considerazione delle decisioni di avviare un procedimento di indagine formale per gli aeroporti di Cluj-Napoca e Târgu Mureș, adottate il 31 luglio 2015 (cfr. sopra il punto 39), la Commissione ritiene opportuno chiudere la presente indagine per tutti gli aeroporti interessati, salvo per gli aeroporti di Cluj-Napoca e Târgu Mureș. La Commissione intende chiudere l'indagine SA.30931 in relazione a questi due aeroporti insieme alle indagini avviate il 31 luglio 2015. Ne consegue che la valutazione di seguito riportata si applica unicamente alle misure concesse agli altri 11 aeroporti.

### 7.1. ESISTENZA DI UN AIUTO

- (70) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dal trattato, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
- (71) I criteri sanciti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sono cumulativi. Ne consegue che le misure sottoposte a indagine costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, solamente se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra. In particolare, il sostegno finanziario:
- a) viene concesso dallo Stato o mediante risorse statali,
  - b) favorisce talune imprese o talune produzioni,
  - c) falsa o minaccia di falsare la concorrenza,
  - d) incide sugli scambi tra Stati membri.

#### 7.1.1. Attività economica e nozione di impresa

- (72) In applicazione della giurisprudenza consolidata, la Commissione deve innanzitutto stabilire se i gestori aeroportuali siano imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento <sup>(17)</sup>. Costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni e servizi su un determinato mercato.
- (73) Nella sentenza Aeroporto di Lipsia/Halle, il Tribunale ha dichiarato che, a partire dalla data della sentenza Aéroports de Paris (12 dicembre 2000), l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al finanziamento delle infrastrutture aeroportuali non poteva più essere esclusa.

<sup>(17)</sup> Sentenza del 23 aprile 1991, Höfner e Elser/Macrotron C-41/90 EU:C:1991:161, punto 21; sentenza del 17 febbraio 1993, Poucet e Pistre/AGF e Cancava C-160/91 EU:C:1993:63, punto 17; sentenza del 18 giugno 1998, Commissione/Italia C-35/96, EU:C:1998:303, punto 36.

- (74) La Commissione sostiene che, almeno a partire dal 12 dicembre 2000, il gestore aeroportuale abbia esercitato un'attività economica e che quindi costituisca un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (cfr. anche il punto 29 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).

#### 7.1.2. *Competenze pubbliche*

- (75) Benché i gestori aeroportuali debbano essere considerati imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, almeno dal 12 dicembre 2000, occorre ricordare che le attività poste in essere da un gestore aeroportuale non sono necessariamente tutte di natura economica (cfr. anche il punto 34 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione) <sup>(18)</sup>.
- (76) Come osservato dalla Corte di giustizia, le attività che di norma rientrano sotto la responsabilità dello Stato nell'esercizio dei suoi poteri pubblici ufficiali non sono di natura economica e non rientrano nella sfera di applicazione delle regole sugli aiuti di Stato.
- (77) Ne consegue che il finanziamento delle attività che ricadono nelle competenze pubbliche, o delle infrastrutture direttamente collegate a tali attività, non costituisce in linea di principio un aiuto di Stato <sup>(19)</sup>. In un aeroporto, attività quali il controllo del traffico aereo, i servizi di polizia, i servizi doganali, i servizi antincendio, le attività necessarie alla protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita e gli investimenti nelle infrastrutture e nelle apparecchiature necessarie per lo svolgimento di tali attività sono generalmente considerate di carattere non economico (cfr. anche il punto 35 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione) <sup>(20)</sup>.
- (78) Tuttavia, il finanziamento pubblico di attività non economiche non deve comportare indebite discriminazioni tra compagnie aeree e gestori aeroportuali. In effetti, la giurisprudenza consolidata è concorde nel ritenere che si sia in presenza di un vantaggio competitivo quando le autorità pubbliche sollevano determinate imprese dai costi connessi alle loro attività economiche <sup>(21)</sup>. Pertanto, se in un determinato sistema giuridico è considerato normale che alcune compagnie aeree o alcuni gestori aeroportuali debbano sostenere i costi inerenti a determinati servizi mentre altre compagnie aeree o altri gestori aeroportuali che forniscono gli stessi servizi per conto delle stesse autorità pubbliche non hanno tale onere, è possibile che i secondi beneficino di un vantaggio, indipendentemente dalla circostanza che tali servizi siano considerati in sé di natura non economica (cfr. anche il punto 37 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).
- (79) In nessun caso la Romania ha affermato che il finanziamento concesso a uno qualsiasi degli aeroporti regionali oggetto della presente decisione coprisse costi configurabili come ricadenti nelle competenze pubbliche. Né alcun operatore aeroportuale, a parte l'aeroporto di Cluj-Napoca, ha sollevato tale ipotesi nel corso dell'indagine. In effetti, il meccanismo di compensazione è inteso a coprire la differenza tra i ricavi e le perdite degli aeroporti, senza operare una distinzione tra i costi ricadenti nelle competenze pubbliche e gli altri tipi di costo. Questa questione può essere lasciata aperta per quanto concerne gli aeroporti di Cluj-Napoca e Târgu Mureș, dal momento che la presente decisione non chiude l'indagine in corso relativa a questi aeroporti. Per quanto riguarda gli altri aeroporti, la Commissione conclude che le misure non costituiscono una compensazione per i costi ricadenti nelle competenze pubbliche.

#### 7.1.3. *Risorse statali e imputabilità allo Stato*

- (80) La nozione di aiuto di Stato si applica a ogni eventuale vantaggio concesso, direttamente o indirettamente, attraverso risorse statali dallo Stato stesso o da organismi intermedi che agiscono nell'esercizio di poteri loro conferiti. Si applica quindi anche a tutti i vantaggi concessi dalle autorità regionali o locali degli Stati membri, a prescindere dal loro status e dalla loro descrizione <sup>(22)</sup>.
- (81) In questo caso il finanziamento è concesso direttamente dallo Stato o dalle autorità locali tramite risorse proprie. La Commissione conferma quindi che tutte le misure oggetto di valutazione sono concesse mediante risorse statali e sono imputabili allo Stato.

<sup>(18)</sup> Sentenza del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol C-364/92, EU:C:1994:7.

<sup>(19)</sup> Decisione della Commissione del 19 marzo 2003, N 309/2002, Sicurezza aerea — Compensazione dei costi al seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 (GU C 148 del 25.6.2003, pag. 7).

<sup>(20)</sup> Cfr. in particolare la sentenza del 19 gennaio 1994, SAT Fluggesellschaft/Eurocontrol C-364/92, EU:C:1994:7, punto 30, e la sentenza del 26 marzo 2009, Selex Sistemi Integrati/Commissione C-113/07 P, EU:C:2009:191, punto 71.

<sup>(21)</sup> Cfr. la sentenza del 3 marzo 2005, Heiser C-172/03, EU:C:2005:130, punto 36, e la giurisprudenza citata.

<sup>(22)</sup> Sentenza della Corte del 14 ottobre 1987, Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee, C-248/84, EU:C:1987:437 e sentenza del Tribunale del 12 maggio 2011, cause riunite Région Nord-Pas-de-Calais, T-267/08 EU:T:2011:209 e Communauté d'agglomération du Douaisis contro Commissione europea, T-279/08, EU:T:2011:209, punto 108.

#### 7.1.4. *Vantaggio economico selettivo*

- (82) Il finanziamento pubblico concesso ai gestori aeroportuali mirava a compensare le perdite subite nell'ambito delle loro attività ordinarie. Tra gli elementi di fatto a disposizione della Commissione o le osservazioni pervenute dalla Romania o da terze parti nulla fa pensare che le autorità che hanno concesso gli aiuti potessero attendersi un ritorno finanziario da quelle misure di finanziamento quando hanno deciso di accordarle. Le misure in questione non rispettano quindi il principio dell'operatore in un'economia di mercato.
- (83) Nel corso dell'indagine la Romania ha affermato che il finanziamento pubblico contestato rappresenterebbe una compensazione per la fornitura di servizi di interesse economico generale.
- (84) Nel caso di imprese incaricate della prestazione di un SIEG, per valutare se le misure in esame costituiscano o no un vantaggio economico ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare il rispetto delle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza pronunciata nella causa Altmark<sup>(23)</sup>. Tali condizioni possono essere sintetizzate come segue:
- a) l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro (di seguito «primo criterio Altmark»);
  - b) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere definiti in anticipo in modo obiettivo e trasparente (di seguito «secondo criterio Altmark»);
  - c) la compensazione non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per il loro adempimento (di seguito «terzo criterio Altmark»);
  - d) quando l'impresa incaricata di adempiere gli obblighi di servizio pubblico, in un caso specifico, non viene selezionata nell'ambito di una procedura d'appalto pubblico, che consentirebbe di selezionare l'offerente capace di fornire tali servizi al minor costo per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (di seguito «quarto criterio Altmark»).
- (85) Queste quattro condizioni devono essere soddisfatte cumulativamente. Pertanto, se una di esse non è soddisfatta, non è possibile affermare che le misure in questione non comportino un vantaggio economico ai sensi della sentenza Altmark.

##### 7.1.4.1. **Primo criterio Altmark**

- (86) Il requisito della prima condizione Altmark coincide con il requisito di chiaro affidamento e definizione dei SIEG postulato dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato<sup>(24)</sup>.
- (87) L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato si applica esclusivamente alle «imprese incaricate della gestione» di un SIEG. La Corte di giustizia ha ripetutamente sottolineato la necessità di un atto di incarico<sup>(25)</sup>. Pertanto, la necessità di una definizione chiara del SIEG è parte integrante ed essenziale del concetto di affidamento e scaturisce quindi direttamente dall'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

<sup>(23)</sup> Sentenza del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg, C-280/00, EU:C:2003:415.

<sup>(24)</sup> Paragrafo 47 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4).

<sup>(25)</sup> Sentenza della Corte del 27 marzo 1974, Belgische Radio en Televisie/SV SABAM e NV Fonior, C-127/73, EU:C:1974:6 ai punti 19-20; sentenza dell'11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro GmbH/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs e.V., C-66/86, EU:C:1989:140 ai punti 55-57; sentenza del 2 marzo 1983, Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH (GVL)/Commissione, C-7/82, EU:C:1983:52; sentenza della Corte del 14 luglio 1981 Gerhard Züchner/Bayerische Vereinsbank AG, C-172/80, EU:C:1981:178.

- (88) Nella comunicazione sui servizi d'interesse generale del 2001, la Commissione sottolineava già il nesso tra la definizione chiara, l'affidamento e la necessità e proporzionalità della compensazione dei SIEG ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato <sup>(26)</sup>. Il punto 22 della comunicazione chiarisce che «in ogni caso, affinché sia applicabile la deroga di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE, la missione di servizio pubblico deve essere chiaramente definita e essere affidata esplicitamente con atto pubblico [...]. Tale obbligo è necessario per garantire la certezza giuridica e la trasparenza nei confronti dei cittadini ed è indispensabile perché la Commissione possa verificare il rispetto del criterio di proporzionalità». Affidamento e definizione sono pertanto presupposti logici essenziali per qualsivoglia valutazione significativa della proporzionalità della compensazione. Infatti, i giudici dell'Unione hanno ripetutamente sottolineato la necessità di una definizione chiara degli obblighi di servizio pubblico per l'applicazione sia della deroga contemplata dalla sentenza *Altmark* sia dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato <sup>(27)</sup>.
- (89) Anche la Comunicazione della Commissione del 2011 <sup>(28)</sup> sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale chiarisce che il SIEG e gli obblighi di servizio pubblico devono essere previamente definiti con chiarezza. Secondo il punto 51 di tale comunicazione, affinché possa applicarsi l'articolo 106, paragrafo 2, del trattato, la gestione di un SIEG deve essere affidata a una o più imprese. Le imprese interessate devono pertanto essere state incaricate di una specifica missione da parte dello Stato. Anche il primo criterio *Altmark* prevede che l'impresa debba adempiere ad obblighi di servizio pubblico. Pertanto, al fine di rispettare la giurisprudenza *Altmark*, occorre una concessione di servizio pubblico che definisca gli obblighi per l'impresa che fornisce il SIEG in questione e quelli dell'autorità pubblica che affida il SIEG in questione. Il successivo punto 52 stabilisce che la missione di servizio pubblico deve essere conferita mediante uno o più atti che devono precisare almeno gli obblighi di servizio pubblico; l'impresa e, se del caso, il territorio interessati; la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all'impresa dall'autorità in questione.
- (90) In questo caso, la Romania ha affermato che il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti in questione nel periodo 2007-2009 costituiva una compensazione per la fornitura dei SIEG. Secondo la Romania la decisione governativa 398/1997 precisava in maniera chiara e trasparente gli obblighi di servizi pubblici, i parametri per il calcolo della compensazione e le disposizioni necessarie a prevenire le sovracompensozioni.
- (91) Tuttavia, anche se la decisione governativa 398/1997 stabiliva che i costi d'esercizio e di capitale degli aeroporti ivi elencati sarebbero stati coperti con risorse proprie integrate con fondi pubblici, ed elencava le attività spettanti ai gestori aeroportuali di tutti gli aeroporti interessati (quindi non dei singoli aeroporti), essa non imponeva OSP chiari ad alcun gestore aeroportuale.
- (92) Per quanto concerne l'aeroporto di Costanza, sebbene la decisione governativa 523/1998 stabilisse quali costi dovessero essere integrati o interamente coperti con fondi pubblici, ed elencasse le attività spettanti al gestore aeroportuale, essa non imponeva OSP chiari ad alcun gestore aeroportuale.
- (93) L'affermazione della Romania secondo la quale i servizi aeroportuali sarebbero fondamentali per lo sviluppo economico delle rispettive regioni o punterebbero a soddisfare un obiettivo di sicurezza strategico non è sufficiente per ritenere che i beneficiari siano stati correttamente incaricati del SIEG nel quadro degli OSP.
- (94) Riguardo al fatto se si possa o meno definire gli aeroporti in esame come SIEG reali, la Commissione lascia aperta questa questione, infatti una valutazione a questo proposito non è necessaria visto che, come illustrato sopra, gli OSP non sono definiti con chiarezza in un atto d'incarico. La Commissione non deve quindi adottare una posizione su questo aspetto.
- (95) Le misure in questione non rispettano quindi il primo criterio *Altmark*.

<sup>(26)</sup> Comunicazione della Commissione sui servizi d'interesse generale in Europa o «comunicazione SIEG 2001» (GU C 17 del 19.1.2001, pag. 4).

<sup>(27)</sup> Sentenza del 24 luglio 2003, *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, C-280/00, EU:C:2003:415, punto 87; sentenza del 7 novembre 2012, *CBI/Commissione*, T-137/10, non ancora pubblicata, punti 97 e 98.

<sup>(28)</sup> GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

#### 7.1.4.2. Quarto criterio Altmark

- (96) Il quarto criterio della sentenza Altmark stabilisce che per non costituire aiuto di Stato, la compensazione deve limitarsi al minimo necessario. Questo criterio si ritiene soddisfatto se il destinatario della compensazione viene selezionato a seguito di una procedura di appalto pubblico, che permette di selezionare l'offerente in grado di fornire il SIEG richiesto al costo minore per la collettività o, in alternativa, se la compensazione viene calcolata con riferimento ai costi di un'impresa efficiente.
- (97) Nel caso in questione, i beneficiari non sono stati selezionati attraverso una procedura di appalto pubblico. Non esistono inoltre prove del fatto che il livello di compensazione sia stato determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, avrebbe dovuto sopportare per adempiere tali obblighi, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi (non correttamente definiti — cfr. i considerando 86-95). Pertanto, secondo la Commissione, non è possibile concludere che il finanziamento pubblico in questione sia stato determinato sulla base dei costi di un'impresa efficiente.
- (98) Le misure oggetto d'indagine non rispettano quindi il quarto criterio Altmark.

#### 7.1.4.3. Conclusione — Esistenza di un vantaggio economico selettivo

- (99) Poiché i criteri Altmark 1 e 4 non sono soddisfatti, secondo la Commissione i quattro criteri stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Altmark non erano cumulativamente soddisfatti nel presente caso. Dal momento che neanche il principio dell'operatore in un'economia di mercato è soddisfatto, come indicato sopra al considerando 82, le misure oggetto di valutazione hanno conferito un vantaggio economico ai gestori aeroportuali.
- (100) Inoltre, quel vantaggio economico è selettivo perché interessa talune imprese appartenenti a uno settore economico specifico, ossia quello aeroportuale.

#### 7.1.5. Distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri

- (101) La concorrenza tra gli aeroporti può essere valutata alla luce dei criteri selezionati dalle compagnie aeree e, in particolare, confrontando fattori quali il tipo di servizi aeroportuali forniti e i clienti interessati, la popolazione o l'attività economica, la congestione, l'esistenza di un accesso via terra nonché il livello delle tariffe e le condizioni commerciali complessive per l'uso delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali (cfr. il punto 43 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).
- (102) Inoltre, gli operatori aeroportuali sono in concorrenza tra loro per la gestione delle infrastrutture aeroportuali, anche per quanto riguarda gli aeroporti locali e regionali. Il finanziamento pubblico di un aeroporto può quindi falsare la concorrenza sui mercati per quanto riguarda il funzionamento delle infrastrutture aeroportuali. Inoltre, i finanziamenti pubblici agli aeroporti possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi nei mercati unionali del trasporto aereo. Infine, anche la concorrenza intermodale può subire un'influenza negativa dal finanziamento pubblico concesso agli aeroporti (cfr. il punto 44 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione).
- (103) Ne consegue che le misure oggetto di valutazione hanno falsato la concorrenza o hanno almeno minacciato di falsare la concorrenza e hanno inciso sugli scambi tra Stati membri.

#### 7.1.6. Conclusione sull'esistenza dell'aiuto

- (104) Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che le misure in esame costituiscono aiuti di Stato agli aeroporti in questione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

### 7.2. TIPO DI AIUTO: ESISTENTE O NUOVO?

- (105) La valutazione effettuata al paragrafo 3.2.2 «Tipo di aiuto: esistente o nuovo» (punti 93-95) della decisione di avvio del procedimento, in merito alla possibilità di considerare l'aiuto un aiuto esistente o nuovo a norma dell'allegato V dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania resta valida. Pertanto le misure non rivestono il carattere di aiuti esistenti.

## 7.3. LEGITTIMITÀ DELL'AIUTO

- (106) Le misure in esame sono state attuate prima dell'approvazione formale da parte della Commissione. Esse costituiscono quindi un aiuto illegale a meno che non soddisfino le condizioni pertinenti di un atto dell'Unione che prevede un'esenzione per categoria dall'obbligo di notifica sancito dall'articolo 108 del TFUE per alcune categorie di aiuti. In questo caso, l'unico atto che avrebbe eventualmente potuto prevedere tale esenzione è la decisione SIEG 2005.
- (107) Nel corso dell'indagine la Romania ha sostenuto che l'aiuto ai tredici aeroporti in questione sarebbe conforme alle condizioni sancite dalla decisione SIEG 2005, che era in vigore quando le misure in esame sono state accordate.
- (108) La decisione SIEG 2005 si applicava agli aeroporti:
- a) con un traffico annuo inferiore a 1 000 000 di passeggeri;
  - b) con un fatturato annuo lordo inferiore a 100 milioni nei due esercizi precedenti a quello in cui è stato assegnato il servizio d'interesse economico generale, che ricevono una compensazione annua inferiore a 30 milioni di EUR <sup>(29)</sup>.
- (109) La decisione SIEG 2005 si applicava unicamente agli aiuti concessi sotto forma di compensazione di servizio pubblico per servizi SIEG reali. Per beneficiare di questa esenzione, la compensazione di servizio pubblico per la prestazione di un SIEG deve anche rispettare le condizioni dettagliate di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione <sup>(30)</sup>.
- (110) L'articolo 4 della decisione SIEG 2005 prevede che il servizio di interesse economico generale venga affidato all'impresa in questione mediante uno o più atti ufficiali, indicanti, tra le altre cose, la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico, i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione, nonché le modalità necessarie per prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni. L'articolo 5 della decisione SIEG 2005 stabilisce che l'importo della compensazione debba limitarsi a quanto necessario per coprire i costi determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti e di un ragionevole margine di profitto. Infine, l'articolo 6 della decisione SIEG 2005 prevede che gli Stati membri effettuino controlli regolari per garantire che le imprese non ricevano una compensazione eccedente l'importo determinato conformemente all'articolo 5.
- (111) Come illustrato al paragrafo 7.1.4.1, la Romania non ha dimostrato il conferimento ai gestori aeroportuali di OSP chiaramente definiti mediante i presunti atti d'incarico su cui si basava, ossia le decisioni governative 398/1997 e 523/1998. Ne consegue che i requisiti di cui all'articolo 4 non sono soddisfatti.
- (112) Pertanto, l'aiuto agli undici gestori aeroportuali non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno né esente dall'obbligo di notifica sulla base della decisione SIEG 2005.
- (113) A norma dell'articolo 10 della decisione della Commissione 2012/21/UE (di seguito «la decisione SIEG 2011») <sup>(31)</sup>, qualsiasi aiuto messo ad esecuzione prima della sua entrata in vigore, che non sia conforme alla decisione SIEG 2005 ma che soddisfi le condizioni ivi sancite, è compatibile con il mercato interno ed esente dall'obbligo di notifica preventiva. Per ragioni analoghe a quelle indicate al paragrafo 7.1.4.1, l'aiuto non soddisfa

<sup>(29)</sup> Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della decisione SIEG 2005.

<sup>(30)</sup> Cfr. articolo 10 della medesima decisione per informazioni sulla data di entrata in vigore della decisione SIEG 2005 e, in particolare, sulla data di applicazione dell'articolo 4, lettere c), d) ed e), e dell'articolo 6 della medesima.

<sup>(31)</sup> Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

le condizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 della decisione SIEG 2011, che sono in gran parte simili agli articoli 4, 5 e 6 della decisione SIEG 2005. Pertanto, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno né esente dall'obbligo di notifica sulla base della decisione SIEG 2011.

- (114) Le misure in oggetto costituiscono quindi un aiuto di Stato illegale.

#### 7.4. COMPATIBILITÀ DELL'AUTO

- (115) Per le ragioni illustrate sopra, l'aiuto non può essere dichiarato compatibile con il mercato interno in conformità della decisione SIEG 2005 e della decisione SIEG 2011. Pertanto, la Commissione valuterà la compatibilità delle misure in questione sulla base dei criteri fissati rispettivamente nella disciplina SIEG 2011 e negli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, che sembrano essere le uniche basi giuridiche possibili in virtù delle quali tali misure potrebbero eventualmente essere ritenute compatibili con il mercato interno.

##### 7.4.1. *Compatibilità ai sensi della Disciplina SIEG del 2011*

- (116) L'articolo 106, paragrafo 2, del trattato stabilisce che «le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione».
- (117) Tale articolo prevede una deroga al divieto di aiuto di Stato previsto dall'articolo 107 del trattato, nella misura in cui l'aiuto è necessario e proporzionale per garantire la prestazione del SIEG a condizioni economiche accettabili. Ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 3, del trattato, la Commissione vigila sull'applicazione di questo articolo indicando tra le altre cose a quali condizioni essa consideri soddisfatti i criteri di necessità e proporzionalità.
- (118) Prima del 31 gennaio 2012 la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (di seguito «la disciplina SIEG 2005») <sup>(32)</sup> e la decisione SIEG 2005 rappresentavano la politica della Commissione di applicare la deroga di cui all'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.
- (119) Il 31 gennaio 2012 è entrato in vigore il nuovo pacchetto SIEG che include la Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011) (di seguito «la disciplina SIEG 2011») <sup>(33)</sup> e «la decisione SIEG 2011».
- (120) Il punto 69 della disciplina SIEG 2011 prevede che «la Commissione applicherà i principi delineati nella presente comunicazione agli aiuti illegali sui quali sarà chiamata a decidere dopo il 31 gennaio 2012, anche nel caso in cui gli aiuti siano stati concessi prima di tale data».
- (121) Il punto 16 della Disciplina SIEG del 2011 stabilisce i requisiti necessari affinché l'affidamento di un SIEG possa essere ritenuto valido. In particolare, la successiva lettera a) del punto 16 stabilisce che l'atto d'affidamento deve indicare chiaramente l'oggetto e la durata degli OSP. Pertanto, per gli stessi motivi già esposti ai precedenti paragrafi 7.1.4.1 e 7.3, in questo caso l'aiuto non può essere ritenuto compatibile ai sensi della Disciplina SIEG del 2011.
- (122) La Commissione ritiene pertanto che la misura di aiuto in questione non possa essere dichiarata compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato.

<sup>(32)</sup> GU C 297 del 29.11.2005, pag. 4.

<sup>(33)</sup> GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

#### 7.4.2. *Compatibilità ai sensi degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione*

- (123) Gli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione si applicano agli aiuti al funzionamento concessi agli aeroporti prima del 4 aprile 2014 <sup>(34)</sup>. Le condizioni di compatibilità stabilite negli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione per gli aiuti al funzionamento concessi agli aeroporti differiscono a seconda che l'aiuto sia stato concesso prima o dopo il 4 aprile 2014, data di entrata in vigore degli orientamenti <sup>(35)</sup>.
- (124) Gli aiuti al funzionamento concessi prima dell'entrata in vigore degli orientamenti del 2014, ossia il 4 aprile 2014, possono essere dichiarati compatibili purché vengano soddisfatte le seguenti condizioni:
- a) *Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune*: questa condizione viene soddisfatta, tra l'altro, se l'aiuto accresce la mobilità dei cittadini dell'Unione e la connettività regionale o facilita lo sviluppo regionale <sup>(36)</sup>;
  - b) *Adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico*: gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto è adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi per i quali è stato deciso l'aiuto <sup>(37)</sup>;
  - c) *Necessità dell'intervento pubblico*: l'aiuto deve riguardare situazioni nelle quali tale aiuto può portare ad un miglioramento sostanziale che il mercato non è in grado di produrre <sup>(38)</sup>;
  - d) *Presenza di un effetto di incentivazione*: questa condizione viene soddisfatta se è probabile che, in assenza dell'aiuto, e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione si ridurrebbe notevolmente <sup>(39)</sup>;
  - e) *Proporzionalità dell'importo dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario)*: per essere proporzionati, gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti devono limitarsi al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto <sup>(40)</sup>;
  - f) *Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi* <sup>(41)</sup>.

##### 7.4.2.1. *Contributo al raggiungimento di un obiettivo ben definito di interesse comune*

- (125) Gli interventi di sostegno al funzionamento concessi agli aeroporti regionali rumeni erano volti a far sì che gli aeroporti disponessero di un capitale sufficiente per poter continuare ad operare. Secondo la Romania, gli aeroporti regionali sono utili per favorire l'accessibilità del territorio del bacino di utenza e i finanziamenti in questione migliorano la sicurezza tecnica dello scalo, la protezione contro atti ostili e l'efficienza, contribuendo altresì al conseguimento di obiettivi di sviluppo regionale più ampi. Inoltre, il modo di trasporto più agevole da/per quelle regioni è il trasporto aereo, se si escludono i collegamenti stradali/ferroviari, i quali pur essendo situati in Romania, richiedono tempi di percorrenza decisamente più lunghi viste le cattive condizioni delle infrastrutture.
- (126) La Commissione osserva tuttavia che, vista la vicinanza di alcuni degli aeroporti oggetto dell'indagine, una possibile duplicazione di infrastrutture aeroportuali potrebbe ostacolare il reperimento di fondi per quegli aeroporti che soddisfano un obiettivo di interesse comune chiaramente definito. La Commissione deve pertanto valutare se il finanziamento di quegli aeroporti non porti a una duplicazione di infrastrutture aeroportuali nello stesso bacino di utenza.
- (127) Gli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione definiscono il «bacino di utenza di un aeroporto» come il mercato geografico i cui limiti si trovano a circa 100 chilometri o a circa sessanta minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità. La definizione di bacino di utenza di un dato aeroporto deve tenere conto delle specificità di ogni singolo aeroporto. Le dimensioni e la forma del bacino di utenza dipendono da varie caratteristiche dell'aeroporto, ivi incluso il suo modello commerciale, l'ubicazione e le destinazioni da esso servite.
- (128) Come illustrato al precedente considerando 24, gli unici aeroporti oggetto della presente valutazione per i quali esiste un altro aeroporto all'interno del bacino di utenza di 100 km o sessanta minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità, come indicato al paragrafo 25, punto 12, degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, sono Arad, Baia Mare, Satu Mare, Costanza e Oradea. Per tutti gli altri

<sup>(34)</sup> Punto 172 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(35)</sup> Punto 137 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(36)</sup> Punti 137 e 113 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(37)</sup> Punti 137 e 120 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(38)</sup> Punti 137 e 116 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(39)</sup> Punti 137 e 124 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(40)</sup> Punti 137 e 125 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

<sup>(41)</sup> Punti 137 e 131 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.

aeroporti, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia contribuito a mantenere operativa l'infrastruttura necessaria alla mobilità dei cittadini e all'accessibilità delle regioni dove sorgono quegli aeroporti, viste in particolare le cattive condizioni in cui versano le infrastrutture stradali e ferroviarie. Pertanto, per quegli aeroporti, l'aiuto ha contribuito al conseguimento di un obiettivo di interesse comune per l'Unione. Quanto ai restanti aeroporti, la Commissione osserva quanto segue.

#### *Aeroporto di Arad*

- (129) L'aeroporto di Arad è situato a soli 50 km da Timișoara, con tempi di percorrenza su strada di quaranta minuti.
- (130) Gli aeroporti di Timișoara e Arad seguivano diversi modelli commerciali nel periodo 2007-2009. Timișoara era un aeroporto operativo da tempo che perseguiva un modello commerciale notevolmente diverso da quello dell'aeroporto di Arad. L'aeroporto di Timișoara offriva principalmente voli di linea con vettori full-service regionali e internazionali che collegavano Timișoara con diverse città rumene ed europee <sup>(42)</sup> mentre, come menzionato ai precedenti considerando 28 e 31, il modello commerciale di Arad si basava sul traffico low cost. Dal 2009 in poi i due aeroporti hanno continuato a operare con modelli diversi: l'aeroporto di Arad ha drasticamente ridotto e successivamente eliminato il traffico low cost (nel 2015 l'aeroporto ha servito soltanto 8 632 passeggeri e, stando alle informazioni rese pubbliche, nel 2016 non ha registrato alcun traffico commerciale passeggeri), mentre l'aeroporto di Timișoara si è orientato verso il traffico low cost. Il fatto che, nel periodo in esame e successivamente, i modelli commerciali degli aeroporti di Timișoara e di Arad fossero diversi, sta a indicare che i due aeroporti sono sostituiti imperfetti l'uno dell'altro.
- (131) Secondo il punto 85 degli orientamenti per il settore dell'aviazione, la duplicazione di aeroporti non redditizi o la creazione di ulteriore capacità inutilizzata non contribuisce a un obiettivo di interesse comune. A tal riguardo, la Commissione osserva che l'aeroporto di Timișoara era redditizio nel periodo oggetto di valutazione. Inoltre, l'aeroporto di Timișoara ha effettuato investimenti in diversi terminal nel periodo 2007-2010 per ampliare la propria capacità e sopperire all'aumento del traffico aereo (ad esempio nel 2007 ha ampliato e rimodernato il terminal dei voli internazionali e ha ampliato il terminal delle partenze nazionali nel periodo 2008-2010). Pertanto, l'aeroporto di Timișoara, già molto più grande, ha dovuto investire per crescere; è quindi improbabile che in assenza degli aiuti ad Arad, Timișoara avrebbe potuto assorbire il traffico di Arad senza ulteriori investimenti. Questo è un ulteriore segno del grado imperfetto di sostituibilità tra i due aeroporti.
- (132) Alla luce delle argomentazioni addotte nei precedenti considerando 130 e 131, la Commissione ritiene che non vi sia una duplicazione di infrastrutture tra i due aeroporti, nonostante l'aeroporto di Arad si trovi nel medesimo bacino di utenza dell'aeroporto di Timișoara.
- (133) In base a quanto esposto sopra, la Commissione può concludere che l'aiuto all'aeroporto di Arad abbia contribuito alla mobilità dei cittadini e all'accessibilità della propria regione, e quindi al conseguimento di un obiettivo di interesse comune ben definito.

#### *Aeroporti di Baia Mare e Satu Mare*

- (134) Per quanto riguarda gli aeroporti di Baia Mare e Satu Mare, essi si trovano a una distanza di 76 km l'uno dall'altro ed entrambi gli aeroporti hanno offerto soprattutto voli di linea verso Bucarest operati dal vettore di bandiera rumeno TAROM. Sulla base delle informazioni disponibili al pubblico, nel periodo 2007-2009 la TAROM offriva, dall'aeroporto di Baia Mare, diversi voli settimanali per Bucarest, mentre nel periodo aprile 2008-febbraio 2009 la Austrian Airlines serviva una destinazione (Vienna) e la Blueair, solo per pochi mesi (da ottobre a dicembre 2009), serviva tre destinazioni europee. La TAROM offriva anche diversi voli settimanali per Bucarest dall'aeroporto di Satu Mare. Tuttavia, viste le cattive condizioni delle infrastrutture stradali della zona, i tempi di percorrenza su strada tra i due aeroporti sono di un'ora e dieci minuti, il che supera il criterio di sessanta minuti di percorrenza usato per delineare il bacino di utenza di un aeroporto negli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione.
- (135) Inoltre, come indicato ai precedenti considerando 34 e 35, le dimensioni degli aeromobili che potevano essere operati regolarmente nei due aeroporti differivano per via delle diverse infrastrutture.

<sup>(42)</sup> La compagnia aerea a basso costo Wizz Air ha iniziato a essere operativa dall'aeroporto di Timișoara soltanto alla fine del 2008.

- (136) Di conseguenza, alla luce delle argomentazioni addotte ai precedenti considerando 134 e 135, anche se i due aeroporti si trovano a una distanza inferiore ai 100 km previsti dagli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione per definire il bacino di utenza di un aeroporto, la Commissione ritiene che non vi sia una duplicazione tra i due aeroporti.
- (137) In base a quanto esposto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto ricevuto da ciascuno dei due aeroporti abbia contribuito al conseguimento di un obiettivo di interesse comune ben definito, aumentando la mobilità e l'accessibilità nelle regioni in cui sorgono i due aeroporti.

#### *Aeroporto di Costanza*

- (138) L'aeroporto di Costanza si trova a 45 km e trenta minuti di percorrenza da quello di Tuzla. Nel periodo 2007-2009 l'aeroporto di Costanza offriva voli di linea verso diverse destinazioni europee e quindi seguiva un modello commerciale differente rispetto all'aeroporto di Tuzla, il quale non offriva servizi aeroportuali di aviazione commerciale ma voli specializzati (ad esempio per fini agricoli, fini pubblicitari, nonché voli turistici, di addestramento e di emergenza). Pertanto, anche se l'aeroporto di Tuzla si trova nel medesimo bacino di utenza di Costanza, esso non può essere considerato un «aeroporto» ai sensi del punto 25, paragrafo 6, degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione e quindi non può essere ritenuto una duplicazione dell'infrastruttura aeroportuale di Costanza.
- (139) Su tali basi, la Commissione conclude che l'aiuto concesso all'aeroporto di Costanza abbia contribuito a raggiungere un obiettivo di interesse comune ben definito, aumentando la mobilità e l'accessibilità nell'area in cui sorge l'aeroporto.

#### *Aeroporto di Oradea*

- (140) Oradea è situata a 80 km di distanza da Debrecen (Ungheria), ma il viaggio è di almeno un'ora e trenta minuti (poiché è necessario attraversare una frontiera non Schengen).
- (141) Inoltre, nel periodo 2007-2009, gli aeroporti seguivano un modello commerciale diverso: Oradea offriva voli nazionali operati da vettori regionali e nazionali full-service, mentre l'aeroporto di Debrecen all'epoca offriva soprattutto voli charter (il traffico low cost si è sviluppato soltanto negli ultimi anni). Ciò indica che i due aeroporti, nel periodo in esame, sono stati imperfetti sostituti l'uno dell'altro. Di conseguenza, anche se i due aeroporti si trovano a una distanza inferiore ai 100 km previsti dagli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione per definire il bacino di utenza di un aeroporto, la Commissione conclude che non vi sia una duplicazione tra i due aeroporti.
- (142) Su tali basi, la Commissione ritiene che l'aiuto concesso all'aeroporto di Oradea abbia contribuito a raggiungere un obiettivo di interesse comune ben definito, aumentando la mobilità e l'accessibilità nell'area in cui sorge l'aeroporto.

#### **7.4.2.2. Necessità dell'intervento pubblico, adeguatezza dell'aiuto di Stato in quanto strumento strategico, presenza di un effetto di incentivazione, proporzionalità dell'importo dell'aiuto**

- (143) Quanto alla necessità dell'aiuto, il punto 116 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione chiede che l'aiuto al funzionamento porti a un miglioramento concreto che il mercato stesso non sia in grado di produrre. Ai sensi del punto 120 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, gli Stati membri devono dimostrare che l'aiuto sia adeguato per raggiungere l'obiettivo prefissato o per risolvere i problemi per i quali è stato deciso l'aiuto. Ciò avviene se, in assenza dell'aiuto in questione, gli aeroporti rumeni interessati sarebbero stati probabilmente costretti a uscire dal mercato o a ridurre la loro attività in misura considerevole, privando le regioni rumene di un'infrastruttura di trasporto che riveste un ruolo significativo per la loro accessibilità e il loro sviluppo. Secondo gli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, gli aeroporti più piccoli possono avere difficoltà a finanziare le loro attività in assenza di fondi pubblici. Il punto 118 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione indica che gli aeroporti con un traffico annuo inferiore a 200 000 passeggeri possono non essere in grado di coprire gran parte dei loro costi di esercizio. In tal senso, la Commissione osserva che, nel periodo 2007-2009, il traffico degli undici aeroporti oggetto della presente valutazione era inferiore a 200 000 passeggeri.
- (144) Ai sensi del punto 124 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, gli aiuti al funzionamento hanno un effetto di incentivazione se è probabile che in assenza dell'aiuto e tenendo conto dell'eventuale presenza di aiuti all'investimento e del livello di traffico, il livello di attività economica dell'aeroporto in questione

diminuirebbe sensibilmente. Nel presente caso, in assenza dell'aiuto, l'attività dei beneficiari sarebbe notevolmente diminuita, o sarebbe addirittura cessata totalmente, a causa di perdite non coperte. Ai sensi del punto 125 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione, per essere proporzionati, gli aiuti al funzionamento a favore degli aeroporti devono limitarsi al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto. Le misure in esame erano limitate al minimo necessario per compensare le perdite e consentire agli aeroporti di continuare a operare.

- (145) La Commissione conclude quindi che tutti gli aiuti al funzionamento erano necessari e limitati al minimo necessario per realizzare l'attività oggetto dell'aiuto.

#### 7.4.2.3. Prevenzione di effetti negativi indebiti sulla concorrenza e sugli scambi

- (146) Come illustrato al precedente considerando 24, gli unici aeroporti oggetto della presente valutazione per i quali esiste un altro aeroporto entro 100 km o sessanta minuti di percorrenza in automobile, autobus, treno o treno ad alta velocità, sono Arad, Baia Mare, Satu Mare, Costanza e Oradea. Come illustrato al precedente considerando 128, per tutti gli altri aeroporti, la Commissione ritiene che l'aiuto abbia contribuito a mantenere operativa l'infrastruttura necessaria alla mobilità dei cittadini e all'accessibilità delle regioni in cui sorgono quegli aeroporti, viste in particolare le cattive condizioni in cui versano le infrastrutture stradali e ferroviarie. Pertanto, per quegli aeroporti, l'aiuto ha contribuito al conseguimento di un obiettivo di interesse comune per l'Unione e non ha prodotto indebite distorsioni della concorrenza. Quanto ai restanti aeroporti, la Commissione osserva quanto segue.

##### *Aeroporto di Arad*

- (147) La Commissione osserva che nel periodo in esame, l'aeroporto di Arad registrava un traffico molto limitato, sia in termini assoluti che rispetto all'aeroporto di Timișoara (situato a 50 km di distanza e a quaranta minuti di percorrenza). Nel periodo oggetto della valutazione il numero annuo di passeggeri dell'aeroporto di Arad si aggirava tra 67 183 e 128 835 persone, mentre il traffico registrato nell'aeroporto di Timișoara variava tra 859 329 e 991 758 passeggeri l'anno. Nel 2007 il traffico registrato all'aeroporto di Arad era pari solo al 7,8 % di quello di Timișoara, nel 2008 al 14,5 % e nel 2009 all'8,8 %. L'impatto concorrenziale dell'aiuto ricevuto dall'aeroporto di Arad sull'aeroporto di Timișoara è stato molto limitato visto il diverso livello di traffico dei due aeroporti <sup>(43)</sup>. Più in generale, gli effetti concorrenziali complessivi dell'aiuto sono stati necessariamente modesti se si considera il traffico limitato dell'aeroporto. Inoltre, l'evoluzione del traffico nei due aeroporti non sembra essere correlata. Il traffico dell'aeroporto di Arad è cresciuto, passando da 67 183 passeggeri nel 2007 a 128 835 passeggeri nel 2008 e calando a circa 88 147 passeggeri nel 2009, mentre l'aeroporto di Timișoara ha registrato una crescita costante del suo traffico (859 329 passeggeri nel 2007, 886 083 passeggeri nel 2008 e 991 758 passeggeri nel 2009) <sup>(44)</sup>. Quest'assenza di correlazione suggerisce che i due aeroporti servivano necessità e segmenti di mercato diversi e quindi non erano una semplice duplicazione l'uno dell'altro.
- (148) Inoltre, visto che l'aeroporto di Timișoara è stato redditizio tra il 2007 e il 2009 e che lo scalo ha effettuato investimenti per accrescere la sua capacità, è improbabile che l'aiuto all'aeroporto di Arad abbia avuto un impatto concreto sulle operazioni dell'aeroporto di Timișoara.
- (149) Alla luce di quanto esposto sopra, secondo la Commissione le distorsioni della concorrenza prodotte dall'aiuto erano limitate e non superavano il contributo dell'aiuto a favore della mobilità e dell'accessibilità.

<sup>(43)</sup> Nel caso SA 33961 (2012/C) (ex 2012/NN) cui la Francia ha dato esecuzione in favore della camera di commercio e industria di Nîmes-Uzès-Le Vigan, di Veolia Transport Aéroport de Nîmes, di Ryanair Limited e di Airport Marketing Services Limited (GU L 113 del 27.4.2016, pag. 32), la Commissione sostiene che anche l'impatto concorrenziale dell'aiuto all'aeroporto di Nîmes sul vicino aeroporto di Montpellier sia stato ritenuto limitato a causa della differenza di traffico tra i due aeroporti, considerando che il traffico di Nîmes era di sei volte inferiore a quello di Montpellier.

<sup>(44)</sup> Il criterio dell'assenza di correlazione nell'evoluzione del traffico degli aeroporti vicini è stato anche utilizzato nel caso SA.22614 (C 53/07), cui la Francia ha dato esecuzione in favore della camera di commercio e industria di Pau-Béarn, di Ryanair, della società Airport Marketing Services e di Transavia (GU L 201 del 30.7.2015, pag. 109), per argomentare la compatibilità dell'aiuto all'aeroporto di Pau.

*Aeroporti di Baia Mare e Satu Mare*

- (150) Visto il livello di traffico estremamente basso nei due aeroporti nel periodo in esame (15 334 passeggeri nel 2007 e 24 983 passeggeri nel 2009 a Baia Mare, 5 883 passeggeri nel 2007 e 11 101 passeggeri nel 2009 a Satu Mare) nonché le diverse dimensioni dei tipi di aeromobili utilizzati, come indicato ai precedenti considerando 34 e 35, la Commissione conclude che le distorsioni della concorrenza dovute agli aiuti erano estremamente limitate e non superavano il contributo positivo dell'aiuto stesso alla mobilità e all'accessibilità.

*Aeroporto di Costanza*

- (151) Come illustrato al precedente considerando 138, l'aeroporto di Costanza gestiva un traffico commerciale e seguiva un modello commerciale diverso dal vicino aeroporto di Tuzla, il quale non offriva servizi aeroportuali per l'aviazione commerciale. L'aeroporto di Tuzla non è neanche un «aeroporto» ai sensi del paragrafo 25, punto 6, degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione. Inoltre, Costanza aveva registrato un traffico molto contenuto nel periodo in esame, il che limita le distorsioni della concorrenza dovute all'aiuto. La Commissione ritiene pertanto che il contributo a favore della mobilità e dell'accessibilità offerto dall'aiuto all'aeroporto di Costanza nel periodo 2007-2009 superi qualsiasi distorsione della concorrenza dovuta all'aiuto.

*Aeroporto di Oradea*

- (152) Come illustrato ai precedenti considerando 37 e 140, Oradea è situata a 80 km di distanza da Debrecen (Ungheria), ma il viaggio è di almeno un'ora e trenta minuti (poiché è necessario attraversare una frontiera non Schengen). Inoltre, nel periodo 2007-2009, Oradea registrava un traffico molto basso (inferiore a 40 000 passeggeri) e seguiva un modello commerciale diverso da quello dell'aeroporto di Debrecen (cfr. il considerando 141).
- (153) Su tali basi, la Commissione ritiene che il contributo a favore della mobilità e dell'accessibilità offerto dagli aiuti all'aeroporto di Oradea superi qualsiasi distorsione della concorrenza dovuta all'aiuto.

**7.4.3. Conclusioni sulla compatibilità dell'aiuto**

- (154) Sulla base della valutazione esposta sopra, la Commissione conclude che l'aiuto concesso agli aeroporti nel periodo 2007-2009 agli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato.
- (155) Questa valutazione non influisce in alcun modo su eventuali potenziali valutazioni future, da parte della Commissione, di eventuali potenziali aiuti concessi ai suddetti aeroporti dopo il 4 aprile 2014, dal momento che un simile aiuto dovrebbe essere valutato sulla base di criteri diversi da quelli applicabili alle misure in oggetto <sup>(45)</sup>.

**8. CONCLUSIONE**

- (156) I finanziamenti concessi dalle autorità pubbliche rumene tra il 2007-2009 agli aeroporti di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza costituiscono un aiuto di Stato illegale compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
- (157) Per i motivi illustrati al considerando 69, l'indagine per il finanziamento pubblico concesso agli aeroporti di Cluj-Napoca e di Târgu Mureș tra il 2007-2009 resta aperta.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

1. Il finanziamento pubblico che la Romania ha accordato nel periodo 2007-2009 agli aeroporti rumeni di Arad, Bacău, Baia Mare, Craiova, Iași, Oradea, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Tulcea e Costanza, per un importo pari a 490 401,3 migliaia di RON, costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, attuato in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<sup>(45)</sup> In particolare, per gli aiuti concessi dopo aprile del 2014, il punto 115 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione prevede che occorre dimostrare la capacità di un aeroporto non redditizio di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio al termine del periodo transitorio (cfr. i paragrafi da 128 a 130 degli orientamenti del 2014 per il settore dell'aviazione); inoltre, il punto 132 degli orientamenti per il settore dell'aviazione stabilisce che gli Stati membri devono dimostrare che tutti gli aeroporti nel bacino di utenza saranno in grado di raggiungere la piena copertura dei costi di esercizio al termine del periodo transitorio.

2. L'aiuto di Stato di cui al paragrafo 1 è compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

*Articolo 2*

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2016

*Per la Commissione*  
Margrethe VESTAGER  
*Membro della Commissione*

---

## III

(Altri atti)

## SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

## DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

N. 469/15/COL

del 4 novembre 2015

**di chiudere il procedimento d'indagine formale riguardante i presunti aiuti di Stato concessi a Innovation Norway per le sue attività nel mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi, nonché gli eventuali aiuti a favore degli enti regionali del turismo e delle organizzazioni di gestione della destinazione (Norvegia) [2017/1150]**

L'Autorità di vigilanza EFTA (di seguito «l'Autorità»),

VISTO l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 61, paragrafo 1,

VISTO l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, (di seguito «l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

VISTO il protocollo 3 all'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (di seguito «il protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2 e l'articolo 13, paragrafo 1, della parte II,

DOPO aver invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni conformemente alle suddette disposizioni e tenuto conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

## I. I FATTI

## 1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 5 luglio 2013 <sup>(1)</sup>, la società tellUs IT AS (successivamente fusasi con New Mind <sup>(2)</sup>), in appresso denominata «New Mind | tellUs» o «il denunciante»), ha presentato una denuncia all'Autorità riguardo alle attività commerciali di Innovasjon Norge («Innovation Norway» o «IN») sul mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi nel settore del turismo. L'Autorità ha ricevuto e registrato la denuncia l'8 luglio 2013.
- (2) Dopo un esame preliminare della denuncia, il 16 luglio 2014, l'autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3, adottando la decisione n. 300/14/COL («la decisione di avvio del procedimento») <sup>(3)</sup>. Con questa decisione l'Autorità ha invitato le autorità norvegesi e le parti interessate a presentare le loro osservazioni.

<sup>(1)</sup> Documento n. 678002 e gli allegati dei documenti dal n. 678003 al n. 678007, dal n. 678010 al n. 678013, e n. 678017.

<sup>(2)</sup> Nell'ottobre 2013 il denunciante iniziale, la società tellUs IT AS, si è fuso con la società New Mind, costituendo la New Mind | tellUs. Cfr. [www.newmind.co.uk](http://www.newmind.co.uk)

<sup>(3)</sup> Pubblicata nella GU C 334 del 25.9.2014, pag. 8 e Supplemento SEE n. 53 del 25.9.2014, pag. 1.

- (3) Con lettera del 1° settembre 2014 <sup>(4)</sup> le autorità norvegesi hanno inviato le loro osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento. Il 30 settembre 2014 l'Autorità ha incontrato le autorità norvegesi e IN. In tale occasione le autorità norvegesi hanno fornito nuove informazioni e chiarimenti su quanto inviato il 1° settembre 2014. L'Autorità ha altresì chiesto ulteriori informazioni a IN e le ha ricevute tramite posta elettronica nel messaggio del 17 ottobre 2014 <sup>(5)</sup>.
- (4) Con messaggio di posta elettronica del 9 ottobre 2014 <sup>(6)</sup> l'Autorità ha ricevuto le osservazioni da una parte interessata, il denunciante. Con lettera del 10 ottobre 2014 <sup>(7)</sup> l'Autorità le ha inoltrate alle autorità norvegesi. L'Autorità ha tenuto un'audioconferenza con IN il 27 ottobre 2014 e il 5 novembre 2014.
- (5) Con lettera del 24 novembre 2014 <sup>(8)</sup> le autorità norvegesi hanno presentato i loro commenti sulle osservazioni del denunciante e ulteriori informazioni sul caso.
- (6) Successivamente, l'Autorità ha ricevuto ulteriori informazioni sul caso dal denunciante e da IN <sup>(9)</sup>. Le informazioni ricevute dal denunciante sono state inoltrate alle autorità norvegesi.

## 2. DESCRIZIONE DELLE MISURE

- (7) La presente decisione riguarda le attività di IN nel settore del turismo.
- (8) IN è un'impresa pubblica con il mandato di sostenere l'innovazione e lo sviluppo delle imprese e dell'industria norvegesi. IN sostiene l'industria nazionale del turismo. Ha creato e gestisce *visitnorway.com*, il sito Internet più visitato sul turismo norvegese <sup>(10)</sup>.
- (9) Attraverso il sito *visitnorway.com* IN fornisce servizi agli enti regionali del turismo (ERT) <sup>(11)</sup> e alle organizzazioni di gestione della destinazione (OGD) <sup>(12)</sup>. Tali enti e organizzazioni sono imprese locali/regionali di promozione turistica nelle rispettive aree geografiche.
- (10) Tali servizi includono i) infrastrutture web e servizi connessi, e ii) servizi di marketing e promozione nel settore del turismo <sup>(13)</sup>.
- (11) Il denunciante e la decisione di avvio del procedimento fanno riferimento a presunte misure di aiuto in relazione alle infrastrutture web e ai servizi connessi. Nello specifico, l'articolo 1 della decisione di avvio del procedimento fa riferimento a tre presunte misure di aiuto di Stato.
- (12) La prima presunta misura di aiuto riguarda gli aiuti di Stato a favore di IN sotto forma di mancato guadagno nel quadro della fornitura di infrastrutture web e dei servizi connessi agli ERT e alle OGD.
- (13) La seconda misura è la presunta mancanza di una separazione contabile nonché di un metodo trasparente di imputazione dei costi che separi le attività economiche di IN da quelle non economiche. In particolare, si tratta di valutare se la fornitura da parte di IN delle infrastrutture web e dei servizi connessi sia stata oggetto di un sovvenzionamento incrociato con fondi pubblici ricevuti per offrire un servizio non economico, vale a dire la promozione generale della Norvegia come destinazione turistica.

<sup>(4)</sup> Documento n. 720775, insieme a 12 allegati (documenti dal n. 720776 al n. 720788).

<sup>(5)</sup> Documento n. 726058.

<sup>(6)</sup> Documento n. 725167.

<sup>(7)</sup> Documento n. 725174.

<sup>(8)</sup> Documenti n. 730559, 730560 e 730561.

<sup>(9)</sup> L'Autorità ha ricevuto una serie di messaggi di posta elettronica dal denunciante e da IN che contenevano informazioni aggiuntive. TellUs ha inviato un messaggio di posta elettronica in data 1° gennaio 2015 (documento n. 734800). IN ha inviato diversi messaggi di posta elettronica, documenti n. 742759 (e-mail del 16 gennaio 2015), n. 744264 (e-mail del 5 febbraio 2015), n. 753927 (e-mail del 14 aprile 2015), n. 754218 (e-mail del 17 aprile 2015), n. 757843 (e-mail del 20 maggio 2015) e n. 758656 (e-mail del 29 maggio 2015), e ha tenuto un'audioconferenza con IN il 16 aprile 2015.

<sup>(10)</sup> In particolare *visitnorway.com* ha registrato 22,5 milioni di visite e 50 milioni di visualizzazioni di pagine nel 2013 e 21,3 milioni di visite e 50,3 milioni di visualizzazioni di pagine nel 2014. Cfr. le informazioni disponibili all'indirizzo <http://www.slideshare.net/hanspetteraalmo/new-structure-for-destinations-on-visitnorwayvom> e il documento n. 758656.

<sup>(11)</sup> In norvegese «Regionalt selskap».

<sup>(12)</sup> In norvegese «Destinasjonsselskap».

<sup>(13)</sup> L'Autorità fornisce una descrizione di questi servizi ai successivi paragrafi 2.2 e 2.3.

- (14) La terza presunta misura di aiuto riguarda l'aiuto di Stato a favore degli ERT e delle OGD, nella misura in cui i prezzi applicati per le infrastrutture web e i servizi connessi non sono sufficienti per generare per IN un utile ragionevole sui suoi investimenti.

## 2.1. BENEFICIARI DEL PRESUNTO AIUTO DI STATO

- (15) IN è stata istituita nel 2003 dal governo norvegese con la legge su Innovation Norway <sup>(14)</sup> («la legge su IN»). Lo Stato detiene il 51 % della società, mentre i distretti ne detengono il restante 49 % <sup>(15)</sup>.
- (16) La società è stata concepita quale strumento del governo norvegese per promuovere uno sviluppo economico creatore di valore in tutto il paese <sup>(16)</sup>. IN gestisce e attua diversi regimi di aiuto norvegesi e sostiene il settore del turismo nazionale. Secondo le autorità norvegesi: «IN ha tra l'altro il compito di offrire servizi di marketing su Internet al pubblico internazionale e nazionale sul sito web ufficiale [visitnorway.com](http://visitnorway.com)» <sup>(17)</sup>.
- (17) La promozione del turismo a livello locale e regionale è assicurata dagli ERT e dalle OGD. Stando alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi <sup>(18)</sup>, in Norvegia si contano circa 300 organizzazioni turistiche regionali e locali, ovverosia ERT e OGD. Il loro obiettivo principale è organizzare attività legate al turismo e offrire informazioni turistiche. Gli ERT si occupano primariamente di lanciare la regione a livello internazionale, mentre le OGD operano sia a livello internazionale che nazionale per promuovere determinate destinazioni <sup>(19)</sup>. In generale, tra i loro azionisti si annoverano società sia pubbliche che private <sup>(20)</sup>. Gli ERT sono generalmente società a responsabilità limitata il cui pacchetto azionario è detenuto dalle autorità locali del distretto e dai rappresentanti del settore turistico. Le OGD sono locali e la loro struttura azionaria varia. Tuttavia, sono generalmente di proprietà degli enti locali e delle imprese turistiche locali.
- (18) Gli ERT e le OGD non cercano di massimizzare i profitti dei loro proprietari. Il loro obiettivo è piuttosto quello di stimolare l'attività economica del settore turistico nelle loro rispettive aree geografiche <sup>(21)</sup>.

## 2.2. LE INFRASTRUTTURE WEB E I SERVIZI CONNESSI

- (19) Le infrastrutture web e i servizi connessi nel settore del turismo vengono forniti tramite «sistemi di gestione delle destinazioni» («DMS») <sup>(22)</sup>.

<sup>(14)</sup> LOV-2003-12-19-130 (in norvegese «Lov om Innovasjon Norge»), consultabile all'indirizzo: <http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-12-19-130?q=lov+om+innovasjon+norge>.

<sup>(15)</sup> Paragrafo 2 della legge su IN.

<sup>(16)</sup> I compiti attualmente assolti da IN venivano generalmente svolti in precedenza dai suoi quattro predecessori, ossia: il Fondo norvegese di sviluppo industriale e regionale («SND»), l'Ufficio governativo di consulenza per inventori («SVO»), il Consiglio norvegese del turismo («NTC») e il Consiglio delle esportazioni norvegese («NEC»). In norvegese: «Statens nærings- og distriktsutviklingsfond», «Statens Veiledningsskontor for Oppfinnere», «Norges Turistråd» e «Norges Eksportråd». Nel 2004 queste quattro organizzazioni si sono sciolte per fondersi nella società IN.

<sup>(17)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

<sup>(18)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

<sup>(19)</sup> Cfr. «The Government's tourism strategy. Destination Norway. National strategy for the tourism industry» (La strategia del governo per il turismo. Destinazione Norvegia. Strategia nazionale per il settore del turismo). Ministero norvegese del Commercio e dell'industria. 10 aprile 2012, pagina 44. Questo documento è stato inviato all'Autorità come allegato 4 (documento n. 688216) alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

<sup>(20)</sup> Ibid.

<sup>(21)</sup> Per esempio, stando a quanto pubblicato nel profilo aziendale dell'ente regionale del turismo «Visit Trondheim AS», l'azienda non perseguiva un beneficio economico diretto per i suoi azionisti (traduzione libera). In norvegese: «Selskapet har ikke som formål å skaffe eierne direkte økonomisk utbytte» (corsivo aggiunto). Cfr. le informazioni pubblicate nel registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund. Il link è disponibile al seguente indirizzo: <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209>

Per quanto riguarda l'ente regionale del turismo «Visit Sørlandet AS», il suo profilo aziendale indica che la società non persegue il conseguimento di profitti per i suoi azionisti. In norvegese: «Områdemarkedsføring, profilering og merkevarebygging via tilrettelegging for salg og markedsføring for reiselivet på Sørlandet. Selskapets virksomhet tar ikke sikte på å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal benyttes til å fremme selskapets formål. Selskapet kan eie aksjer/andeler i andre selskap» (corsivo aggiunto). Cfr. il profilo pubblicato nel registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund, all'indirizzo: <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282>.

<sup>(22)</sup> Definiti come «[s]istemi che consolidano e distribuiscono una vasta gamma di prodotti turistici attraverso una varietà di canali e piattaforme, in genere per una determinata regione e a sostegno delle attività di un'organizzazione di gestione della destinazione insediata in quella regione. I DMS cercano di adottare un approccio cliente centrico nel gestire e commercializzare la destinazione come entità olistica, fornendo generalmente informazioni approfondite sulla destinazione, prenotazioni in tempo reale, strumenti di gestione della destinazione, nonché prestando particolare attenzione al sostegno delle piccole attività turistiche indipendenti». Definizione di «DMS» tratta dal sito Internet <http://www.newmind.co.uk/technology-platform/destination-management-system>.

- (20) Tramite un DMS una società informatica sta offrendo un servizio che consente ai suoi clienti (le società di gestione delle destinazioni <sup>(23)</sup>) di pubblicare e aggiornare regolarmente informazioni su località turistiche, alberghi, ristoranti, eventi, nonché altre informazioni simili, simultaneamente sul loro sito Internet e su canali esterni quali *visitnorway.com*, Google Maps, chioschi di informazione turistica, portali mobili e giornali stampati. Le informazioni vengono utilizzate dal grande pubblico per prenotazioni o per altre finalità.
- (21) Un DMS può offrire varie funzionalità: i) una funzionalità *destinatore* (la creazione di una banca dati dei luoghi di interesse o di informazioni flash riguardo a eventi, alberghi, ristoranti, esposizioni d'arte ecc.); ii) una funzionalità *distribuzione* (le informazioni archiviate nella banca dati vengono distribuite ai vari canali e alle varie piattaforme); e iii) una funzionalità *ricerca* (utilizzata sui siti web per cercare e presentare prodotti turistici).
- (22) Una rappresentazione grafica di questi servizi è riportata al successivo considerando 43.

### 2.3. SERVIZI DI MARKETING E DI PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO

- (23) I servizi di marketing e di promozione nel settore turistico possono riguardare la promozione generale di un'area geografica oppure la promozione di imprese specifiche.
- (24) La promozione generale implica l'offerta ai visitatori di informazioni turistiche generali su paesaggi, tradizioni culinarie, condizioni meteorologiche ecc. La promozione di imprese specifiche implica invece la commercializzazione di contenuti specifici (informazioni su alberghi, ristoranti, eventi culturali ecc.).
- (25) Inoltre, quando si promuovono contenuti specifici su *visitnorway.com* esistono due possibilità: le informazioni vengono pubblicate direttamente sul sito Internet (i contenuti sono ospitati all'interno del sito) oppure un link rimanda a un sito esterno dove tali contenuti specifici sono pubblicati.

### 2.4. ATTIVITÀ DI IN NEL SETTORE TURISTICO

- (26) Il compito di IN prevede la promozione del settore turistico a livello nazionale. Il governo nazionale è un soggetto interessato attivo nel settore del turismo dal 1903 <sup>(24)</sup>. Come indicato nel precedente considerando 17, ai livelli regionale e locale la promozione del turismo viene effettuata dagli ERT e dalle OGD. Le lettere annuali sul bilancio dello Stato, nel capitolo dedicato a IN, forniscono istruzioni per le attività di IN nel settore del turismo <sup>(25)</sup>.
- (27) Nel 2007 le autorità norvegesi hanno adottato una strategia nazionale per il turismo che fissa i principali obiettivi del governo in tale settore <sup>(26)</sup>. Uno di questi obiettivi era quello di rafforzare il riconoscimento della Norvegia come destinazione turistica. A tal fine, nel 2007, IN ha sviluppato e pubblicato il sito Internet *visitnorway.com*. Secondo la strategia per il turismo «[i]l sito Internet dovrà attirare visitatori in Norvegia e fornire informazioni valide e complete sul paese e su ciò che il settore del turismo ha da offrire» <sup>(27)</sup>.

<sup>(23)</sup> Il termine «società di gestione delle destinazioni» (*destination management companies* o DMC) sta a indicare nel settore turistico società di servizi professionali con una conoscenza approfondita della realtà locale, competenze settoriali e risorse, specializzate nella progettazione e nell'attuazione di eventi, attività, tour, trasporti ecc. In generale, questo termine si riferisce a società di servizi professionali legati alla vendita di viaggi.

<sup>(24)</sup> Lettera di IN del 20 dicembre 2013 (documento n. 694258). L'Associazione nazionale per il turismo, che era l'organismo congiunto dei soggetti interessati a livello nazionale, municipale e privato nel settore del turismo, è stata istituita nel 1903 e ha proseguito la sua attività fino al 1984. Da allora, le attività di marketing dell'Associazione nazionale per il turismo sono proseguite attraverso la fondazione NORTRA, che nel 1999 ha cambiato il proprio nome in NTC. Dal 2004 i compiti della NTC vengono assolti da IN, in seguito alla fusione di questi due enti. Ulteriori informazioni sugli enti che hanno tradizionalmente avuto il compito di promuovere la Norvegia come destinazione turistica figurano anche nella lettera di IN del 20 dicembre 2013 (documento n. 694258).

<sup>(25)</sup> Statsbudsjetten 2013 — oppdragsbrev Innovasjon Norge. Pagina 14. Disponibile all'indirizzo: [https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/brev/2013\\_oppdragsbrev\\_innovasjon norge.pdf](https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/nhd/vedlegg/brev/2013_oppdragsbrev_innovasjon norge.pdf)  
Statsbudsjetten 2014 — oppdragsbrev Innovasjon Norge. Disponibile all'indirizzo: [https://www.regjeringen.no/contentassets/ab7b70cc80924f038a26a89417d0eb66/in\\_oppdragsbrev\\_2014.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/ab7b70cc80924f038a26a89417d0eb66/in_oppdragsbrev_2014.pdf)  
Statsbudsjetten 2015 — oppdragsbrev Innovasjon Norge. Disponibile all'indirizzo: [http://www.innovasjon norge.no/PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20\(2\).pdf](http://www.innovasjon norge.no/PageFiles/2814818/Oppdragsbrev%20KLD%20(2).pdf)

<sup>(26)</sup> Cfr. «The Governments' tourism strategy. Valuable experiences. National Strategy for the Tourism Industry» (La strategia dei governi per il turismo. Esperienze di valore. Strategia nazionale per il settore del turismo). Ministero norvegese del Commercio e dell'industria. 18 dicembre 2007. Allegato 1 (documento n. 688214) alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

<sup>(27)</sup> *Ibid.*, sottoparagrafo 7.5. «Visitnorway.com», pagina 68.

- (28) Da quando *visitnorway.com* è stato istituito, IN fornisce contenuti generali sulla Norvegia (attività non economica), ma offre anche la possibilità agli ERT e alle OGD di promuovere su questo sito i loro contenuti turistici (ossia informazioni sugli eventi, sugli alberghi, sui trasporti ecc.). IN ha siglato accordi quadro con gli ERT e le OGD in virtù dei quali i loro contenuti turistici specifici vengono pubblicati sul sito *visitnorway.com* (direttamente o tramite link a siti esterni) dietro pagamento di un contributo annuo d'iscrizione, calcolato sulla base del fatturato annuo dei rispettivi ERT o delle rispettive OGD. Tali enti e organizzazioni hanno tradizionalmente anche un proprio sito Internet dove pubblicano informazioni generali sulle rispettive aree geografiche e dove promuovono prodotti turistici specifici, ossia servizi economici per conto dei loro soggetti interessati e dei loro proprietari.
- (29) Nel 2012 il governo norvegese ha adottato una nuova strategia per il turismo volta a migliorare l'assetto del turismo nazionale <sup>(28)</sup>. L'obiettivo della nuova strategia era quello di rendere più efficiente il sostegno pubblico al settore, ridurre il numero degli attori coinvolti e garantire un migliore coordinamento fra di loro. Le autorità norvegesi miravano altresì a evitare una diversificazione dei siti Internet dedicati al turismo norvegese, con differenti strutture, layout, motori di prenotazione, lingue e via dicendo, tutti in parte finanziati da vari enti pubblici, distretti o municipalità.
- (30) Successivamente, nel 2013, il ministro del Commercio, dell'industria e della pesca ha adottato una «nuova struttura per il turismo» con l'obiettivo di promuovere la scelta della Norvegia come destinazione turistica da parte dei turisti <sup>(29)</sup>.
- (31) La lettera sul bilancio 2013 per IN (la «lettera sul bilancio 2013» <sup>(30)</sup>) afferma che: «*Innovation Norway deve garantire un'adeguata diffusione delle esperienze di viaggio in Norvegia tramite visitnorway.com e contribuire ad accrescere la capacità degli operatori del settore di [...]*». Il sito *visitnorway.com* è stato quindi identificato quale elemento chiave della strategia di promozione del turismo norvegese <sup>(31)</sup>. A IN è stato chiesto di ampliare il sito Internet e di accrescere il suo sostegno al settore del turismo. L'obiettivo era quello di offrire servizi di marketing su Internet destinati a un pubblico sia nazionale che internazionale sul sito ufficiale *visitnorway.com* <sup>(32)</sup>.
- (32) Alla luce di questo obiettivo, IN ha avviato un progetto denominato «la nuova struttura di visitnorway» (la «nuova struttura» <sup>(33)</sup>). La nuova struttura offriva agli ERT e alle OGD non solo servizi di marketing e di promozione (come avveniva in virtù degli accordi quadro, cfr. sopra il considerando 28, ma anche servizi aggiuntivi.
- (33) IN ha apportato una serie di modifiche alle caratteristiche e alle funzionalità della piattaforma *visitnorway.com*, in quanto necessarie per mantenerla aggiornata sul piano tecnologico e per poterla gestire in modo funzionale nel tempo. Nel 2013 IN ha iniziato a offrire alcune funzionalità dei DMS (in questo documento definite collettivamente «*infrastrutture web e servizi connessi*») agli ERT e alle OGD norvegesi che desideravano migrare il contenuto dei loro siti Internet nel sito *visitnorway.com*. Questa integrazione di contenuti nella piattaforma *visitnorway.com* è in linea con gli obiettivi fissati dalle autorità norvegesi nella nuova strategia per il turismo, fra cui quello di evitare una diversificazione dei siti web dedicati al turismo in Norvegia (cfr. sopra il considerando 29).
- (34) Di conseguenza, nel 2014, sono stati proposti a tutti gli ERT e alle OGD accordi di partnership che prevedevano la possibilità di far diventare il sito *visitnorway.com* la loro homepage anziché sviluppare o mantenere un loro sito.

<sup>(28)</sup> Cfr. «*The Government's tourism strategy. Destination Norway. National strategy for the tourism industry*» (La strategia del governo per il turismo. Destinazione Norvegia. Strategia nazionale per il settore del turismo). Ministero norvegese del Commercio e dell'industria. 10 aprile 2012. Allegato 4 (documento n. 688216) alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213). Disponibile all'indirizzo: [https://www.regjeringen.no/contentassets/1ce1d6cdcbac47739b3320a66817a2dd/lenke\\_til\\_strategien-engelsk.pdf](https://www.regjeringen.no/contentassets/1ce1d6cdcbac47739b3320a66817a2dd/lenke_til_strategien-engelsk.pdf)

<sup>(29)</sup> Per ulteriori informazioni cfr. il piano del progetto per una nuova struttura del turismo nazionale, redatto dal ministero del Commercio, dell'industria e della pesca (versione 1.2 del 20 giugno 2013): <http://www.regjeringen.no/upload/NHD/Temasider/Reiseliv/Riktigprosjektplan.pdf>

<sup>(30)</sup> Cfr. nota a piè pagina n. 25.

<sup>(31)</sup> La lettera sul bilancio 2014 afferma che: «*Innovation Norway svilupperà ulteriormente il portale Internet del turismo nazionale visitnorway.com [...]*».

<sup>(32)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

<sup>(33)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

La migrazione verso *visitnorway.com* comportava la rinuncia ai loro siti Internet. Questi servizi erano offerti soltanto agli ERT e alle OGD, non al mercato generale, quindi non a tutti i potenziali utilizzatori, inclusi gli azionisti o i clienti esterni di detti enti e organizzazioni <sup>(34)</sup>.

- (35) Una volta avvenuta la migrazione, alcuni dei servizi che gli ERT e le OGD avevano precedentemente acquistato da società quali il denunciante, erano diventati superflui. In particolare, la funzionalità di *ricerca* sarebbe superflua per gli ERT e le OGD, e i contratti di licenza con società quali New Mind | tellUs verrebbero normalmente rescissi. Per contro, altre funzionalità, ad esempio la funzionalità *destinatore*, erano ancora necessarie per creare e aggiornare i luoghi di interesse o le informazioni flash da pubblicare su *visitnorway.com*.
- (36) Benché siano stati offerti accordi di partnership premium a tutti gli ERT e a tutte le OGD, solo alcuni erano/sono interessati ai nuovi servizi, dal momento che la migrazione in *visitnorway.com* comportava, tra le altre cose, l'accettazione delle condizioni e restrizioni editoriali imposte da IN <sup>(35)</sup>. Pertanto, alcuni ERT e alcune OGD mantengono accordi quadro in virtù dei quali IN fornisce loro servizi di promozione e di marketing (cfr. qui sopra il considerando 28).
- (37) Il progetto relativo alla «nuova struttura» del turismo nel quadro di *visitnorway.com* (cfr. sopra il considerando 32) prevedeva anche la realizzazione, nel 2013, di due progetti pilota — «ALFA» e «Beta», prima della firma degli accordi di partnership premium nel 2014, come descritto qui sopra al considerando 34. Questo verrà descritto qui di seguito più in dettaglio.

#### Progetto «Pilota ALFA»

- (38) A marzo 2013 IN ha avviato un progetto denominato «Pilota ALFA» insieme a due clienti pilota — VisitSørlandet e VisitTrondheim. Tale progetto si occupava della migrazione dei siti Internet di Visit Sørlandet AS <sup>(36)</sup> (ERT) e di Visit Trondheim AS <sup>(37)</sup> (OGD) nella piattaforma *visitnorway.com*.
- (39) Le due imprese sono state selezionate come partecipanti al progetto pilota e hanno firmato un accordo di partnership premium con IN per poter utilizzare *visitnorway.com*. In conseguenza di tali accordi, ambedue le società hanno reindirizzato il loro URL <sup>(38)</sup> al sito *visitnorway.com* e interrotto l'utilizzo della loro homepage. Le informazioni disponibili su tali pagine (informazioni turistiche generali e contenuti turistici specifici) sono migrate nel sito *visitnorway.com*.

<sup>(34)</sup> A differenza dei servizi di banca dati offerti da IN, la soluzione di New Mind | tellUs viene offerta a tutte le società operanti nel settore del turismo (non solo agli ERT e alle OGD) e distribuisce le informazioni inserite nella banca dati contemporaneamente a diversi canali mediatici.

<sup>(35)</sup> IN ha chiarito, nella sua risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775), che IN offre a tutti gli ERT e a tutte le OGD lo stesso accordo (esiste un modello di accordo, una copia del quale è stata inviata all'Autorità). Ciononostante, diversi ERT e OGD non sono interessati a siglare accordi premium a causa delle restrizioni imposte da IN. Ad esempio: i) molte OGD ritengono che la presentazione della loro regione nell'ambito del quadro nazionale comune di *visitnorway.com* sia alienante, ii) il direttore di IN ha facoltà di bloccare o modificare i contenuti pubblicati da un partner premium sul sito, se esiste un conflitto di interessi o se il contenuto non è adatto al profilo di *visitnorway.com*, iii) se un'OGD chiude i propri siti Internet, essa perde il nome del proprio dominio ecc.

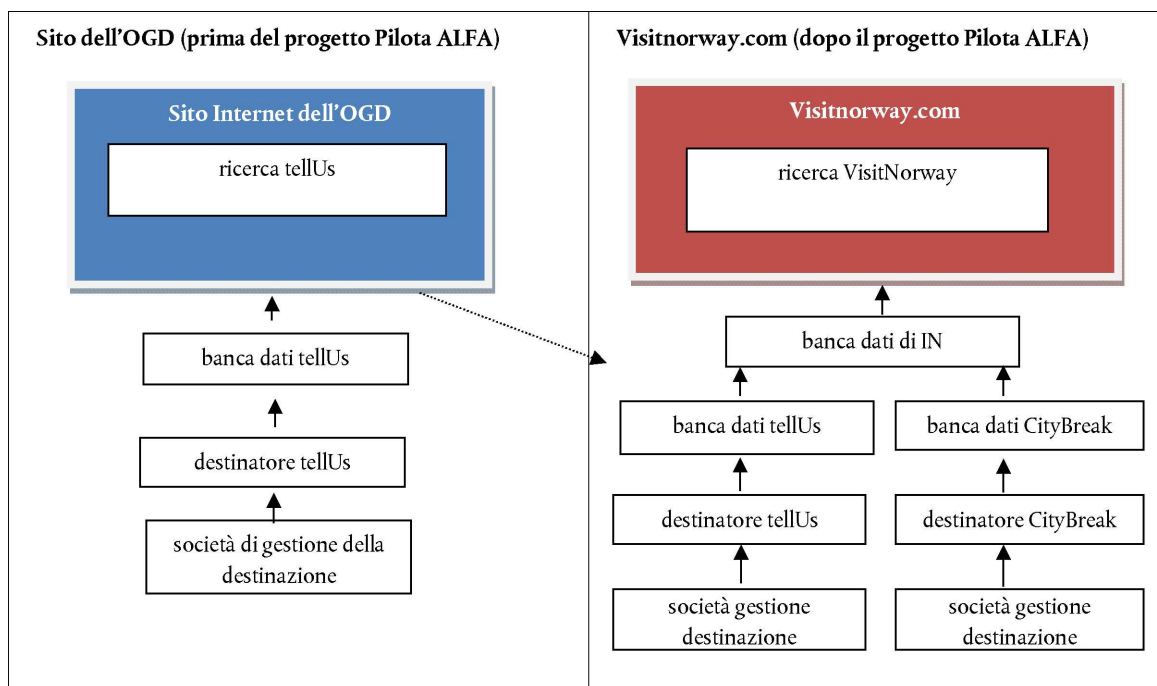
<sup>(36)</sup> L'ERT è stato istituito come impresa regionale per Aust-Agder e Vest-Agder nel 2010. La società è di proprietà del distretto e delle autorità locali nonché di alcune società private quali Color Line, Fjord Line, Amusement Park ecc. Cfr. «La strategia del governo per il turismo. Destinazione Norvegia. Strategia nazionale per il settore del turismo». Cfr. la nota a piè pagina 19. Ulteriori informazioni sulla società figurano nel Registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund, consultabile all'indirizzo <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=993995282>.

<sup>(37)</sup> Visit Trondheim AS è stata fondata nel 1989 con l'obiettivo di sviluppare il settore turistico di Trondheim. I suoi azionisti sono: Rezidor Hotels Norway AS (12,77 %), Bo-hotell AS (7,34 %), Realinvest AS (6,78 %) e altri (73,11 %).

Nel profilo aziendale si legge: «Visit Trondheim è la società di promozione turistica per le organizzazioni, istituzioni, società e amministrazioni pubbliche con interessi legati al settore del turismo di Trondheim e dell'omonima regione. Lo sviluppo di questa destinazione turistica avverrà in coordinazione con lo sviluppo della comunità, del commercio e del turismo. Visit Trondheim dovrà definire e fornire servizi di hosting e di profile marketing, nonché vendere, commercializzare e contribuire allo sviluppo di Trondheim e dell'omonima regione come destinazioni turistiche, congressuali, culturali e di eventi. Visit Trondheim dovrà fare in modo che tutte le parti interessate operino per la stessa causa affinché Trondheim possa raggiungere, in qualità di meta turistica, la posizione desiderata nonché gli obiettivi prefissati in termini di attrattiva e reputazione. L'obiettivo della società non è quello di garantire ai proprietari un beneficio economico diretto. Alla liquidazione della società gli eventuali profitti saranno destinati alle finalità dell'oggetto sociale» (traduzione libera). Ulteriori informazioni sulla società figurano nel Registro di coordinamento centrale per le persone giuridiche, che fa parte dei registri Brønnøysund: <http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=955715209>.

<sup>(38)</sup> La sigla URL sta per Uniform Resource Locator. Un URL è una stringa di testo formattata utilizzata dai browser, dai client di posta elettronica e da altro software per identificare una risorsa di rete su Internet.

- (40) Quando le due società avevano il proprio sito Internet erano clienti del denunciante. Pertanto, utilizzavano le funzionalità *destinatore tellUs* e *ricerca tellUs* e pagavano diritti di licenza al denunciante per tale utilizzo. Tuttavia, dopo aver reindirizzato il loro URL al sito *visitnorway.com* e chiuso i loro siti Internet, queste società hanno disdetto il loro contratto per la funzionalità di ricerca, dal momento che per motivi tecnici solo la funzionalità di ricerca di IN può essere utilizzata sul sito *visitnorway.com* (l'unico motore di ricerca sul sito è quello sviluppato da IN e installato sulla piattaforma).
- (41) Entrambe le società dovevano ancora stipulare un contratto con il denunciante, o con una società analoga, per la funzionalità *destinatore*. IN non fornisce questa funzionalità. Il denunciante era l'unico fornitore di servizi DMS sul mercato norvegese. Tuttavia, nel 2012-2013 un concorrente internazionale fece ingresso sul mercato offrendo la funzionalità *destinatore*, ossia consentendo agli operatori turistici di creare una banca dati dei luoghi di interesse <sup>(39)</sup>.
- (42) Gli ERT e le OGD che sono migrati nel sito *visitnorway.com* hanno quindi avuto la possibilità di scegliere tra diverse società che offrivano la funzionalità *destinatore* (New Mind | tellUs oppure CityBreak o eventuali nuovi operatori sul mercato), mentre i clienti che utilizzavano i servizi di *ricerca tellUs* potevano utilizzare soltanto funzionalità *destinatore tellUs*. Quando New Mind | tellUs era l'unico fornitore di servizi web e di infrastrutture, tutti gli ERT e le OGD erano obbligati a stipulare contratti con New Mind | tellUs per entrambe le funzionalità *ricerca* e *destinatore*.
- (43) Nel grafico sottostante vengono illustrati gli utilizzi delle diverse funzionalità prima e dopo il progetto «Pilota ALFA»:



Fonte: l'Autorità, in base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi (documento n. 688213).

- (44) I servizi offerti da IN agli ERT e alle OGD prima di attuare il progetto per la nuova struttura (ovverosia i servizi di marketing e di promozione on line sul sito *visitnorway.com*), venivano offerti a una tariffa calcolata in base al loro fatturato annuo, anziché in base al prezzo di mercato dei servizi (cfr. più sopra il considerando 28). Questo regime di prezzi è stato applicato anche per il progetto «Pilota ALFA», senza l'applicazione di costi supplementari per i servizi aggiuntivi forniti da IN (infrastrutture web e servizi connessi).

<sup>(39)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688213).

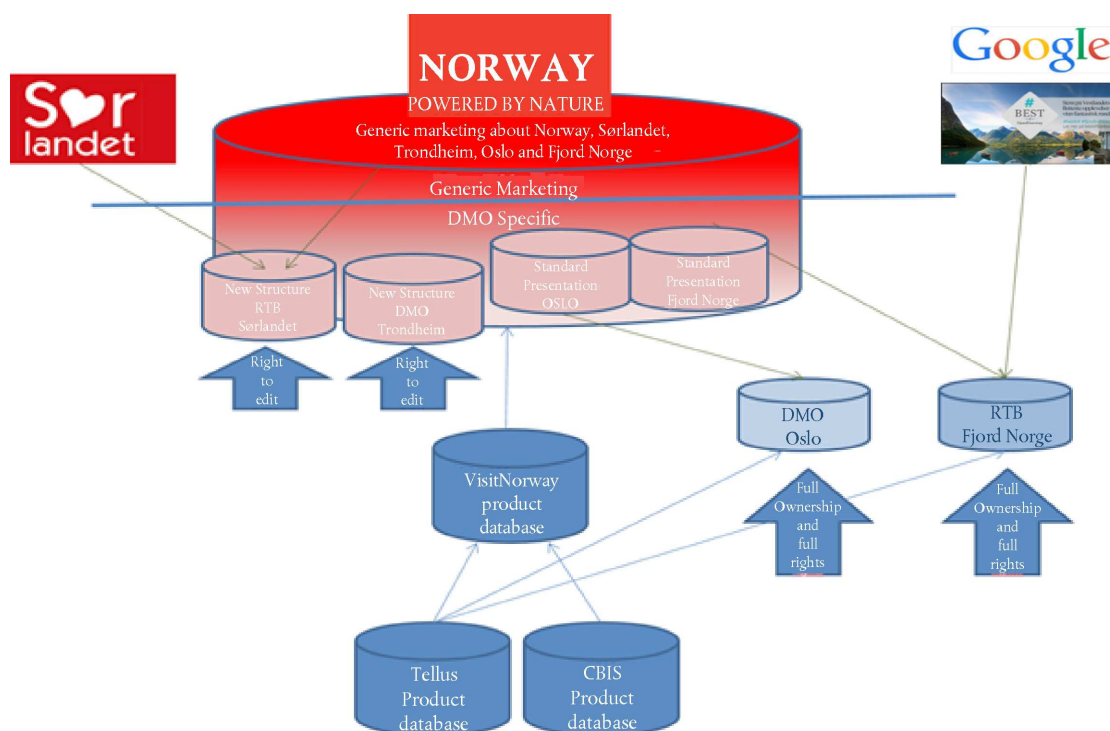
- (45) Le autorità norvegesi hanno spiegato <sup>(40)</sup> che non sono stati applicati costi supplementari per i servizi aggiuntivi, poiché i nuovi servizi erano in fase di sviluppo; inoltre, le due società coinvolte nel progetto pilota avevano investito notevole tempo ed energie per aiutare a sviluppare le nuove funzionalità di IN, e avevano quindi compensato IN con il loro prezioso feedback e contribuito sui nuovi servizi.

Progetto «Pilota Beta»

- (46) Da luglio 2013 a novembre 2013 IN ha realizzato il progetto «Pilota Beta». Nel corso di questo progetto IN ha studiato nuovi modelli di business, inclusa la possibilità di offrire nuovi accordi di partnership premium a tutti gli ERT e le OGD.
- (47) A partire dal 1° gennaio 2014 IN ha offerto accordi di partnership premium a tutte le OGD e agli ERT interessati, su base non discriminatoria. IN ha introdotto un nuovo modello di prezzi per questi servizi. Secondo le autorità norvegesi, il prezzo applicato in base a tale modello rispecchiava i costi dei servizi forniti da IN, più un ragionevole utile. Il nuovo modello di prezzi è stato applicato a partire dal 1° gennaio 2014 anche ai due progetti pilota VisitSørlandet e VisitTrondheim.
- (48) Di conseguenza, come illustrato nella figura 2 riportata sotto, IN offriva due diverse possibilità agli ERT e alle OGD <sup>(41)</sup>: i) servizi nel quadro degli accordi di partnership premium <sup>(42)</sup> e ii) promozione nel quadro di accordi non premium <sup>(43)</sup>. Indipendentemente dal rapporto instaurato con gli ERT e le OGD, *visitnorway.com* promuove la Norvegia come destinazione turistica fornendo informazioni generali sul paese <sup>(44)</sup>.
- (49) Accordi di partnership premium sono stati firmati con gli ERT e le OGD che intendevano migrare in *visitnorway.com*. Agli ERT e alle OGD che non intendevano migrare i loro siti in *visitnorway.com* (partner non premium), IN offriva gli stessi servizi di promozione e di marketing di prima attraverso accordi quadro.

Figura 2

**Struttura attuale di visitnorway.com**



(Fonte: IN)

<sup>(40)</sup> Seconda lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215). Cfr. anche la risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(41)</sup> Definite nella figura 2 «DMO specific» (specifiche dell'OGD).

<sup>(42)</sup> Definiti nella figura 2 come «nuova struttura».

<sup>(43)</sup> Definita nella figura 2 come «presentazione standard».

<sup>(44)</sup> Definite nella figura 2 come «marketing generico».

## 3. LA DENUNCIA

- (50) New Mind | tellUs afferma nella sua denuncia che le attività di promozione di IN e i suoi compiti in relazione a *visitnorway.com*, quale portale del turismo nazionale, possono essere considerati un servizio d'interesse economico generale («SIEG») in linea con le norme sugli aiuti di Stato del SEE.
- (51) Nel 2013, tuttavia, IN ha fatto ingresso in un nuovo mercato <sup>(45)</sup> offrendo nuovi servizi economici agli ERT e alle OGD che hanno permesso loro di migrare i rispettivi siti in *visitnorway.com* (vale a dire le infrastrutture web e i servizi connessi). Secondo New Mind | tellUs tali servizi non rientrano nel mandato ricevuto da IN e non sono offerti in linea con la giurisprudenza *Altmark* <sup>(46)</sup>.
- (52) Il denunciante sottolinea che IN non dovrebbe ricevere aiuti di Stato quando offre servizi economici <sup>(47)</sup>.
- (53) In particolare, la denuncia fa riferimento a quattro diverse forme di presunto aiuto di Stato:
- a. la mancata attuazione da parte di IN di una separazione contabile per le attività commerciali,
  - b. il mancato guadagno dovuto all'orientamento non a scopo di lucro delle attività economiche di IN,
  - c. il presunto aiuto concesso da IN agli ERT e alle OGD sotto forma di prezzi inferiori ai prezzi di mercato per le infrastrutture web e i servizi connessi offerti, e
  - d. l'esenzione generale dall'imposta sul reddito concessa a IN, applicabile anche alle attività economiche di IN.
- (54) Infine, secondo New Mind | tellUs, IN incoraggia i suoi clienti a rescindere dai contratti precedentemente conclusi con New Mind | tellUs, offrendo servizi di traduzione gratuiti agli ERT e alle OGD che migrano nella piattaforma *visitnorway.com* <sup>(48)</sup>.

## 4. MOTIVAZIONI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

- (55) Il 16 luglio 2014 l'Autorità ha deciso di avviare il procedimento d'indagine formale previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della parte I del protocollo 3.
- (56) L'Autorità ha tuttavia limitato l'indagine formale a tre delle misure identificate dal denunciante: i) la mancata attuazione da parte di IN di una separazione contabile per le attività commerciali e l'assenza di un meccanismo di imputazione dei costi, ii) il mancato guadagno dovuto all'orientamento non a scopo di lucro delle attività economiche e iii) il presunto aiuto concesso da IN agli ERT e alle OGD sotto forma di prezzi non sufficienti per ottenere un ragionevole utile sugli investimenti, nel quadro dell'offerta di infrastrutture web e di servizi connessi.
- (57) L'esenzione generale dall'imposta sul reddito, concessa a IN, è stata esclusa dalla decisione di avvio del procedimento <sup>(49)</sup>. Su questa tematica è stato avviato un procedimento sugli aiuti esistenti.
- (58) Con riguardo alle misure contemplate dalla decisione di avvio del procedimento, l'Autorità ha ritenuto, in via preliminare, che la fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi costituisca un'attività economica separabile dalla semplice promozione della Norvegia come destinazione turistica. Questi nuovi servizi sono stati offerti a tutti gli ERT e alle OGD solo a partire dal 1° gennaio 2014. Pertanto, l'Autorità ha concluso che, qualora le misure dovessero costituire un aiuto di Stato, esse andrebbero considerate come nuovi aiuti <sup>(50)</sup>.
- (59) Inoltre, secondo l'Autorità, qualora si accertasse che IN non ha applicato un prezzo di mercato concorrenziale per i servizi offerti agli ERT e alle OGD, l'esistenza di un nuovo aiuto di Stato a favore di tali enti non potrebbe essere esclusa.

<sup>(45)</sup> Secondo il denunciante: «IN non ha mai offerto, prima d'ora, servizi quali piattaforme e infrastrutture informatiche al settore del turismo». Denuncia (documento n. 678002), pag. 8.

<sup>(46)</sup> La Corte afferma nella sentenza sulla causa *Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg*, procedimento C-280/00, EU:C:2003:415, che la compensazione dei servizi che sia conforme ai quattro criteri di cui ai punti 89-93 della sentenza non costituisce un aiuto di Stato.

<sup>(47)</sup> Per ulteriori dettagli sulla denuncia si rimanda alla decisione di avvio del procedimento di cui al precedente considerando 2.

<sup>(48)</sup> Messaggio di posta elettronica del 15 novembre 2013 (documento n. 690346).

<sup>(49)</sup> Per ulteriori dettagli cfr. i considerando 61 e 62 della decisione di avvio del procedimento.

<sup>(50)</sup> Per ulteriori dettagli cfr. i considerando da 115 a 126 della decisione di avvio del procedimento.

- (60) Infine, l'Autorità dubitava che le presunte misure di aiuto di Stato potessero essere ritenute compatibili con l'accordo SEE ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), quali aiuti per promuovere le attività turistiche <sup>(51)</sup>.
- (61) Alla luce di tali conclusioni preliminari, l'Autorità ha ritenuto di non avere informazioni sufficienti per escludere l'esistenza di aiuti di Stato o la loro incompatibilità con l'accordo SEE. È stato quindi avviato il procedimento d'indagine formale.

#### 5. OSSERVAZIONI DI TERZI SULLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

- (62) Soltanto New Mind | tellUs, il denunciante, ha presentato osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento.
- (63) Nel merito, il denunciante sottolinea che IN ha fatto ingresso su un mercato già pienamente funzionante delle infrastrutture web e dei servizi connessi, che sono servizi economici. L'ingresso su questo mercato non è avvenuto in risposta a una disposizione dello Stato e sarebbe in conflitto con il compito principale di IN di promuovere l'imprenditoria privata.
- (64) New Mind | tellUs è d'accordo con i risultati preliminari dell'Autorità sull'esistenza di risorse statali, imputabilità, selettività e potenziale distorsione della concorrenza.
- (65) Per quanto riguarda il conferimento di un vantaggio, il denunciante ritiene che IN abbia effettuato un sovvenzionamento incrociato della loro infrastruttura web e dei servizi connessi. Ciò si spiega con il fatto che IN non ha una contabilità separata adeguata e che essa rinuncia a profitti quando fornisce tali servizi economici agli ERT e alle OGD. Il denunciante ribadisce anche che IN offre servizi di traduzione a titolo gratuito (cfr. sopra il considerando 54).
- (66) Per quanto riguarda il presunto aiuto a favore degli ERT e delle OGD, il denunciante sostiene che le autorità norvegesi non li ha informati sulla decisione di avvio del procedimento.
- (67) Inoltre, si sostiene che durante i progetti pilota, i clienti selezionati per il progetto non pagavano i servizi ottenuti. Il modello di prezzo introdotto successivamente da IN non copre tutti i costi pertinenti né offre un profitto ragionevole. In particolare, IN non ha incluso nei suoi calcoli tutti i costi di sviluppo delle infrastrutture create per la nuova struttura (18 milioni di NOK) e IN non sta calcolando il ROI («la redditività degli investimenti»). Pertanto, agli ERT e alle OGD viene conferito un vantaggio.
- (68) Per quanto riguarda la compatibilità, il denunciante sostiene che non vi sia un fallimento del mercato nel mercato in questione. Inoltre, il fatto che IN offra servizi di traduzione gratuiti o sovvenzionati agli ERT e alle OGD che migrano i loro contenuti nella piattaforma *visitnorway.com* costituisce una condizione di vendita abbinata in violazione delle norme antitrust, e quindi il presunto aiuto di Stato non può essere dichiarato compatibile.
- (69) Il 13 gennaio 2015 il denunciante ha inviato all'Autorità una copia della lettera sul bilancio di Stato del 2015 <sup>(52)</sup>. A suo parere, questa lettera conferma che le attività di IN nell'infrastruttura web e nei servizi connessi non rientrano nel suo mandato, il quale è limitato alla promozione generale della Norvegia come destinazione turistica.

#### 6. COMMENTI DELLE AUTORITÀ NORVEGESI ALLA DECISIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO E ALLE OSSERVAZIONI DI TERZI

- (70) Le autorità norvegesi hanno risposto alla decisione di avvio del procedimento <sup>(53)</sup> affermando che le misure in questione non costituiscono aiuti di Stato e che, qualora alcune di esse costituissero un aiuto di Stato, tale aiuto dovrebbe essere classificato come aiuto esistente, dal momento che la promozione del turismo norvegese era uno dei compiti dei predecessori di IN prima che venisse firmato l'accordo SEE.
- (71) In subordine, qualora dovesse essere riscontrata la presenza di un nuovo aiuto, esso dovrebbe essere considerato compatibile con l'accordo SEE in quanto compensazione per un SIEG oppure, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, in quanto aiuto per promuovere il settore del turismo.

<sup>(51)</sup> Per ulteriori informazioni sulle argomentazioni dell'Autorità in merito alla compatibilità, cfr. i considerando da 129 a 137 della decisione di avvio del procedimento.

<sup>(52)</sup> Informazioni supplementari del denunciante (messaggio di posta elettronica del denunciante del 13 gennaio 2015 (documento n. 734800)).

<sup>(53)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

- (72) Le autorità norvegesi affermano che «se un'attività economica può essere separata dal compito dell'ente pubblico, l'ente può essere considerato un'impresa in questa funzione. Tuttavia, tutte le attività devono essere considerate non economiche se non possono essere separate»<sup>(54)</sup>. Fatta tale premessa, le autorità norvegesi ritengono che l'Autorità abbia equivocato i fatti, poiché i servizi in questione, ossia le infrastrutture web e i servizi connessi, non vengono forniti su base individuale, ma soltanto come parte integrante dei servizi offerti tramite *visitnorway.com* i quali, nel loro insieme, vanno considerati come un'attività non economica. La fornitura di questi servizi agli ERT e alle OGD rientra nel compito di IN di promuovere la Norvegia come destinazione turistica, che fa parte della strategia nazionale per il turismo di promuovere le imprese. Di conseguenza, le infrastrutture web e i servizi connessi non possono essere valutati da soli, bensì soltanto nel quadro delle attività promozionali di IN.
- (73) In ogni caso, quando IN conclude accordi per la fornitura di servizi a pagamento, essa utilizza un modello di costo di base per garantire che vengano considerati tutti i costi pertinenti dei servizi per IN. Questo metodo è stato codificato negli «Orientamenti per i pagamenti degli utenti» estratti dalla lettera sul bilancio 2011 per IN<sup>(55)</sup>, e IN lo ha applicato dal 2011. IN ha anche utilizzato questo metodo di imputazione dei costi negli accordi premium, il che le ha permesso di coprire tutti i costi relativi agli accordi premium. IN ha inoltre incluso nel proprio bilancio e nei prezzi una prospettiva di profitto pari al [dal... % al ... %]. Le autorità norvegesi hanno altresì spiegato che il settore del turismo, in particolare il mercato dei servizi di infrastrutture web, è un settore molto dinamico. Di conseguenza, IN e *visitnorway.com* devono adattare i servizi forniti in funzione del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati.
- (74) Per quanto riguarda la compatibilità, le autorità norvegesi invocano l'applicazione delle norme SIEG. Secondo le autorità norvegesi, se i servizi valutati in questo caso fossero considerati attività economiche e se si dovesse riscontrare l'esistenza di un aiuto, tale aiuto dovrebbe essere valutato con riferimento alle norme di compatibilità SIEG<sup>(56)</sup>. Le autorità norvegesi sono del parere che la fornitura di questi servizi sia conforme allo spirito della decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2012, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale<sup>(57)</sup>.
- (75) Le autorità norvegesi ritengono anche che le misure in questione dovrebbero essere dichiarate compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, in quanto aiuti di Stato per promuovere il settore del turismo.
- (76) Le autorità norvegesi sottolineano che l'apertura della piattaforma agli ERT e alle OGD ha fatto crescere la concorrenza nel mercato a valle dei servizi «destinatore». Di ciò si deve tenere conto per compensare gli eventuali effetti negativi del presunto aiuto. Le autorità norvegesi spiegano che, poiché *visitnorway.com* aggrega informazioni sui prodotti turistici di tutti i possibili concorrenti, ad esempio New Mind | tellUs o Citybreak o qualsiasi altra società che faccia ingresso sul mercato, la pressione concorrenziale su questo mercato è aumentata. In passato, New Mind | tellUs era l'unico fornitore sul mercato. Inoltre, IN offre la piattaforma agli ERT e alle OGD, che non concorrono con imprese al di fuori dei confini norvegesi.
- (77) Le autorità norvegesi contestano il fatto che IN offre servizi di traduzione gratuiti agli ERT e alle OGD che hanno siglato accordi premium e hanno illustrato come IN sopprimerà ai costi di traduzione in diversi scenari. In generale, IN copre una quota dei costi di traduzione degli ERT e delle OGD per quanto riguarda le informazioni di interesse generale nel quadro del suo mandato di promuovere la Norvegia come destinazione turistica. Tuttavia, IN copre solo il 50 % dei costi di traduzione per i punti di interesse specifici degli ERT e delle OGD<sup>(58)</sup>. Questa è la regola generale per tutti gli ERT e le OGD. Tuttavia, con riferimento agli ERT e alle OGD che sono

<sup>(54)</sup> Ibid.

<sup>(55)</sup> Le autorità norvegesi hanno inviato all'Autorità, come allegato 2 alla loro risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720777) una traduzione in inglese del documento «Riesame dell'imputazione dei costi per lo sviluppo dell'attività commerciale e l'amministrazione in seno a IN» (*Review of the allocation for business development and administration in IN*) (capitolo 2421, voce 70). Il modello di costo si basa sul numero di ore impiegate da IN per fornire servizi a pagamento.

<sup>(56)</sup> Per decretare la compatibilità delle presunte misure di aiuto di Stato, le autorità norvegesi non rivendicano l'assenza di un aiuto di Stato invocando l'applicazione delle condizioni *Altmark*, ma piuttosto lo spirito della decisione SIEG.

<sup>(57)</sup> Decisione 2012/21/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3).

<sup>(58)</sup> Le autorità norvegesi hanno spiegato che *visitnorway.com* offre informazioni generali e informazioni relative a prodotti. Le prime riguardano informazioni di interesse pubblico, quali notizie sulle aurore boreali ecc. Le seconde riguardano attività commerciali specifiche quali alberghi, attività legate al turismo ecc. Cfr. sopra il considerando 48.

migrati in *visitnorway.com* (ossia i partner premium), IN non copre alcun costo di traduzione. In altre parole, i partner premium perdono i servizi di traduzione. Pertanto, contrariamente a quanto asserito dal denunciante, non vi sono incentivi a firmare accordi di partnership premium per ottenere una compensazione dei costi di traduzione.

- (78) In risposta ai commenti del denunciante, le autorità norvegesi sottolineano che IN non è un concorrente di New Mind | tellUs. Se è vero che l'apertura della piattaforma *visitnorway.com* agli ERT e alle OGD ha reso in parte superflui i servizi precedentemente offerti da aziende informatiche esterne, IN non è in concorrenza diretta con il denunciante. In altre parole, IN non si sta sostituendo a New Mind | tellUs quale fornitore di servizi informatici; semplicemente, alcune funzionalità (ad esempio *ricerca TellUs*) non sono più necessarie o tecnicamente realizzabili.
- (79) Le autorità norvegesi hanno inoltre presentato all'Autorità le prove del fatto che IN ha informato gli ERT e le OGD in merito alla decisione di avvio del procedimento. IN ha inviato messaggi di posta elettronica a tutti i partner premium (i presunti beneficiari degli aiuti di Stato) e anche il suo sito Internet vi faceva riferimento <sup>(59)</sup>.
- (80) Infine, in risposta all'ultimo messaggio di posta elettronica ricevuto dal denunciante <sup>(60)</sup> (citato al precedente considerando 69), le autorità norvegesi hanno ritenuto che la questione evidenziata da New Mind | tellUs avesse già ricevuto una risposta adeguata. Non erano pertanto necessari ulteriori chiarimenti <sup>(61)</sup>.

## II. VALUTAZIONE

### 1. ESISTENZA DI UN AIUTO DI STATO

- (81) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula quanto segue:

«Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

- (82) Una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE se soddisfa quattro condizioni. In primo luogo, la misura deve essere finanziata dallo Stato o mediante risorse statali e deve essere imputabile allo Stato. In secondo luogo, essa deve concedere un vantaggio. In terzo luogo, deve favorire determinate imprese o attività economiche. Infine, la misura deve poter incidere sugli scambi fra parti contraenti e falsare la concorrenza nel SEE.
- (83) Perché sussista un aiuto di Stato devono essere soddisfatte tutte le condizioni cumulative previste dall'articolo 61, paragrafo 1 <sup>(62)</sup>.

#### 1.1. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PRESENTE DECISIONE

- (84) La decisione di avvio del procedimento riguarda il presunto aiuto di Stato a favore di IN nonché degli ERT e delle OGD. Le preoccupazioni dell'Autorità, in seguito alle informazioni ricevute dal denunciante e dalle autorità norvegesi, riguardavano in particolare le infrastrutture web e i servizi connessi forniti da IN agli ERT e alle OGD attraverso gli accordi di partnership premium.
- (85) Tuttavia, durante il procedimento formale, l'Autorità ha concluso che per valutare la condotta di IN sul mercato delle infrastrutture web e dei servizi connessi, sia necessario valutare anche gli altri servizi commerciali che IN offre agli ERT e alle OGD, ossia i servizi di promozione e di commercializzazione di contenuti specifici. Ciò è necessario in quanto il piano aziendale di IN per la nuova struttura fa riferimento a entrambi i tipi di servizi.

<sup>(59)</sup> Allegato I alla lettera di IN del 24 novembre 2014. Commenti alle osservazioni di New Mind | tellUs (documento n. 730560).

<sup>(60)</sup> Informazioni supplementari ricevute dal denunciante. Messaggio di posta elettronica del denunciante del 13 gennaio 2015 (documento n. 734800).

<sup>(61)</sup> Risposta delle autorità norvegesi al messaggio di posta elettronica inviato dal denunciante il 13 gennaio 2015, cfr. la nota a piè pagina di cui sopra (documento n. 742759).

<sup>(62)</sup> Sentenze nella causa *Belgio/Commissione (Tubemeuse)*, C-142/87, EU:C:1990:125, punto 25, e nella causa *France Télécom (Bouygues)*, T-425/04 RENV e T-444/04 RENV, EU:T:2015:450, punto 186.

- (86) Di conseguenza, anche se i servizi specifici di promozione e di commercializzazione non rientravano nel campo di applicazione della decisione di avvio del procedimento e non rientrano in quello della presente decisione, l'Autorità intende farvi riferimento nella misura necessaria per decidere sulle presunte misure di aiuto di Stato tramite le infrastrutture web e i servizi connessi.

## 1.2. POSSIBILI MISURE DI AIUTO DI STATO A FAVORE DI IN

### 1.2.1. Sulla possibilità di considerare IN un'«impresa»

- (87) L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stipula che, per essere considerate aiuto di Stato, le misure devono favorire talune imprese o produzioni. Tale articolo si applica soltanto nel caso in cui il beneficiario di un aiuto sia un'impresa. Di conseguenza, è necessario valutare se IN possa essere considerata un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
- (88) Le imprese sono entità che esercitano un'attività economica, a prescindere dal loro status giuridico e il modo in cui sono finanziate <sup>(63)</sup>. Le attività economiche sono attività che consistono nell'offrire beni o servizi su un mercato <sup>(64)</sup>. Tutte le entità giuridicamente distinte dallo Stato, che esercitano attività economiche, sono considerate «imprese». L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE disciplina tutte le imprese pubbliche e private <sup>(65)</sup>.
- (89) Se un'entità esercita attività economiche, essa va considerata un'impresa unicamente in relazione a quei servizi specifici, a prescindere dal modo in cui andrebbero classificate le sue altre attività <sup>(66)</sup>.
- (90) Secondo le autorità norvegesi la fornitura di infrastrutture web e dei servizi connessi non può essere definita un'attività economica. A loro avviso, tali servizi non sono separabili dai servizi offerti agli ERT e alle OGD per promuovere la Norvegia come destinazione turistica tramite il sito *visitnorway.com*. Poiché lo sviluppo e la gestione di questa piattaforma rispondono all'obiettivo di promuovere la Norvegia come destinazione turistica, e visto che questo compito generale non può essere definito come un'attività economica, nemmeno i servizi informatici in oggetto, in questo caso, possono essere definiti tali.
- (91) L'Autorità appoggia la conclusione opposta, confermando il suo parere preliminare espresso nella decisione di avvio del procedimento.
- (92) L'Autorità osserva, in primo luogo, che la lettera sul bilancio 2013 <sup>(67)</sup> consente a IN di fornire attività sia economiche che non economiche, visto che il finanziamento di tali attività differisce: le attività economiche devono essere fornite alle condizioni di mercato e devono quindi essere finanziate dai clienti. Di conseguenza, per IN esiste la possibilità giuridica di fornire contemporaneamente servizi economici e non economici.
- (93) In secondo luogo, secondo l'Autorità, il fatto che IN in talune circostanze agisca come strumento dello Stato per garantire una promozione generale della Norvegia, e quindi non fornisca servizi o beni sul mercato, non è una ragione sufficiente per concludere che IN non stia offrendo altri servizi economici nel settore del turismo.
- (94) In terzo luogo, l'Autorità è d'accordo sul fatto che la promozione della Norvegia come destinazione turistica non sia un'attività economica. Tuttavia, sulla piattaforma, IN offre diversi tipi di servizi: pubblicità e promozione di contenuti generali sulla Norvegia, ossia informazioni generali sulle aurore boreali, le previsioni metereologiche, le caratteristiche geografiche del paese ecc., ma anche contenuti turistici specifici, come la promozione di alberghi, ristoranti o altre attività commerciali. Pubblicizzare informazioni generali sulla Norvegia non è un'attività economica, ma promuovere specifiche imprese turistiche costituisce un'attività economica.

<sup>(63)</sup> Sentenze nella causa *Höfner ed Elser/Macroton*, C-41/90, EU:C:2011:732, punti 21-23; *Pavlov e a. da C-180/98 a C-184/98*, EU:C:2000:428, e nella causa *E-5/07 Private Barnhagers Landsforbund* (Raccolta Corte EFTA 2008, pag. 62, punto 78).

<sup>(64)</sup> Sentenza nella causa *ministero dell'Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA*, C-222/04, EU:C:2006:8, punto 108.

<sup>(65)</sup> Sentenza nella causa *Banco Exterior de España*, C-37/92, EU:C:1993:836, punto 11.

<sup>(66)</sup> Le attività economiche e quelle non economiche possono coesistere nello stesso settore e talvolta essere esercitate dalla stessa organizzazione. In tale caso, l'entità va considerata un'impresa solo in relazione alle sue attività economiche. Cfr. la sentenza nella causa *Commissione/Repubblica italiana*, C-118/85, EU:C:1987:283, punto 7. Cfr. anche la decisione 2006/225/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, relativa al regime di aiuti messo in atto dall'Italia per la ristrutturazione degli enti di formazione professionale (GU L 81 del 18.3.2006, pag. 25), considerando 43.

<sup>(67)</sup> Disponibile all'indirizzo: [https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Brev/2013\\_oppdragsbrev\\_innovasjon Norge.pdf#search=OPPDRA GSBREV&regj\\_oss=1](https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/NHD/Vedlegg/Brev/2013_oppdragsbrev_innovasjon Norge.pdf#search=OPPDRA GSBREV&regj_oss=1)

- (95) L'Autorità non accetta la tesi secondo cui la fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi agli ERT e alle OGD non costituisce un'attività economica dal momento che l'obiettivo ultimo è fornire un'attività non economica, ossia promuovere in generale la Norvegia come destinazione turistica. Secondo l'Autorità l'obiettivo delle autorità norvegesi non è rilevante quando si tratta di stabilire se IN eserciti o meno un'attività economica. L'Autorità ritiene che la promozione di imprese turistiche private implichi un'attività economica.
- (96) La giurisprudenza ha ammesso in taluni casi che *«al fine di valutare la natura di tale attività di acquisto, non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzo successivo che ne è fatto, e che il carattere economico o non economico dell'utilizzo successivo del prodotto acquistato determina necessariamente il carattere dell'attività di acquisto»* <sup>(68)</sup>. L'Autorità ricorda, tuttavia, che anche i beneficiari dei servizi informatici offerti da IN, gli ERT e le OGD, utilizzano questi servizi per prestare servizi sia economici che non economici. Gli ERT e le OGD promuovono in generale il turismo nelle loro rispettive aree geografiche, ma pubblicizzano anche specifiche attività turistiche per conto dei loro azionisti e clienti. L'Autorità conclude quindi che IN fornisce servizi economici.
- (97) In quarto luogo, l'Autorità ritiene che, contrariamente alla tesi avanzata dalle autorità norvegesi, illustrata al precedente considerando 90, non sia necessario fornire anche infrastrutture web e servizi connessi per promuovere la Norvegia come destinazione turistica. Infatti, IN ha promosso con successo il turismo in Norvegia fino al 2013, anche se solo da tale data offre i suddetti servizi web tramite gli accordi di partnership premium. L'Autorità sottolinea che le autorità norvegesi non hanno dimostrato in alcun modo che IN possa promuovere efficacemente il turismo nel paese solo se i servizi web in oggetto vengono offerti tramite il sito *visitnorway.com*. Pertanto, l'Autorità non accetta la tesi secondo la quale per promuovere la Norvegia come destinazione turistica sia necessario fornire anche le infrastrutture web e i servizi connessi. L'Autorità non riconosce quindi che i servizi sono inseparabili.
- (98) In quinto luogo, l'Autorità ricorda che per poter definire economico un servizio è fondamentale che sul mercato in questione esista una concorrenza, ovvero sia altre entità che offrano prodotti e servizi uguali o intercambiabili <sup>(69)</sup>. Le infrastrutture web e i servizi connessi vengono anche forniti da operatori privati, quali il denunciante, pertanto l'Autorità conclude che nel presente caso questa condizione è soddisfatta.
- (99) Nella sua giurisprudenza, la CGUE ha sottolineato che le attività economiche vengono normalmente offerte dietro corrispettivo <sup>(70)</sup>. Sia il denunciante sia IN forniscono le infrastrutture web e i servizi connessi dietro compenso; pertanto, secondo l'Autorità, questo è un altro motivo per cui i suddetti servizi dovrebbero essere definiti economici.
- (100) Secondo l'Autorità questa conclusione è valida anche se IN non fornisce le infrastrutture web e i servizi connessi come servizio individuale; quando i siti web degli ERT e delle OGD sono integrati in *visitnorway.com*, gli ERT e le OGD ricevono dalla piattaforma servizi che in precedenza essi acquistavano da operatori privati dietro corrispettivo. Di conseguenza, è irrilevante se questi servizi sono offerti solo agli ERT e alle OGD, e non ad altre società di gestione della destinazione.
- (101) L'Autorità conclude pertanto che quando fornisce infrastrutture web e servizi connessi, IN è un'impresa ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

#### 1.2.2. Vantaggio economico

- (102) Come già affermato, le autorità norvegesi sostengono che la fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi debba essere valutata nel contesto delle attività di promozione turistica di IN, come parte dell'obiettivo norvegese

<sup>(68)</sup> Cfr. la sentenza nella causa *Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)/Commissione*, C-205/03, EU:C:2006:453, punto 26.

<sup>(69)</sup> Conclusioni dell'avvocato generale nella causa *Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN)/Commissione*, C-205/03, EU:C:2005:666, punto 31.

<sup>(70)</sup> Cfr. le sentenze nella causa *Pavel Pavlov e al.*, da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, punto 76, e nella causa *Ambulanz Glöckner*, C-475/99, EU:C:2001:577, punto 20.

di ridurre il numero di ERT e di OGD e di rendere più efficiente l'industria turistica. L'Autorità rammenta che l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE non differenzia gli interventi statali in base alle loro cause o ai loro obiettivi, ma li definisce in base ai loro effetti <sup>(71)</sup>. Secondo la CGUE «*Ne consegue che la nozione di aiuto è una nozione obiettiva e funzione soltanto della questione se una misura statale conferisca o meno un vantaggio ad una o a talune imprese*» <sup>(72)</sup>. Pertanto, gli obiettivi della nuova struttura per il turismo della Norvegia non sono rilevanti per stabilire se le presunte misure implicino un vantaggio e un aiuto di Stato.

- (103) Nel presente caso l'esistenza di un vantaggio dipende dai seguenti fattori: i) se IN abbia effettuato una sovvenzione incrociata finanziando le sue attività economiche con i fondi pubblici ricevuti per compensare le sue attività non economiche, e ii) se IN abbia richiesto un'adeguata remunerazione del capitale (margine ragionevole di profitto) per i servizi economici forniti agli ERT e alle OGD.
- (104) Queste due tematiche verranno esaminate nelle due successive sottosezioni. Ai fini della valutazione, l'Autorità stabilirà se gli ERT e le OGD abbiano acquistato i servizi da IN a un prezzo inferiore al livello che prevarrebbe in un mercato competitivo (cioè in assenza di potere di mercato). Secondo l'Autorità, un indicatore ragionevole di un simile livello competitivo è un prezzo sufficiente per coprire i costi incrementali, ossia i costi variabili direttamente imputabili e una congrua quota di costi comuni (fissi), oltre a un'adeguata remunerazione del capitale <sup>(73)</sup>.

#### 1.2.2.1. Sovvenzione incrociata delle infrastrutture web e dei servizi connessi

- (105) Quando un soggetto svolge attività sia economiche che non economiche, è opportuno introdurre un sistema di contabilità dei costi che garantisca che le attività economiche non siano sovvenzionate attraverso risorse statali assegnate alle attività non economiche di tale soggetto <sup>(74)</sup>.
- (106) È opportuno introdurre meccanismi di imputazione dei costi obiettivi e trasparenti per garantire che le risorse statali assegnate alle attività non economiche di tale soggetto non coprano i costi incrementali delle attività economiche. In assenza di tali meccanismi, le attività economiche possono trarre vantaggi dai fondi pubblici stanziati per le attività non economiche. Inoltre, i conti interni dovrebbero consentire di identificare i costi e i ricavi corrispondenti ai diversi servizi <sup>(75)</sup>.
- (107) Di conseguenza, l'Autorità verificherà se IN abbia utilizzato un metodo per separare i costi e i ricavi delle sue attività economiche e delle sue attività non economiche, al fine di escludere il rischio di una sovvenzione incrociata tra le diverse attività di IN. L'Autorità controllerà inoltre i conti di IN riguardo ai servizi economici forniti agli ERT e alle OGD.

<sup>(71)</sup> Causa E-6/98, *Regno di Norvegia/Autorità di vigilanza EFTA*, Relazione 1998, pag. 242, punto 34. Cfr. anche le sentenze nella causa *Commissione e Spagna/Government of Gibraltar e Regno Unito*, C-106/09 e C-107/09, EU:C:2011:732 e *Francia/Commissione*, C-241/94, EU:C:1996:353, punti 19 e 20.

<sup>(72)</sup> Sentenza nella causa *Ladbroke Racing/Commissione*, T-67/94, EU:T:1998:7, punto 52, e nella causa *SIC/Commissione*, T-46/97, EU:T:2000:123, punto 83.

<sup>(73)</sup> Sentenza nella causa *Chronopost SA/Commissione*, C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, EU:C:2003:388, punto 40.

<sup>(74)</sup> Cfr. ad esempio le decisioni dell'Autorità n. 84/15/COL sul presunto sovvenzionamento incrociato dei corsi marittimi erogati da *Redningsselskapet e dall'Università di Tromsø* (GU C 193 dell'11.6.2015, pag. 9), consultabili all'indirizzo: <http://www.eftasurv.int/media/esadocs/physical/84-15-COL.pdf>; n. 142/03/COL riguardante la riorganizzazione e il trasferimento di fondi pubblici all'Istituto di ricerche sul lavoro (GU C 248 del 16.10.2003, pag. 6); n. 343/09/COL sulle operazioni immobiliari relative agli appezzamenti nn. 1/152, 1/301, 1/630, 4/165, 2/70, 2/32 effettuate dal comune di Time (GU L 123 del 12.5.2011, pag. 72); n. 496/13/COL riguardo al finanziamento di *Harpa Concert Hall and Conference Centre* (GU L 172 del 12.6.2014, pag. 36), considerando 56 e le decisioni ivi citate; e n. 174/13/COL sul finanziamento di imprese di raccolta dei rifiuti (GU C 263 del 12.9.2013, pag. 5). In senso analogo, la Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (RSI) afferma che: «*Laddove la medesima entità svolga attività economiche e non economiche e al fine di evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica, il finanziamento pubblico dell'attività non economica non ricade nell'ambito di applicazione dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, se i due tipi di attività e i relativi costi, finanziamenti e entrate possono essere nettamente separati. La corretta imputazione dei costi, dei finanziamenti e delle entrate può essere comprovata mediante i rendiconti finanziari annui della pertinente entità*» (punto 18, corsivo aggiunto).

<sup>(75)</sup> Queste condizioni sono stipulate dalla direttiva sulla trasparenza (direttiva della Commissione 2006/111/CE, del 16 novembre 2006, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (GU L 318 del 17.11.2006, pag. 17), integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 55/2007 dell'8 giugno 2007 (GU L 266 dell'11.10.2007, pag. 15 e Supplemento SEE n. 48 dell'11.10.2007, pag. 12).

### Meccanismo di imputazione dei costi

- (108) Come già illustrato, un'impresa pubblica che eserciti attività economiche e non economiche deve utilizzare sistemi e procedure contabili che le consentano di attribuire tutti i costi incrementali sostenuti per la fornitura del servizio economico ai conti inerenti alle attività economiche <sup>(76)</sup>.
- (109) Sulla base delle informazioni fornite da IN, l'Autorità ha concluso che i costi comuni sono i seguenti: i) costi per lo sviluppo del progetto «nuova struttura», ii) costi di esercizio generali, ossia follow-up e amministrazione, assistenza del webmaster ecc. e iii) spese per la gestione tecnica della piattaforma, ossia consulenti informatici, diritti annuali per le licenze software, manutenzione di hardware e software ecc. <sup>(77)</sup>.
- (110) Le autorità norvegesi hanno spiegato che i **costi di sviluppo** rappresentano i costi per la gestione del progetto, per lo sviluppo dell'idea, per lo sviluppo e le migliorie a livello tecnico, per il collaudo e le attività dei consulenti finalizzate a preparare *visitnorway.com* al progetto di nuova struttura. Nel 2013 i costi di sviluppo ammontavano a circa 18 milioni di NOK <sup>(78)</sup>.
- (111) Stando alla risposta delle autorità norvegesi alla decisione di avvio del procedimento <sup>(79)</sup>, 4 milioni di NOK sono stati assegnati ai servizi economici erogati tramite la piattaforma. Secondo le informazioni fornite, considerando una ripartizione dei costi basata su una piena trasparenza tra marketing generico e marketing specifico <sup>(80)</sup>, la stragrande maggioranza dei costi d'esercizio e tecnici della nuova struttura (circa l'89 %) è legata al marketing generico della Norvegia (attività non economica). Pertanto, il modello commerciale di IN includeva 4 milioni di NOK dei costi di sviluppo come costi di investimento. Le autorità norvegesi hanno presentato informazioni che confermano la ragionevolezza di tale imputazione dei costi di sviluppo. In particolare, IN ha informato l'Autorità che, in seguito all'analisi di 15 766 pagine editoriali e di 19 000 listati, è emerso che nel periodo 23 marzo 2014-23 marzo 2015 l'84,3 % di tutte le visualizzazioni di pagine viene definito come marketing generico, mentre il 15,7 % di tutte le visualizzazioni si riferisce a listati relativi ad attività commerciali <sup>(81)</sup>. Ne consegue che la maggior parte dei costi di sviluppo dovrebbe essere imputata ai servizi non economici della piattaforma.
- (112) Sulla base delle informazioni fornite di cui sopra, l'Autorità osserva che la percentuale dei costi di sviluppo attribuiti ai servizi economici di IN supera il 20 %, una percentuale maggiore rispetto alla quota reale dei costi inerenti alla promozione dei contenuti specifici di cui sopra. L'Autorità conclude quindi che l'attribuzione di 4 milioni di NOK al modello di business degli accordi di partnership premium sia ragionevole e giustificata.
- (113) Il denunciante sostiene tuttavia che i costi di sviluppo dovrebbero anche includere parte dei costi inerenti alla creazione della piattaforma stessa avvenuta nel 2007.
- (114) IN conferma che questi costi non sono stati inclusi nel calcolo dei costi e sostiene inoltre che la piattaforma esisteva già prima che fossero conclusi gli accordi premium, e che gli ERT e le OGD avevano già accordi di cooperazione, nell'ambito dei quali pagavano una quota annuale, che hanno contribuito alla creazione della piattaforma <sup>(82)</sup>. Inoltre, i costi iniziali non erano inclusi perché non erano capitalizzati <sup>(83)</sup>, come prevedono le norme contabili norvegesi (NRS 19) <sup>(84)</sup>. La norma NRS 19 riguarda i costi diretti pertinenti e la capitalizzazione dei costi. Essa prevede che i beni immateriali, ossia gli attivi non monetari senza carattere fisico, utilizzati da una società per produrre o vendere beni e servizi, non debbano essere capitalizzati. In base a tali regole, nel caso di *visitnorway.com*, nessun costo di sviluppo è stato quindi capitalizzato.
- (115) Le autorità norvegesi spiegano inoltre che nel 2015 verrà implementata per *visitnorway.com* una nuova piattaforma DMS basata sul cloud computing. L'attuale piattaforma con tutti i contenuti, le routine, le licenze software ecc. resterà attiva fino alla fine del 2015, dopodiché verrà chiusa. Nella nuova piattaforma verranno trasferiti solo i testi e le foto, mentre la precedente piattaforma tecnica perderà il suo valore a causa dei progressi tecnici intervenuti sul mercato. Secondo IN, non vi è quindi alcuna ragione economica per capitalizzare i progetti informatici quali *visitnorway.com*.

<sup>(76)</sup> Sentenza nella causa *Chronopost SA/Commissione*, C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, EU:C:2003:388, punto 40.

<sup>(77)</sup> Si fa riferimento al grafico incluso nella lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215).

<sup>(78)</sup> L'Autorità precisa che i costi di sviluppo sono stati considerati nel bilancio di IN per il 2013, anno in cui sono stati sostenuti i costi. Cfr. i considerando da 113 a 115 per ulteriori dettagli.

<sup>(79)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(80)</sup> Allegato al messaggio di posta elettronica inviato da IN all'Autorità in data 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

<sup>(81)</sup> Allegato 2 al messaggio di posta elettronica di IN del 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

<sup>(82)</sup> Allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720778).

<sup>(83)</sup> Un costo capitalizzato viene rilevato come parte di un attivo fisso nel bilancio di una società, anziché essere iscritto nella spesa nel periodo in cui è stato sostenuto. Di conseguenza, un costo non capitalizzato è una spesa soltanto per l'anno in cui viene sostenuto.

<sup>(84)</sup> Una copia della norma NRS 19 è stata inviata all'Autorità come allegato II alla lettera del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

- (116) L'Autorità accoglie questa tesi, considerato che le norme contabili norvegesi consentono la non capitalizzazione di questo tipo di costi. L'Autorità ritiene che, nella misura in cui tutte le società norvegesi hanno facoltà di non capitalizzare questo tipo di costi, anche se tale fatto potrebbe essere considerato un vantaggio, esso non è selettivo. La misura (la possibilità di non capitalizzare un costo) è aperta a tutti settori economici, a tutte le forme societarie e a tutti i tipi di produzione. Pertanto, nel caso di spese che rientrano nella regola NRS 19, la misura non costituirebbe né un vantaggio selettivo né un aiuto di Stato <sup>(85)</sup>.
- (117) Per quanto riguarda i **costi generali di esercizio**, per il periodo 2013-2018 IN applica un metodo del costo orario pieno per imputare i vari costi <sup>(86)</sup>. Questo metodo si basa sugli orientamenti citati nel precedente considerando 73, adottati nel 2011 e da allora applicati. Secondo questo metodo, il prezzo dei servizi si basa sul numero di ore che i dipendenti hanno impiegato per fornire detti servizi <sup>(87)</sup>. I costi orari di IN includono i costi diretti di personale per la persona che svolge il lavoro e i costi generali necessari per garantire che tale persona sia in grado di svolgere il proprio lavoro <sup>(88)</sup>. I costi generali includono il canone d'affitto, l'ufficio, la telefonia, la gestione e i servizi congiunti come quelli finanziari, informatici e inerenti alle risorse umane. Dal 2014 IN incrementa annualmente il costo orario del 3 % per garantire che tutti i costi continuino a essere coperti <sup>(89)</sup>.
- (118) Applicando questo metodo, IN garantisce che i vari progetti siano finanziati mediante i corrispettivi pagati dai singoli clienti, coprendo i costi sostenuti da IN per fornire loro il servizio.
- (119) Di conseguenza, l'Autorità ritiene che tale metodo, almeno nel presente caso, sia sufficientemente adeguato per imputare i costi comuni.
- (120) L'Autorità osserva che, durante lo studio pilota (2012-2013), il costo orario attribuito ai conti dei due studi pilota era inferiore alla tariffa oraria del costo pieno standard fissata da IN <sup>(90)</sup>. Tuttavia, questa tariffa oraria ridotta è stata compensata tenendo conto del tempo che gli ERT e le OGD hanno dedicato alla fornitura di contenuti, feedback e assistenza per lo sviluppo della nuova struttura <sup>(91)</sup>.
- (121) Per quanto riguarda l'imputazione dei **costi tecnici**, IN utilizza un metodo basato sul «costo per visualizzazione di pagina» <sup>(92)</sup>. In base a tale metodo, IN calcola il costo per visualizzazione di pagina sulla piattaforma e quindi calcola la quota dei costi tecnici che gli ERT/le OGD dovrebbero pagare in base alla loro quota effettiva di visualizzazioni di pagine. L'Autorità ritiene che questo metodo consenta a IN di imputare correttamente i costi tra il marketing generico e i servizi commerciali. Il piano commerciale di IN prevede l'utilizzo di questo metodo fino al 2018 per imporre diritti sui servizi economici forniti agli ERT e alle OGD.
- (122) L'Autorità ritiene quindi che sia stato adottato un meccanismo di imputazione dei costi obiettivo e trasparente che consente a IN di garantire la copertura dei costi delle sue attività (inclusi i costi incrementali e una congrua parte dei costi comuni) solo attraverso le entrate provenienti dalle attività economiche.

<sup>(85)</sup> Stando alla giurisprudenza, una misura potenzialmente accessibile a tutte le imprese non è selettiva. Cfr. anche la sentenza nella causa *Germania/Commissione*, C-156/98, EU:C:2000:467, punto 22.

<sup>(86)</sup> L'Autorità precisa che questo metodo è stato applicato dal 2013 in maniera coerente a tutti gli accordi premium, inclusi gli accordi riguardanti i due primi progetti pilota, VisitSørlandet e VisitTrondheim. Nell'Allegato 4 alla risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720779), IN ha fornito all'Autorità una copia di tutti gli accordi di partnership premium firmati.

<sup>(87)</sup> Il modello del costo orario pieno differisce dal modello del costo di base, dove alcuni costi comuni possono essere detratti dal costo totale. Questo modello non è stato applicato da IN nel quadro degli accordi di partnership. IN ha spiegato che da quando sono stati pubblicati gli Orientamenti sui pagamenti degli utenti nel 2011 questo modello è stato accantonato. Il metodo del costo pieno viene utilizzato per tutti i servizi di IN, se lo stesso servizio può essere fornito da soggetti privati (documento n. 720775, risposta alla decisione di avvio del procedimento).

<sup>(88)</sup> Anche la percentuale del tempo dedicato al progetto da parte dei dipendenti è prestabilita (documento n. 720778, allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento).

<sup>(89)</sup> L'Autorità osserva che nel 2013 sono stati firmati solo i progetti pilota.

<sup>(90)</sup> Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

<sup>(91)</sup> Nella risposta alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775), IN spiega nel dettaglio che gli ERT e le OGD partecipano al progetto per la nuova struttura dal 2013. Anche gli ERT e le OGD hanno investito tempo e risorse. Il loro coinvolgimento diretto e la loro partecipazione al progetto giustificano una tariffa oraria inferiore a quella generale calcolata da IN. Un elenco completo dei costi extra dei progetti pilota è stato trasmesso all'Autorità come allegato 6 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720781).

<sup>(92)</sup> Questo metodo di determinazione del prezzo è stato utilizzato da altre aziende private operanti sul mercato. Per ulteriori informazioni su questo metodo di imputazione dei costi si rimanda al sito: [https://www.adspeed.com/Knowledges/1104/Blog/How\\_much\\_charge\\_advertising\\_website.html](https://www.adspeed.com/Knowledges/1104/Blog/How_much_charge_advertising_website.html) o <http://www.quora.com/What-is-an-industry-accepted-cost-per-page-view-of-dynamic-content-not-cacheable>. Ad esempio, questo è il metodo utilizzato da Google per alcuni dei suoi servizi (cfr. i dettagli sul sito <https://support.google.com/adwords/answer/2472735?hl=it>).

Separazione contabile

- (123) Nel corso del procedimento d'indagine formale le autorità norvegesi hanno trasmesso all'Autorità ulteriori informazioni sul sistema contabile adottato da IN.
- (124) I conti annuali di IN contengono il bilancio consolidato della società, inclusi il conto profitti e perdite, il bilancio e le note secondo quanto previsto dalla legge sulla contabilità norvegese. Questi conti vengono verificati da un revisore contabile esterno, approvato dall'Assemblea generale di IN e iscritto al registro nazionale norvegese delle imprese. Il bilancio consolidato può essere disaggregato in otto diversi sottoconti, uno per ciascuna attività o ciascun programma realizzato da IN (prestiti, fondi, progetti ecc.). I sottoconti hanno il proprio conto profitti e perdite e i propri conti di bilancio.
- (125) *Visitnorway.com* figura nel conto per le attività di progetto. Inoltre, IN ha spiegato che ogni singolo progetto, come *visitnorway.com*, dispone di un sottoconto specifico. In particolare, i progetti hanno numeri di progetto separati per le attività commerciali esterne <sup>(93)</sup>. In questo modo è possibile assicurare un'adeguata classificazione e imputazione dei ricavi e dei costi di tutte le attività di IN.
- (126) *Visitnorway.com* ha quattro conti di progetto nei quali IN ripartisce tutti i costi e i ricavi relativi alla gestione della piattaforma <sup>(94)</sup>. I quattro sottoconti di progetto sono: i) consulenti esterni per i servizi operativi editoriali, ii) consulenti esterni per i servizi di aggiornamento e manutenzione, iii) servizi esterni per la gestione tecnica e iv) servizi esterni per la nuova struttura <sup>(95)</sup>. I costi e i ricavi degli accordi premium sono codificati nel conto di progetto dei servizi esterni per la nuova struttura <sup>(96)</sup>.
- (127) Questi quattro sottoconti di progetto contengono i costi e i ricavi per la piattaforma *visitnorway.com* nel suo insieme. I costi e i ricavi relativi ai servizi economici e non economici sono chiaramente identificati, ma codificati insieme. L'Autorità non ha rilevato casi di scorretta identificazione dei costi e dei ricavi come economici o non economici. Si può pertanto concludere che non è stata attuata una separazione contabile *formale*, ma che i costi e i ricavi dei diversi tipi di servizio possono comunque essere individuati con chiarezza.
- (128) Durante il procedimento d'indagine formale <sup>(97)</sup> IN si è impegnata a migliorare la trasparenza del suo sistema contabile riguardo alle attività economiche nel settore del turismo e a tenere conti più dettagliati a partire dal 1° gennaio 2014.
- (129) Per garantire ulteriore trasparenza al suo attuale sistema contabile, IN intende rivedere i quattro conti già esistenti all'interno del conto di progetto *visitnorway.com*. I costi e i ricavi in ognuno dei quattro conti verranno ulteriormente suddivisi per attività economica e non economica. Di conseguenza, da gennaio 2014, verrà attuata la separazione formale dei conti.
- (130) L'Autorità è del parere che una separazione accurata e formale dei conti, a partire dal 1° gennaio 2014, sarà sufficiente per prevenire il sovvenzionamento incrociato dei servizi economici forniti in virtù degli accordi di partnership premium. L'Autorità precisa inoltre che, prima del 2014, IN forniva servizi economici soltanto ai clienti del progetto pilota e che, a partire dal 1° gennaio 2014, IN ha offerto ai clienti del progetto pilota prezzi uguali a quelli applicabili al resto degli accordi premium.
- (131) Secondo l'Autorità, il fatto che sia in effetti possibile creare otto conti, indica che i conti attuali sono già sufficientemente trasparenti. L'Autorità ritiene quindi che il sistema contabile adottato da IN fino alla data attuale permetta di separare i costi dei servizi economici da quelli non economici in maniera sufficientemente accurata, anche in assenza di una separazione *formale* dei conti tra i servizi economici e quelli non economici.

<sup>(93)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(94)</sup> Messaggio di posta elettronica di IN inviato all'Autorità il 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

<sup>(95)</sup> Messaggio di posta elettronica di IN inviato all'Autorità il 20 maggio 2015 (documento n. 757843). Una copia del conto è stata trasmessa all'Autorità in allegato alla lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215) e allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720778).

<sup>(96)</sup> Messaggio di posta elettronica di IN inviato all'Autorità il 20 maggio 2015 (documento n. 757843).

<sup>(97)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775). Cfr. anche il messaggio di posta elettronica di IN del 14 aprile 2015 (documento n. 753927).

- (132) In conclusione, l'Autorità prende atto della proposta avanzata dalle autorità norvegesi e conclude che l'attuale sistema di contabilità permette già di identificare i vari costi e ricavi dei servizi economici e non economici forniti tramite il sito *visitnorway.com* e che non è stata riscontrata alcuna sovvenzione incrociata da attività non economiche a favore di attività economiche.

#### 1.2.2.2. Il presunto mancato guadagno

- (133) Le imprese pubbliche devono operare sul mercato come qualsiasi operatore economico <sup>(98)</sup>. Nessun vantaggio ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE è stato concesso dallo Stato, se ci si può attendere lo stesso tipo di condotta da un investitore privato, ossia quando un'impresa pubblica agisce conformemente al principio dell'investitore operante in un'economia di mercato <sup>(99)</sup>.
- (134) Qualsiasi titolare di un'impresa o investitore si attende normalmente un rendimento dal capitale che ha investito in un'impresa commerciale <sup>(100)</sup>. Tale prospettiva di redditività rappresenta un costo d'esercizio normale e previsto per l'impresa. Pertanto, nessun vantaggio finanziato da risorse statali viene conferito quando un'impresa pubblica copre i costi (variabili e un contributo adeguato ai costi comuni), oltre a una remunerazione adeguata dei capitali propri <sup>(101)</sup>.
- (135) L'Autorità ha già precisato nei suoi Orientamenti sull'industria manifatturiera che: «[N]el caso di un'impresa pubblica che presentasse un'insufficiente redditività, l'Autorità di vigilanza EFTA potrebbe riscontrare elementi di aiuto suscettibili di essere analizzati alla luce dell'articolo 61. L'impresa pubblica ottiene di fatto capitali ad un tasso inferiore a quello di mercato, il che equivale ad una sovvenzione» <sup>(102)</sup>.
- (136) Tuttavia, l'Autorità rammenta anche che secondo i medesimi Orientamenti l'investitore dispone di un ampio margine di discrezione e che «entro tale ampio margine di giudizio la valutazione operata dall'investitore pubblico non può essere considerata come afferente ad aiuti di Stato». Ne consegue che «[s]olo quando non vi sono motivi obiettivi per attendersi ragionevolmente da un investimento un saggio di rendimento adeguato, quale sarebbe accettabile per un investitore privato in un'impresa privata comparabile operante in normali condizioni di mercato, si tratta di un aiuto di Stato, anche se l'investimento è finanziato in tutto o in parte con fondi pubblici» <sup>(103)</sup>.
- (137) Di conseguenza, l'Autorità ha valutato la politica dei prezzi di IN con riguardo ai servizi economici forniti nel quadro dei progetti pilota e degli accordi di partnership premium tramite la piattaforma *visitnorway.com*. L'obiettivo era valutare se il modello commerciale di IN per i servizi informatici forniti nel contesto della nuova struttura di *visitnorway.com* (ossia gli accordi di partnership premium) includesse una ragionevole prospettiva di profitto.
- (138) Le autorità norvegesi hanno spiegato <sup>(104)</sup> che la politica dei prezzi di IN garantisce la copertura di tutti i costi pertinenti e il conseguimento di un profitto ragionevole sui ricavi derivanti dalle attività economiche <sup>(105)</sup>. Anche se sostengono che le attività di IN in questo settore non siano di natura economica, gli accordi commerciali sono destinati a coprire tutti i costi e a generare un profitto per IN.

<sup>(98)</sup> Sentenza nella causa EPAC/Commissione, T-204/97 e T-270/97, EU:T:2000:148, punto 122.

<sup>(99)</sup> Sentenza nella causa *Westdeutsche Landesbank Girozentrale e Land Nordrhein-Westfalen/Commissione*, (West-LB) T-228/99 e T-233/99, EU:T:2006:405, punto 207.

<sup>(100)</sup> Sentenza nella causa *West-LB*, cfr. sopra, punto 314 e nella causa *Italia/Commissione (Eni-Lanerossi)*, C-303/88, EU:C:1991:136, punto 22.

<sup>(101)</sup> Sentenza nella causa *Chronopost SA/Commissione*, C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P EU:C:2003:388, punto 40.

<sup>(102)</sup> La sezione 1, paragrafo 2 degli Orientamenti sull'industria manifatturiera stipula che «[l']attenzione di questo capitolo è incentrata sull'atto di cui al punto 1 dell'allegato XV all'accordo SEE, denominato in appresso «direttiva sulla trasparenza»; esso sviluppa inoltre il principio ormai ben stabilito secondo il quale si concreta un aiuto di Stato quando lo Stato fornisce un finanziamento ad un'impresa in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante in condizioni normali di economia di mercato». I suddetti orientamenti sono consultabili sul sito: <http://www.eftasurv.int/?1=1&showLinkID=16995&1=1> (GU L 274 del 26.10.2000, Supplemento SEE n. 48 del 26.10.2000).

<sup>(103)</sup> *Ibid*, paragrafo 1 della sezione intitolata «Funzionalità del principio dell'investitore in economia di mercato».

<sup>(104)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(105)</sup> Ciò è in linea con i mandati definiti relativamente ai servizi pubblici. Ad esempio, negli orientamenti sull'emittenza radiotelevisiva, l'Autorità ritiene che non sia ragionevole chiedere un profitto per l'erogazione di un servizio pubblico. Al contrario, per quanto riguarda le attività economiche, è ragionevole un elemento di profitto che rappresenti un'equa retribuzione del capitale tenuto conto del rischio. Cfr. il punto 72 degli orientamenti.

- (139) In base al metodo di imputazione dei costi descritto sopra (cfr. i considerando da 108 a 122), le autorità norvegesi hanno illustrato il modello di prezzi utilizzato durante i progetti pilota e gli accordi di partnership premium per mostrare che i prezzi per la fornitura delle infrastrutture web e dei servizi connessi agli ERT e alle OGD sono sufficienti per generare un rendimento ragionevole.
- (140) Questa redditività non viene misurata sulla piattaforma *visitnorway.com* nel suo insieme <sup>(106)</sup>, ma piuttosto sulla redditività delle attività economiche (servizi economici forniti agli ERT e alle OGD mediante gli accordi premium e gli accordi quadro). Il piano commerciale iniziale di IN per la nuova struttura includeva i ricavi derivanti dai servizi forniti agli ERT e alle OGD nel quadro dei due tipi di accordo: i) accordi premium e ii) accordi quadro.
- (141) In seguito a una valutazione dettagliata delle informazioni fornite, non è dimostrato che IN non cerchi di ottenere un profitto ragionevole dagli accordi commerciali, inclusi gli accordi premium. Al contrario, vi sono prove del fatto che, in pratica, IN prevedesse un profitto da queste attività economiche nel periodo 2013-2018. IN ha presentato all'Autorità un'analisi della redditività sulla base dei costi e dei ricavi stimati, associati agli accordi commerciali, con un valore attuale netto positivo <sup>(107)</sup>, utilizzando un tasso di sconto del 7 %. In particolare, il modello commerciale di IN stimava un utile netto compreso tra [il ... % e il ... %] <sup>(108)</sup>.
- (142) Durante il procedimento formale, IN ha anche spiegato <sup>(109)</sup> che sta migrando verso un nuovo sistema di gestione delle destinazioni (DMS) basato sul cloud computing, in cui ha [...].
- (143) L'Autorità osserva che il raffronto tra il comportamento di un operatore pubblico e di un operatore privato va fatto esaminando l'atteggiamento di un operatore privato al momento dell'investimento o al momento della definizione del piano commerciale «tenuto conto in particolare delle informazioni disponibili e degli sviluppi prevedibili alla data dei detti conferimenti» <sup>(110)</sup>. Le modifiche apportate al sito *visitnorway.com* in seguito all'elaborazione del modello commerciale per la nuova struttura sono pertanto irrilevanti per valutare l'esistenza di un aiuto di Stato. La questione rilevante è se il modello commerciale originale mirasse al conseguimento di un profitto dalla fornitura dei servizi agli ERT e alle OGD.
- (144) Nell'analisi dei due progetti pilota — durante la fase «Pilota ALFA» — le autorità norvegesi sottolineano che VisitSørlandet e VisitTrondheim hanno contribuito significativamente a sviluppare il modello e hanno dedicato molto tempo ai progetti. L'allegato 6 della risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento <sup>(111)</sup> offre un elenco concreto dei tipi di lavori supplementari realizzati durante i progetti pilota nel 2013, mentre veniva pianificata una nuova struttura per *visitnorway.com*. Tra questi lavori supplementari realizzati dai clienti dei progetti pilota, IN cita: i) individuazione del contenuto da mantenere nella piattaforma, ii) pianificazione della transizione dei collegamenti dalle soluzioni esistenti per mantenere il posizionamento nei motori di ricerca del contenuto esistente, iii) configurazione/valutazione della struttura di base, della prima pagina, delle pagine secondarie e della struttura delle cartelle per i contenuti che esulano dalle proprie pagine ecc.
- (145) Di conseguenza, la redditività dei progetti pilota non può essere valutata isolatamente, ma soltanto quale parte di un progetto a lungo termine. La questione da valutare non è se IN otterrebbe profitti dai progetti pilota nel breve

<sup>(106)</sup> IN fornisce tramite la piattaforma *visitnorway.com* servizi non economici ed economici. La gestione generale della piattaforma non prevede necessariamente un profitto. Tuttavia, la presente decisione si limita a valutare se IN ottenga un profitto ragionevole dai servizi economici. Le cifre sui servizi non economici non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.

<sup>(107)</sup> Allegato 3 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720778). Fogli Excel dettagliati sono stati trasmessi all'Autorità per quanto riguarda i costi degli accordi dei partner premium e il modello economico per l'imputazione dei costi (documento n. 727330).

<sup>(108)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(109)</sup> Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

<sup>(110)</sup> Sentenza nella causa *Repubblica francese/Commissione (Stardust Marine)*, C-482/99, EU:C:2002:294, punto 70. Secondo la Corte, «[o] ccorre porsi nel contesto dell'epoca in cui sono state adottate le misure di sostegno finanziario al fine di valutare la razionalità economica del comportamento dello Stato e occorre quindi astenersi da qualsiasi valutazione fondata su una situazione successiva» (punto 71).

<sup>(111)</sup> Documento n. 720781.

termine, ma piuttosto se la nuova struttura e gli accordi di partnership premium garantirebbero una redditività nel lungo termine <sup>(112)</sup>. Infatti, i progetti pilota, per loro natura, non vengono realizzati dalle imprese pubbliche o private con la prospettiva di un profitto immediato, ma piuttosto per valutare la loro razionalità economica e commerciale <sup>(113)</sup>. La giurisprudenza ammette che non vi sia automaticamente aiuto di Stato ogniqualvolta lo Stato rinunci a entrate. Infatti, secondo la prassi corrente in seno alla CGUE <sup>(114)</sup> e alla Commissione <sup>(115)</sup>, l'Autorità ritiene che i prezzi ridotti non implicino aiuti di Stato se sono oggettivamente giustificati da motivi economici.

- (146) L'Autorità osserva inoltre che, dal 2014, ai clienti dei due progetti pilota è stata offerta per l'accordo di partnership premium una struttura di prezzi identica a quella offerta agli altri ERT e alle altre OGD <sup>(116)</sup>. Di fatto, questo spiega il riferimento del denunciante a un «aumento di prezzo» tra i vecchi accordi premium e quelli nuovi. Certamente, gli accordi di partnership firmati a partire dal 2014 prevedono tariffe superiori rispetto a quelle richieste durante le fasi pilota (cfr. sopra il considerando 44) <sup>(117)</sup>.
- (147) I dati inviati all'Autorità <sup>(118)</sup> dimostrano che il profitto medio, inizialmente previsto dagli accordi dei partner premium per il periodo 2013-2018 (tra [il ... % e il ... %]) è in linea con il margine ottenuto dagli operatori privati che offrono servizi web agli ERT e alle OGD <sup>(119)</sup>.
- (148) IN ha spiegato nella sua risposta alla decisione di avvio del procedimento <sup>(120)</sup> che, anche se non conosce i modelli tariffari del suo concorrente, essa ha tuttavia raccolto i conti annuali disponibili delle principali società di sviluppo di siti Internet che offrono servizi agli ERT e alle OGD. Secondo IN gli operatori privati che offrono servizi web agli ERT e alle OGD hanno un margine di profitto medio del [...] <sup>(121)</sup>. IN ritiene quindi che il suo margine di profitto, stimato tra [il... % e il ... %], sia conforme ai margini ottenuti sul mercato <sup>(122)</sup>.
- (149) L'Autorità rammenta che, secondo la giurisprudenza, il rendimento medio del settore può essere utilizzato come un indicatore dell'assenza di aiuto <sup>(123)</sup>. Secondo l'Autorità, poiché un margine di profitto del [...] % per l'offerta di infrastrutture web e di servizi connessi sarebbe accettabile per un investitore di mercato, il modello commerciale di IN era in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
- (150) Infine, IN ha fornito alcune informazioni <sup>(124)</sup> sulla tesi avanzata dal denunciante, secondo cui *visitnorway.com* ha di per sé un valore dovuto al marchio e al dominio (si tratta di una delle piattaforme sul turismo più visitate in Norvegia), che non è stato preso in considerazione. Secondo le informazioni in possesso dell'Autorità, il denunciante ritiene che, poiché il marchio *visitnorway.com* ha un valore economico, gli ERT e le OGD dovrebbero pagare anche per il profitto indiretto ottenuto dall'utilizzo di questo marchio.
- (151) Secondo IN questo valore è trascurabile. Per corroborare la sua tesi, IN si è rivolta a un consulente esterno, NetNames, che ha stimato il valore del dominio a 20 000 USD <sup>(125)</sup>. Il valore del dominio si basa su un confronto con vari domini comparabili. Considerando i costi di *visitnorway.com*, l'esperto esterno ha confermato la tesi di IN, secondo la quale il valore del dominio è trascurabile. L'Autorità non ha alcun argomento per mettere in discussione questa conclusione.

<sup>(112)</sup> La giurisprudenza ammette che le imprese pubbliche possano mirare a massimizzare i profitti nel lungo termine. Cfr. le sentenze nella causa *Italia/Commissione (Lanerossi)*, C-303/88, EU:C:1991:136, punto 22, *Italia/Commissione (ALFA-FIAT)*, C-305/89, EU:C:1991:142, punto 20 e *Ciudad de la Luz/Commissione*, T-319/12 e T-321/12, EU:T:2014:604, punto 41.

<sup>(113)</sup> Il Tribunale ha sottolineato l'esigenza per le imprese pubbliche di dimostrare la razionalità economica dei loro progetti. Cfr. la sentenza nella causa *Corsica Ferries*, T-565/08, EU:T:2012:415, punto 84.

<sup>(114)</sup> Sentenza nella causa *van der Kooy BV*, 67/85, 68/85 e 70/85, EU:C:1988:38, punti 29 e 30, e nella causa *Belgio/Commissione*, C-56/93, EU:C:1996:64, punto 10.

<sup>(115)</sup> Nella decisione SFMI-Chronopost, secondo la Commissione non era anomalo il fatto che nel periodo iniziale i pagamenti effettuati da una nuova impresa per l'assistenza logistica e commerciale fornita dalla casa madre coprissero solo i costi variabili (decisione della Commissione 98/365/CE del 1° ottobre 1997 riguardante il presunto aiuto di Stato concesso dalla Francia a SFMI-Chronopost (GU L 164 del 9.6.1998, pag. 37).

<sup>(116)</sup> Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730560).

<sup>(117)</sup> Cfr. la risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(118)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215) e risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(119)</sup> Allegato 7 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720782).

<sup>(120)</sup> Risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775).

<sup>(121)</sup> Allegato 7 alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720782).

<sup>(122)</sup> Lettera di IN del 28 ottobre 2013 (documento n. 688215).

<sup>(123)</sup> Sentenze nella causa *WestLB/Commissione*, punto 254, e nella causa *Ciudad de la Luz/Commissione*, punto 44.

<sup>(124)</sup> Lettera di IN del 24 novembre 2014 (documento n. 730559).

<sup>(125)</sup> Una copia della risposta di NetNames (allegato III alla lettera di IN del 24 novembre 2014) è stata trasmessa all'Autorità (documento n. 730560).

- (152) L'Autorità ritiene pertanto che IN abbia agito correttamente, poiché non ha imposto agli ERT e alle OGD il costo supplementare dell'utilizzo del marchio *visitnorway.com*.
- (153) L'Autorità conclude quindi che gli accordi commerciali di IN, inclusi gli accordi premium, vengono conclusi con la prospettiva di una redditività a lungo termine e in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.

#### 1.2.3. **Conclusioni**

- (154) Nel quadro della fornitura delle infrastrutture web e dei servizi connessi agli ERT e alle OGD, l'Autorità conclude che IN dispone di un meccanismo di imputazione dei costi e di un sistema contabile adeguati, che consentono all'impresa di identificare con precisione i costi e i ricavi associati a tali servizi.
- (155) Si è inoltre appurato che IN non ha rinunciato a profitti nell'ambito dell'offerta di tali servizi e che ha agito in linea con il principio dell'investitore operante in un'economia di mercato.
- (156) L'Autorità conclude quindi che IN non ha ottenuto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE nel quadro della fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi agli ERT e alle OGD tramite gli accordi di partnership premium.

#### 1.2.4. **Presunto aiuto di Stato a favore degli ERT e delle OGD**

##### 1.2.5. **Sulla possibilità di considerare gli ERT e le OGD «imprese»**

- (157) Come già illustrato sopra, cfr. il considerando 87, l'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE si applica soltanto nei casi in cui i beneficiari di un aiuto di Stato siano imprese.
- (158) Come già precisato al citato considerando 18, l'Autorità osserva che gli ERT e le OGD non vengono istituiti per massimizzare i profitti per l'ente stesso o per i suoi azionisti, ma piuttosto per accrescere e promuovere le attività commerciali dei loro azionisti e dei loro clienti.
- (159) L'Autorità rammenta tuttavia che l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato non dipende dall'orientamento a scopo di lucro dell'ente. Sulla base della giurisprudenza, anche gli enti senza scopo di lucro possono offrire beni e servizi sul mercato <sup>(126)</sup>. In tal caso, gli operatori senza scopo di lucro restano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
- (160) L'Autorità sostiene che, in maniera analoga a IN, gli ERT e le OGD forniscono servizi economici e non economici. La promozione di servizi turistici specifici costituisce un'attività economica, cfr. sopra il considerando 28. Pertanto, tali enti vengono considerati imprese in relazione a detti servizi.

##### 1.2.6. **Esistenza di un vantaggio a favore degli ERT e delle OGD**

- (161) IN ha dimostrato che, pur essendo un'organizzazione senza scopo di lucro, gli accordi di partnership premium vengono firmati con prospettive ragionevoli di redditività a lungo termine. Il modello di determinazione del prezzo di IN prevede un rendimento del [tra il ... % e il ... %] (cfr. sopra il paragrafo 1.2.2.2.). I dati forniti da IN dimostrano che, nella pratica, la redditività attesa è stata anche raggiunta. I dati indicano che l'investimento di IN nella nuova struttura *visitnorway.com* ha generato un profitto nel 2013. Nel 2014 e nel 2015 è previsto un profitto negativo, ma per il periodo 2016-2018 è atteso un profitto stabile e ragionevole. Il profitto medio è in linea con quello dell'operatore privato che offre servizi web agli ERT e alle OGD <sup>(127)</sup>.

<sup>(126)</sup> Sentenze nella causa *Van Landewyck*, da 209/78 a 215/78 e 218/78, EU:C:1980:248, punto 88; nella causa *FFSA e al.*, C-244/94, EU:C:1995:392, punto 21, e nella causa *MOTOE*, C-49/07, EU:C:2008:376, punti 27 e 28.

<sup>(127)</sup> Si fa riferimento al messaggio di posta elettronica inviato da IN il 17 aprile 2015 (documento n. 754218) e alla risposta di IN alla decisione di avvio del procedimento (documento n. 720775), capitolo 4.3.3.2.

- (162) L'autorità conclude pertanto che gli ERT e/o le OGD non hanno ottenuto un vantaggio attraverso l'offerta di infrastrutture web e servizi connessi a un prezzo inferiore a quello di mercato.
- (163) Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal denunciante, cfr. sopra i considerando 54 e 65, l'Autorità è stata rassicurata sul fatto che nessun servizio gratuito di traduzione viene offerto agli ERT e alle OGD che migrano verso IN.
- (164) Le autorità norvegesi hanno spiegato che i partner premium non ottengono servizi gratuiti di traduzione ma, al contrario, per la traduzione, ricevono un'assistenza inferiore a quella offerta ai partner non premium, ossia agli ERT e alle OGD che non migrano nel sito *visitnorway.com*, cfr. sopra il considerando 77.
- (165) In base a quanto esposto sopra, l'Autorità conclude che la presunta condizione di vendita abbinata per aderire ad accordi premium non esiste.

#### 1.2.7. *Conclusione*

- (166) Su tali premesse, l'Autorità conclude che gli ERT e le OGD non hanno ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE nel quadro della fornitura di infrastrutture web e di servizi connessi da parte di IN.

### 2. CONCLUSIONE

- (167) Poiché l'Autorità ha concluso che non esiste un vantaggio a favore di IN, degli ERT e delle OGD, non è necessario valutare se le restanti condizioni dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, siano soddisfatte.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

1. Innovation Norway non ha ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE attraverso un sovvenzionamento incrociato della sua infrastruttura web e dei servizi connessi nel settore del turismo con i fondi pubblici ricevuti per compensare i suoi servizi non economici nello stesso settore, ossia la promozione generale della Norvegia come destinazione turistica. Innovation Norway ha adottato un meccanismo di imputazione dei costi e un metodo contabile che le ha consentito di identificare in maniera adeguata i costi e i ricavi legati alla sua infrastruttura web e ai servizi connessi.

2. Innovation Norway non ha ottenuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE mediante un mancato guadagno nel quadro della fornitura di infrastrutture web e servizi connessi agli enti regionali del turismo e alle organizzazioni di gestione della destinazione.

#### *Articolo 2*

Gli enti regionali del turismo e le organizzazioni di gestione della destinazione non hanno ricevuto aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE ottenendo infrastrutture web e servizi connessi a prezzi inferiori a un prezzo di mercato concorrenziale.

#### *Articolo 3*

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

*Articolo 4*

Il testo della decisione in lingua inglese è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

*Per l'Autorità di vigilanza EFTA*

Sven Erik SVEDMAN

*Presidente*

Helga JÓNSDÓTTIR

*Membro del collegio*

---

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (UE) 2017/776 della Commissione, del 4 maggio 2017, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele**

*(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 5 maggio 2017)*

Pagina 5, allegato, punto 2), lettera d), punto iii) che modifica la parte 1, sezione 1.1.3.2, dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, Nota 9:

*anziché:* «Nota 9:

La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore allo 0,1 %»

*leggasi:* «Nota 9:

La classificazione come mutageno non è necessaria se si può dimostrare che la concentrazione massima teorica di formaldeide rilasciabile, a prescindere dalla fonte, nella miscela all'atto dell'immissione sul mercato è inferiore all'1 %».

---







ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



**Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea**  
2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

**IT**